

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

108° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	7
3 ^a - Affari esteri	»	28
4 ^a - Difesa	»	40
6 ^a - Finanze e tesoro	»	45
7 ^a - Istruzione	»	82
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	90
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	100
11 ^a - Lavoro	»	106
12 ^a - Igiene e sanità	»	149
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	158

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i>	4
---	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	165
Regolamento	»	3

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	169
RAI-TV	»	184
Assistenza sociale	»	186
Anagrafe tributaria	»	187

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	188
4 ^a - Difesa - Pareri	»	190
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri ..	»	191

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	192
--------------------	-------------	-----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,10.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA AL COMPUTO AI FINI DEL NUMERO LEGALE DEI SENATORI IMPEGNATI NEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI (A008 000, C20ª, 0007ª)

Dopo che il PRESIDENTE ha riepilogato i termini della questione, prendono la parola i senatori RIPAMONTI, PAPINI, SALVI, MARCHETTI, PREIONI, D'ONOFRIO, CUSIMANO, MUNDI, CENTARO, VILLONE ed ELIA.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'orientamento espresso a maggioranza dalla Giunta, comunica che d'ora in poi, e sino alla conclusione dei lavori dei Comitati, i componenti della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali non saranno computati per fissare il numero legale.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****10ª (Industria, commercio, turismo)**

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

6ª Seduta*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Ladu.

La seduta inizia alle ore 21,25.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

(A007 000, R59ª, 0002ª)

Il presidente COVIELLO, dopo aver rilevato che è iscritto nell'ordine del giorno delle Commissioni riunite 5ª e 10ª il seguito della discussione del disegno di legge n. 2071, constata l'assenza del numero legale per la relativa sede deliberante e, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 21,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

109^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 34, recante differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni sul mandato informatico
(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE espone la finalità del provvedimento d'urgenza, ritenendo sussistenti i presupposti costituzionali.

Su richiesta del senatore GUERZONI, il sottosegretario CAVAZZUTI chiarisce la successione dei termini di cui si tratta.

La Commissione conviene quindi di formulare un parere favorevole.

(2166) Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 33, concernente la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia
(Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del decreto-legge, proponendo un parere favorevole.

Il senatore MARCHETTI, nel preannunciare un voto negativo, conferma l'opposizione della sua parte politica alla missione in Bosnia.

La Commissione accoglie infine la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 5 MARZO 1997

93^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 8,40.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

IN SEDE REFERENTE

(717) VALENTINO ed altri. *Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati*

(808) RUSSO ed altri. *Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati*

(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 27 febbraio, con il seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

Il presidente ZECCHINO avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti 15.3 e 15.4, ricordando inoltre che la Commissione bilancio ha espresso sui medesimi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice SALVATO dà per illustrato l'emendamento 15.3 sul quale il relatore FOLLIERI e il sottosegretario MIRONE esprimono parere contrario, dati i problemi di copertura finanziaria.

La senatrice SALVATO dichiara il proprio voto a favore, sottolineando l'incongruenza di una riforma priva delle necessarie risorse finanziarie, evenienza questa che non può che decretarne il fallimento,

deludendo le aspettative di occupazione dei giovani e dell'intero Paese.

L'emendamento 15.3, posto ai voti, non è accolto.

La senatrice SALVATO dà per illustrato l'emendamento 15.4, sul quale il RELATORE e il GOVERNO sono contrari.

La senatrice SALVATO dichiara il proprio voto a favore, richiamandosi alle precedenti considerazioni.

Posta ai voti, la proposta non è accolta.

La Commissione concorda poi con la proposta del senatore BATTAGLIA di accantonare l'emendamento 15.5.

In sede di esame dell'emendamento 15.6, il presidente ZECCHINO fa presente che il firmatario, senatore Greco ha riformulato il testo nella seguente versione: «Al comma 2, sopprimere le parole: “successivamente al 1° gennaio 1991”». Tale esigenza – precisa l'oratore – nasceva dall'essere l'emendamento nel testo originario riferito ad un diverso testo da quello preso a base dell'esame.

Il senatore CENTARO fa suo l'emendamento 15.6.

Il senatore RUSSO osserva che la proposta contraddice alla linea seguita dal Comitato ristretto di individuare una precisa scansione temporale e un adeguato periodo di servizio prestato.

Il senatore CENTARO sottolinea che bisogna evitare di creare barriere temporali fra chi ha iniziato il servizio prima e dopo il 1991.

L'emendamento 15.6, posto ai voti nella riformulazione sopra riportata, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MIRONE – che rilevano entrambi la necessità del requisito di una professionalità recente – non è accolto dalla Commissione.

Il senatore CIRAMI fa suo l'emendamento 15.7 che, contrari il RELATORE e il GOVERNO, posto ai voti, non è accolto.

Il PRESIDENTE ricorda che sul successivo emendamento 15.8 la Commissione bilancio ha espresso parere negativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BUCCIERO esprime perplessità, rilevando che occorrono funzionari di qualifica superiore rispetto a quella indicata nella proposta emendativa.

L'emendamento 15.8, posto ai voti con i pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO, non è accolto.

Sull'emendamento 15.9 il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario.

La senatrice SALVATO dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento, che non reca certamente un problema di copertura finanziaria, ed intende venire incontro all'esigenza di trovare uno sbocco occupazionale a professionalità già qualificate.

Il senatore RUSSO dichiara il proprio voto a favore, così come il senatore BERTONI.

Anche i senatori CIRAMI, BUCCIERO e GRECO dichiarano voto a favore dell'emendamento, a nome dei rispettivi Gruppi.

Posto ai voti, l'emendamento 15.9 risulta accolto dalla Commissione.

Il senatore GRECO prospetta una riformulazione dell'emendamento 15.10, che peraltro successivamente ritira.

La senatrice SALVATO dà per illustrato l'emendamento 15.11, sul quale il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario.

La senatrice SALVATO, rispondendo ad una richiesta di precisazioni del senatore CIRAMI fa presente che l'emendamento tende ad offrire una risposta efficace al personale precario.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore CIRAMI, l'emendamento 15.11, posto ai voti, risulta accolto dalla Commissione.

Il presidente ZECCHINO avverte che – sospendendo per il momento l'esame dell'articolo 15 – si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 accantonati nella seduta antimeridiana del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE aderisce all'osservazione del senatore BUCCIERO – che fa suo l'emendamento 1.7 – di porre in votazione gli emendamenti 1.5 e 1.7 in un unico testo.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sugli emendamenti, soprattutto con riferimento alla lettera *d*) dell'emendamento 1.7, osservando che a suo avviso i cancellieri non possono svolgere funzioni giurisdizionali.

Il senatore MELONI si dichiara contrario all'emendamento e più in generale a tutto il comma 2 dell'articolo 1, sottolineando la necessità che i giudici aggregati siano soprattutto giovani avvocati.

Si dichiara, in particolare modo, contrario alla lettera *d*) dell'emendamento 1.7.

Il senatore GRECO dichiara di essere favorevole dell'emendamento purchè il presentatore modifichi nella lettera *d*) la disgiuntiva «o» con «e».

Il senatore RUSSO si dichiara invece contrario all'emendamento, anche nell'eventuale nuova formulazione in quanto la proposta in esame inciderebbe negativamente sulla riforma che il provvedimento in esame intende avviare, frutto di una difficile mediazione anche con l'Avvocatura.

Il senatore PETTINATO esprime la propria perplessità motivata dal fatto che si sta creando un binario parallelo per processi di difficile risoluzione. Anche se occorre prendere atto di una obiettiva situazione di emergenza, a suo avviso non si può assolutamente rinunciare al requisito della professionalità per smaltire il grave arretrato in materia civile e pertanto occorre stabilire delle limitazioni per l'attribuzione dell'ufficio di giudice onorario aggregato.

Il senatore BUCCIERO, dichiarando di concordare con la proposta di modifica avanzata dal senatore Greco, osserva che esiste un criterio di priorità nel comma *2-bis* e pertanto la lettera *d*) costituisce una categoria residuale, dato che probabilmente non sarà facile reperire le mille unità di giudici aggregati previsti nel testo in esame.

Il senatore CIRAMI dichiara di astenersi sull'emendamento 1.7, non per una mera questione di principio, atteso che esistono precedenti di immissione di cancellieri nelle funzioni giurisdizionali, come nell'immediato periodo postbellico, ma in quanto l'individuazione dei requisiti per l'attribuzione dell'ufficio costituisce una questione nodale che se non adeguatamente risolta rischia di vanificare l'intera riforma. Inoltre, sottolinea l'oratore – resta il problema dell'immissione nell'ufficio di giudice aggregato di forze giovani.

Il senatore GASPERINI concorda con l'emendamento 1.7 e con la modifica proposta alla lettera *d*), ma occorrerebbe – a suo avviso – chiarire se la scansione delle lettere del comma *2-bis* costituisce l'ordine delle preferenze per attribuzione dell'ufficio di giudice aggregato. In merito ricorda peraltro che vi sono esempi di alti funzionari dello Stato o di altri enti ritenuti degni di svolgere funzioni giurisdizionali onorarie.

La senatrice BONFIETTI si dichiara contraria all'emendamento anche nell'eventuale nuova formulazione.

Anche il senatore CALLEGARO si dichiara contrario, ritenendo che ai fini della effettiva realizzazione della riforma occorre nella pratica utilizzare professionalità specifiche, data la delicatezza delle funzioni da svolgere.

L'emendamento 1.7 posto ai voti nel testo modificato dal presentatore (che assorbe l'emendamento 1.5), non è accolto.

Il senatore CIRAMI illustra poi l'emendamento 1.4, diretto ad evitare una possibile disparità di trattamento fra i vice pretori onorari, in considerazione della istituzione del giudice unico, e i futuri magistrati addetti a tali uffici.

Il senatore BERTONI osserva che i vice pretori onorari sono soprattutto avvocati.

Il senatore RUSSO si dichiara contrario all'emendamento osservando – tra l'altro – come, cessato il periodo di sospensione dell'attività professionale richiesto ai giudici onorari aggregati, si possa creare un'aspettativa alla stabilizzazione.

Dopo che il senatore CIRAMI ha offerto ulteriori spiegazioni in merito alle finalità e alla portata dell'emendamento 1.4, il senatore CALLEGARO esprime la propria contrarietà ritenendo che non sia opportuno attribuire l'ufficio di giudice aggregato a coloro che abbiano svolto le funzioni di vice pretore onorario in tempi remoti. Non deve rilevare il criterio dell'anzianità, ma il requisito della qualificazione professionale e quindi a tale scopo si potrebbe indicare un termine temporale ad esempio riferito agli ultimi cinque anni.

Il RELATORE e il sottosegretario MIRONE esprimono parere contrario sull'emendamento 1.4, in quanto troppo lontano dalla proposta governativa.

Il senatore GRECO, dichiarando il proprio voto favorevole all'emendamento, lo sottoscrive, osservando peraltro che esso si collega ad una sua proposta concernente la questione centrale del requisito dell'età. Fa poi presente che l'aprioristica esclusione della categoria dei vice pretori onorari per l'attribuzione dell'ufficio contrasterebbe con l'indirizzo dei Gruppi parlamentari della maggioranza alla Camera dei deputati, con il rischio di creare una dissonanza con le decisioni assunte in questa sede. Ricorda che le prospettive di occupazione e di qualificazione dei giovani fanno ormai leva su forme nuove e atipiche – non solo la flessibilità delle retribuzioni, ma anche il *part-time* – e pertanto esclude il rischio di presunte aspirazioni alla stabilizzazione paventate da molti oratori.

Il senatore BUCCIERO dichiara il proprio voto di astensione, osservando che già i vice pretori onorari, in larga parte avvocati, contribuiscono non poco a diminuire l'arretrato giudiziario e che peraltro, se la categoria dei vice pretori onorari è destinata a scomparire, si creeranno grossi problemi per smaltire l'arretrato civile.

Il senatore MELONI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 1.4, dandone una interpretazione volta ad esaltare le prospetti-

ve di occupazione dei giovani, anche se l'andamento del dibattito non gli sembra favorevole a tale scelta.

Il senatore FASSONE si dichiara contrario, richiamando in merito la propria personale esperienza in sede di nomina dei vice pretori onorari i quali in molti casi venivano reclutati, atteso il notevole arretrato di processi, anche all'interno di categorie non esattamente qualificate in relazione alle funzioni di svolgere, laddove poi le cause da trattare, proprio perchè arretrate, si rivelavano le più difficoltose. L'oratore osserva peraltro che la proposta emendativa in esame contrasta con l'indirizzo diretto ad evitare la stabilizzazione delle funzioni onorarie.

Il senatore CIRAMI chiede al Governo di precisare in che modo si coordinerà l'entrata in vigore della riforma sul giudice unico di primo grado con la normativa in esame, al fine di smaltire tutto l'arretrato civile sia del pretore che del tribunale.

Il sottosegretario MIRONE spiega che l'entrata in vigore delle norme sulla unicità del primo grado di giurisdizione non interferisce con la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995.

Dopo che il senatore PETTINATO ha dichiarato il proprio voto contrario sull'emendamento 1.4 questo, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione.

Il presidente ZECCHINO avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 1 come modificato in seguito all'approvazione degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BUCCIERO dichiara il proprio voto contrario sull'articolo, ritenendo che le mille unità di giudici onorari aggregati ivi previste non siano assolutamente sufficienti per definire in tempi brevi il grave arretrato in materia civile. Peraltro, il Governo non ha provveduto neanche a reperire le necessarie risorse finanziarie perchè il provvedimento possa essere attuato efficacemente.

Posto in votazione, l'articolo 1 è accolto dalla Commissione nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, accantonati nella seduta pomeridiana del 27 febbraio.

Dopo che l'emendamento 2.1 viene fatto proprio e quindi ritirato dal senatore BUCCIERO, rimanendo di conseguenza preclusi gli emendamenti 2.6 e 2.7, il senatore BUCCIERO, sottoscrivendo l'emendamento 2.2, dichiara il voto a favore del proprio Gruppo, ritenendo tale proposta il nodo centrale della riforma.

Il relatore FOLLIERI, dopo aver ricordato che l'emendamento in esame introduce due fasce d'età, osserva che è necessario fornire ai giovani in attesa di occupazione una valida risposta, senza creare tuttavia false aspettative. Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce dei criteri precisi che indirettamente delineano i limiti di età per l'attribuzione dell'incarico, e quindi il suo parere è contrario all'emendamento, in quanto contraddice al testo licenziato dal comitato ristretto.

Il sottosegretario MIRONE si associa alle considerazioni del relatore.

Il senatore GRECO si dichiara contrario all'emendamento 2.2, che si muove lungo una linea opposta a quella dell'emendamento 2.8 da lui sottoscritto, perchè occorre favorire al massimo l'ingresso dei giovani in questo settore.

Il senatore PREIONI dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 2.2. Coglie l'occasione inoltre per esprimere il proprio rammarico per il fatto che il disegno di legge n. 1265 da lui presentato non sia stato congiunto con i disegni di legge in esame.

Il senatore CALLEGARO dichiara il proprio voto contrario soprattutto in ordine alla lettera *a*) dell'emendamento 2.2. Rileva la contraddittorietà, inoltre, fra le lettere *b*) e *c*) del medesimo testo.

Il senatore CIRAMI dichiara che si asterrà sull'emendamento, esprimendo forti perplessità in merito al criterio delle fasce di età che non sembra possa soddisfare gli obiettivi cui è diretta la normativa. A tale proposito occorre dare preminenza non tanto agli interessi delle singole categorie, come è sembrato emergere nel corso della trattazione degli emendamenti, ma al pressante problema dell'arretrato dei processi civili.

Il senatore MELONI preannuncia il proprio voto favorevole sul complesso dell'emendamento, il cui testo l'oratore si propone comunque di modificare in Assemblea. Ritiene, infatti, di non poter condividere la formulazione delle lettere *b*) e *c*) mentre, pur se con perplessità, potrebbe condividere lo spirito della lettera *a*) che prefigurerebbe l'accesso di forze più giovani fra i giudici onorari aggregati, esigenza da lui sentita fortemente.

I senatori RUSSO e PETTINATO annunciano, quindi, il loro voto contrario.

L'emendamento non viene accolto dalla Commissione.

L'emendamento 2.3 è esaminato congiuntamente all'emendamento 2.8.

In merito a tale ultimo emendamento, il presidente ZECCHINO ricorda che deve intendersi presentato in una versione – che ne mantiene inalterata la sostanza – riformulata dal senatore Greco, dopo che il medesimo aveva verificato che, nella sua originaria versione, la proposta emendativa faceva riferimento ad una precedente formulazione del testo attualmente posto a base dell'esame.

Si conviene, altresì, su proposta del senatore RUSSO, di porre prima in votazione la parte soppressiva, di identico tenore, dei due emendamenti.

Il senatore BUCCIERO chiede ripetutamente chiarimenti sulla *ratio* del testo di cui si propone la soppressione.

Il relatore FOLLIERI si dichiara contrario all'emendamento.

Il sottosegretario MIRONE motiva parimenti la propria contrarietà, rilevando che lo scopo delle disposizioni che si intenderebbero sopprimere va ricercato nell'esigenza di garantire la professionalità dei futuri giudici onorari aggregati.

Il senatore PREIONI richiama l'attenzione della Commissione sul concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea e sull'esigenza, pertanto, di chiudere i lavori della Commissione.

Il senatore BATTAGLIA rileva che l'ostilità della maggioranza e del Governo nei confronti della proposta di modifica in esame impedisce di apportare un contributo alla soluzione dei gravi problemi della giustizia e della disoccupazione, anche giovanile. Con tale comportamento –aggiunge l'oratore – le forze politiche al Governo tradiscono obiettivi da loro stessi definiti prioritari.

Il senatore GRECO ricorda che, nel corso dei lavori del comitato ristretto che ha varato il testo posto a base dell'esame, il relatore aveva lasciato aperta la questione dell'età dei giudici onorari aggregati e sottolinea che gli appare insostenibile la convinzione che la sola età sia garanzia di professionalità. Sul tema specifico dei vice pretori onorari, dopo aver dichiarato di non condividere l'orientamento, che gli sembra aver constatato dall'andamento del dibattito, che ne mette in dubbio la professionalità, preannuncia una iniziativa di protesta per mettere il Governo di fronte alle sue responsabilità.

Il relatore FOLLIERI respinge le affermazioni del precedente oratore.

Il senatore PREIONI prende la parola per sollecitare nuovamente la sospensione della seduta, anche sulla base di una lettura dell'articolo 29, comma 8 del Regolamento applicata alla sede referente.

Poichè si constata, quindi, su richiesta del senatore GRECO che la richiesta di sospendere la seduta è appoggiata da un terzo dei componenti, la seduta viene sospesa.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

94^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Flick ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Ayala e Mirone.

IN SEDE REFERENTE

(717) VALENTINO ed altri. Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(808) RUSSO ed altri. Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si riprende l'esame degli emendamenti 2.3 e 2.8, sospeso nella seduta di questa mattina.

I senatori CIRAMI e MELONI preannunciano il loro voto favorevole sulla parte dei due emendamenti – identica – interamente soppressiva dell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 2.

Contrario è, invece, il senatore PETTINATO che paventa – tra l'altro – l'inevitabile transito dei giudici onorari aggregati nelle piante organiche della magistratura.

Il senatore CENTARO osserva, a sua volta, che l'emendamento in esame non mira ad una semplicistica operazione di inserimento di gio-

vani nelle sezioni stralcio, bensì a creare una più larga base cui attingere i giudici onorari aggregati per avere un personale qualitativamente più apprezzabile.

Prendendo la parola, il senatore FOLLIERI tiene a precisare, con riferimento a talune affermazioni emerse nella seduta antimeridiana, che da parte di nessuna forza politica si è voluto portare offesa alla magistratura onoraria: in tal senso va interpretato quanto affermato dal senatore Fassone in merito ai criteri di selezione dei giudici onorari. Ricorda che anche il disegno di legge governativo prevedeva, al suo articolo 2 al comma 1, un requisito di età per gli avvocati. Ricorda che da parte sua il Governo ha comunque evitato di imporre ai lavori del Comitato ristretto una soluzione predeterminata in ordine ai criteri di reclutamento.

Il senatore BUCCIERO preannuncia il proprio voto di astensione, ricordando come la sua iniziale posizione era favorevole all'inserimento di giudici onorari aggregati con caratteristiche di giovane professionalità.

Posti, quindi, in votazione i due emendamenti vengono respinti per la parte soppressiva.

La Commissione respinge parimenti la restante parte degli emendamenti relativa ai requisiti di durata nella professione legale degli avvocati, dopo che il relatore ed il Governo hanno espresso il proprio contrario avviso.

L'articolo 2 viene, poi, accolto nel suo complesso.

Con l'astensione del senatore BUCCIERO la Commissione approva, quindi, l'articolo 3.

Vengono poi approvati gli articoli 4, 5, 6 e 7.

In sede di articolo 8, il senatore BUCCIERO preannuncia la propria astensione, non dopo aver ricordato di aver proposto durante i lavori del Comitato ristretto di aumentare congruamente l'indennità attribuita ai giudici onorari in ragione delle sentenze redatte.

Anche il relatore FOLLIERI prende la parola per precisare che il Governo ha rinvenuto una somma di 124 miliardi per affrontare gli oneri finanziari connessi alla disposizione in questione.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.4, precedentemente accantonato, sul quale il PRESIDENTE ricorda l'esistenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

L'emendamento viene fatto proprio dal senatore BUCCIERO che lo ritira. Risulta quindi accolto l'articolo 9.

L'articolo 10 viene accolto, con le modifiche già varate dalla Commissione e vengono del pari approvati gli articoli 11 e 12.

In sede di esame dell'articolo 13, il relatore FOLLIERI prospetta una modifica diretta a completare il comma 5 con un testo che fa salvi, se richiesti, i provvedimenti di cui agli articoli 186-*bis*, 186-*ter* e 186-*quater* del codice di procedura civile.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, che fa rilevare come tale modifica lascerebbe esclusi dal proprio ambito di operatività i nuovi riti, il relatore FOLLIERI ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore CIRAMI prende la parola per richiamare l'attenzione della Commissione sulla ingiustificata disparità di trattamento che le particolari facilitazioni apprestate dalla norma in esame per i procedimenti ivi richiamati creano rispetto ai procedimenti in corso.

Il senatore BUCCIERO non trova giustificazione nel fatto che la Commissione bilancio che ha espresso un parere contrario sul comma 2 del successivo articolo 14 del testo proposto, non abbia invece ritenuto di effettuare osservazioni sul testo dell'articolo in esame il quale crea anch'esso una diminuzione di gettito. Segnala altresì, come fatto osservare in altra sede dal senatore Antonino Caruso che l'ingente arretrato che il provvedimento certamente non contribuirà a smaltire, determinando un ingiustificato prolungamento dei tempi di giudizio, è stato sotto questo aspetto motivo di condanna del nostro Paese da parte della Corte di giustizia dell'Aja, poichè la Corte di giustizia non ha mancato di irrogare sanzioni pecuniarie per tali condanne il Governo deve essere consapevole che anche per questo aspetto la scarsa efficacia del provvedimento in esame – di cui egli si dice ancora una volta convinto – avrà ulteriori effetti finanziari.

Alla luce di tali considerazioni non può non constatare che il provvedimento tradisce dolosamente lo scopo che dichiara di prefiggersi.

Preannuncia, infine, il proprio voto favorevole sull'articolo in esame.

Posto ai voti l'articolo 13 è, quindi, accolto.

In sede di esame dell'articolo 14, dopo che il presidente ZECCHINO ha ricordato che la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario sul comma 2, prende la parola il senatore RUSSO. L'oratore ritiene che i rilievi in merito alla copertura espressi sul comma 2 si ripercuotano sull'intero testo in esame, il cui comma 1 non avrebbe una sua *ratio* privato del successivo comma 2.

Proseguendo nel proprio intervento il senatore RUSSO fa riferimento anche ad articoli di stampa specializzata che avanzavano serie riserve sulle disposizioni recate dall'articolo, riserve che egli sente di condividere laddove intravede il rischio di incentivare una forma di giusti-

zia a pagamento che si alimenta nell'ambiente degli stessi giudici onorari chiamati a definire le controversie. Tale aspetto di immagine gli sembra non doversi assolutamente trascurare e preannuncia, pertanto, di essere contrario all'articolo, non dopo aver ricordato che l'istituto dell'arbitrato è una fattispecie di carattere generale già presente nel sistema.

Anche il relatore FOLLIERI, condividendo gli aspetti di stretta connessione fra i due commi dell'articolo esaminato, si dichiara contrario all'articolo.

Del pari contrario è il senatore MELONI, anche sulla base di altre motivazioni legate alla previsione che il compenso dell'arbitro sia a carico solidale delle parti nonché alla misura della liquidazione dell'onorario dell'avvocato.

Il senatore GASPERINI preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore BUCCIERO è, invece, favorevole, atteso che la norma proposta avrebbe – a suo avviso – favorito lo smaltimento dell'arretrato. Egli osserva, altresì, che le riserve sulle modalità con le quali si configura l'arbitrato nell'articolo in esame possono essere agevolmente superate considerando che per farvi ricorso è comunque necessario l'accordo delle parti.

Il senatore CENTARO è favorevole, in base alla considerazione del carattere speciale della normativa proposta, la quale è connessa alla esigenza eccezionale di smaltire l'arretrato civile.

Il senatore GASPERINI osserva come, piuttosto che stravolgere i principi dell'ordinamento ricorrendo al provvedimento in esame, effetti probabilmente più penetranti si sarebbero potuti ottenere assegnando ai magistrati ordinari un congruo incentivo finanziario.

Interviene la senatrice SCOPELLITI, chiedendo al Presidente chiarimenti in ordine alla votazione dell'articolo 13.

Il presidente ZECCHINO rileva che la votazione sull'articolo 13 è già avvenuta e rassicura, comunque, la senatrice Scopelliti di aver correttamente proceduto alla verifica della maggioranza richiesta.

Posto ai voti l'articolo 14 non è accolto.

Riprende quindi l'esame degli emendamenti all'articolo 15, sospeso nella seduta antimeridiana.

L'emendamento 15.1, sul quale la Commissione bilancio – come avverte il presidente ZECCHINO – ha espresso parere contrario, viene approvato dalla Commissione con il voto favorevole del senatore BERTONI.

Il senatore CIRAMI ritira, quindi, l'emendamento 15.2.

L'articolo 15 risulta, quindi, approvato in un testo interamente sostituito dall'emendamento 15.1. È pertanto precluso l'emendamento 15.5, accantonato in precedenza.

L'articolo 16 non è, poi, accolto dalla Commissione.

All'articolo 17 il presidente ZECCHINO dà conto del parere contrario della Commissione bilancio, e propone una riformulazione ricalcata sulle osservazioni della Commissione stessa.

Il senatore BUCCIERO non ritiene giustificata la progressiva diminuzione dello stanziamento triennale per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

Il senatore CALLEGARO fornisce al senatore Bucciero una ipotesi di spiegazione, sulla base della constatazione che, prevedibilmente, il costo diminuirà con lo smaltimento dell'arretrato.

Il relatore FOLLIERI rileva, quindi, che le valutazioni finanziarie effettuate dalla Commissione bilancio gli risultano attendibili.

Il senatore MELONI fa osservare che il nuovo testo dell'articolo 15 testè varato dalla Commissione determina effetti conseguenti sulle previsioni di spesa. Prospetta la necessità di modificare anche l'articolo in esame per ottenere una congrua copertura.

Il presidente ZECCHINO ritiene che sia necessario rimettere all'Assemblea la decisione sulle norme di copertura nel nuovo testo approvato.

Il senatore RUSSO condivide le valutazioni del presidente.

Il senatore CIRAMI afferma che, pur convinto dell'esigenza di intervenire sui problemi dell'arretrato civile e quindi della necessità di non ostacolare il provvedimento in esame, ha dovuto purtroppo prendere atto della contraddittorietà fra fine proposto e concreto operare. Sottolinea che non è possibile procedere alle riforme senza le strutture adeguate e che la iniziativa del Governo partiva già mal calibrata. Inoltre non si è colta l'occasione per favorire, attraverso il provvedimento in esame, le giovani professionalità.

Il senatore BATTAGLIA sollecita, quindi, il passaggio alla votazione dell'articolo.

L'articolo 17 viene accolto nel testo riformulato del PRESIDENTE per recepire il parere della Commissione bilancio (emendamento 17.1).

È, del pari, accolto l'articolo 18.

Terminato l'esame degli articoli si passa alle dichiarazioni di voto.

Prende la parola il senatore CIRAMI il quale dopo aver espresso apprezzamento per il grande apporto del senatore Antonino Caruso al provvedimento in esame, preannuncia il proprio voto favorevole pur con le profonde perplessità che gli derivano dai limiti che già ivi intravede e che ha più volte avuto modo di mettere in luce.

Dopo un breve intervento del senatore GASPERINI, il senatore BUCCIERO si dichiara contrario al provvedimento, ricordando di aver più volte avuto modo di osservare che la logica dei «pacchetti» non rappresenti il miglior rimedio per i problemi della giustizia. Ribadisce l'inadeguatezza del provvedimento e l'evidente sproporzione fra il fine che esso si propone ed i mezzi che appresta: tale valutazione – anzi – risulta da una semplice operazione aritmetica fra numero dei giudici onorari previsti, entità dell'arretrato e prevedibile numero di sentenze redatte da ogni magistrato aggregato.

Lamenta che si sia perduta l'occasione di permettere il ricorso all'arbitrato ed all'esenzione fiscale, accampando formalisticamente il rispetto del parere della 5^a Commissione e approvando, poi, un articolo del tutto privo di copertura finanziaria. Contesta, infine, che la diminuzione dei finanziamenti – da lui già rilevata – attenga alla diminuzione dell'arretrato poichè tale risultato è da lui considerato del tutto irraggiungibile.

Il senatore MELONI dichiara il proprio voto favorevole pur esprimendo perplessità e riserve che si augura di poter sciogliere in occasione dell'esame in Assemblea.

Anche la senatrice SILIQUINI concorda con l'esigenza di un adeguato miglioramento del provvedimento in esame.

Il senatore RUSSO sottolinea la necessità di dare un segnale varando il provvedimento in esame, pur tenendo presente l'esigenza di apporare i necessari miglioramenti.

È contrario il senatore CENTARO il quale rileva che lo sforzo per la giustizia deve essere effettuato con investimenti congrui in termini di mezzi e personale.

Il ministro FLICK, nell'esprimere il parere favorevole del Governo, auspica che il provvedimento all'esame possa diventare legge nel più breve tempo possibile, considerata l'urgenza di far fronte al notevole arretrato delle cause civili pendenti. Fa presente che il Governo ha attualmente allo studio la possibilità di un aumento dell'organico dei magistrati ordinari; tale aumento, però, dovrebbe accompagnarsi a riforme di carattere strutturale e non può essere unicamente determinato dalle condizioni di urgenza dovute a situazioni contingenti.

Il presidente ZECCHINO, nell'esprimere ringraziamento al relatore ed ai membri del Comitato ristretto, pone ai voti la proposta di conferire mandato al relatore a riferire in senso favorevole al testo unificato dei disegni di legge con le modificazioni in precedenza apportate.

Dopo che la proposta è accolta, il senatore GASPERINI chiede chiarimenti al Presidente in ordine alle sostituzioni effettuate per la seduta.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Bobbio risulta sostituito dal senatore De Guidi.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 954**Art. 1.**

Al comma 2, inserire in fine, la seguente lettera:

«d) i vice-pretori onorari che abbiano esercitato le funzioni giurisdizionali in maniera continuativa per almeno cinque anni».

1.4

CIRAMI

Al comma 2, sopprimere dalla parola: «Possono» fino al termine.

1.5

CARUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

a) gli avvocati e procuratori anche se a riposo e i magistrati a riposo;

b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;

c) i ricercatori universitari confermati e i docenti universitari, in materie giuridiche;

d) i funzionari dell'amministrazione giudiziaria di VII, VIII e IX qualifica funzionale, con almeno dieci anni d'anzianità di servizio o che abbiano in precedenza esercitato funzioni giurisdizionali onorarie o tributarie».

1.7

SALVATO

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) essere munito di laurea in giurisprudenza».

Conseguentemente la lettera h) diventa lettera i).

2.1

CARUSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) avere età compiuta non inferiore a trent'anni e non superiore a quaranta e avere patrocinato cause civili continuativamente per non meno di tre anni;

b) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1985, n. 576 ed avere patrocinato cause civili continuativamente per non meno di quindici anni;

c) avere maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera che precede ovvero maturarlo nei successivi cinque anni ed avere patrocinato cause civili continuativamente per non meno di dieci anni».

2.2

CARUSO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «essere» fino a «ed».

2.6

CARUSO

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«c) l'appartenenza all'amministrazione giudiziaria e la qualifica funzionale ricoperta».

2.7

CARUSO

Al comma 2, sostituire le parole: «negli ultimi 15 anni» con «gli ultimi 7 anni». Dopo le parole: «15 anni» sopprimere la rimanente parte.

2.3

BATTAGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «15 anni» con le parole: «5 anni» e sopprimere dalle parole. «e di cui al comma 1» fino alla fine del comma.

2.8

GRECO, SCOPELLITI

Art. 9.

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. La nomina a giudice onorario aggregato determina il collocamento in aspettativa del personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, con cessazione del diritto allo spettante trattamento economico e con attribuzione della sola indennità prevista dall'articolo 8. Il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è computato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. All'atto della cessazione dall'ufficio si determina la cessazione del collocamento in aspettativa con reintegrazione nelle funzioni precedentemente svolte e, ove possibile, nell'ambito dello stesso distretto».

9.4

CARUSO

Art. 15.

Sostituire l'articolo 15, con il seguente:

«Art. 15.

1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, nonché al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari di ogni genere e grado, in deroga totale a qualsiasi norma limitativa degli uffici giudiziari di ogni genere e grado, in deroga totale a qualsiasi norma limitativa di blocco delle assunzioni, il Ministero di grazia e giustizia, amministrazione giudiziaria, è autorizzato ad assumere duemila unità di personale amministrativo di IV e V qualifica funzionale, con la procedura di concorsi per soli titoli, riservato ai precari della Giustizia che nel corso degli anni sono stati assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 e dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 612, nonché ai sensi del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito nella legge n. 458 del 15 novembre 1993, anche se abbiano superato i limiti di età per l'assunzione.

2. L'assunzione del personale di cui sopra deve avvenire fino alla totale copertura dei posti vacanti e fatta salva ogni riserva di legge per il personale interno.

3. Alla copertura dei suddetti posti si provvede mediante due distinti concorsi da espletare con le seguenti modalità:

concorso, per soli titoli, riservato al personale assunto con la quarta qualifica funzionale, per la copertura dei posti di pari livello per numero 500 unità;

concorso, per soli titoli, riservato al personale assunto con la quinta qualifica funzionale, per la copertura dei posti di pari livello per numero 1500 unità.

4. Alla selezione si provvede a domanda degli interessati sulla base di graduatorie formate, tenendo conto dei seguenti titoli:

anzianità di servizio prestato negli Uffici Giudiziari con i seguenti criteri:

ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni: punti 0,30;

per frazione di mese fino a 15 giorni: punti 0,15.

A parità di merito si procederà alla valutazione dei titoli di preferenza e precedenza eventualmente posseduti, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 4 e dei documenti che ad esse devono essere allegati, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate di formare le graduatorie e quant'altro attiene alla formazione delle graduatorie stesse.

6. Alla copertura finanziaria della spesa, derivante dal presente provvedimento, quantificata in lire 43.200.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvederà con i fondi previsti dalla legge finanziaria per l'anno 1997».

15.1

BATTAGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1). Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, il ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere, con contratti a tempo determinato, per la durata di anni sei, fino ad un massimo di mille operatori amministrativi della V qualifica funzionale.

Pertanto il profilo professionale di operatore amministrativo di V qualifica funzionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 è modificato con l'indicazione della seguente mansione aggiuntiva:

“7) Assiste il magistrato nelle istruttorie, nelle udienze civili e penali ed in tutti gli altri casi in cui l'assistenza è prevista; redige e sottoscrive i relativi verbali”».

15.2

SILIQINI

Al comma 1, sostituire le parole: «nella qualifica V», con le seguenti: «nelle qualifiche VI e V».

15.3

SALVATO

Al comma 1, sostituire la parola: «quattro», con la seguente: «cinque».

15.4

SALVATO

Al comma 1, sostituire la parola: «cinquecento», con la seguente: «mille».

15.5

SALVATO

Al comma 2, sostituire le parole da: «che ha prestato servizio» a «bando di concorso» sino al termine del comma, con le altre: «inserito nella graduatoria di cui alla legge n. 364 del 1993 e che abbia già prestato servizio presso un ufficio giudiziario».

15.6

GRECO, SCOPELLITI

Sopprimere il comma 3.

15.7

SILIQINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Al fine di assicurare il tempestivo espletamento di quanto previsto all'articolo 10 e di garantire sufficiente copertura d'organico per il coordinamento delle sezioni stralcio, è inquadrato nella VIII qualifica funzionale il personale amministrativo appartenente alla VII con anzianità di servizio effettivo nella predetta qualifica non minore di anni cinque compiuti, a condizione che lo stesso abbia conseguito laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio».

15.8

CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «e della qualità».

15.9

SALVATO

Al comma 5, sopprimere il periodo da: «Per la copertura» sino alla fine.

15.10

GRECO, SCOPELLITI

Al comma 7, dopo le parole: «durante il periodo di funzionamento delle sezioni stralcio», aggiungere le seguenti: «anche per l'attribuzione di nuove competenze a specifici uffici giudiziari».

15.11

SALVATO

Art. 17.*(Norma di copertura)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 ed in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 9.087 milioni per l'anno 1998 e lire 82.909 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 41.337 milioni per l'anno 1997 e lire 73.822 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998-1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17.1

ZECCHINO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

42ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il ministro degli affari esteri Dini e il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Fassino.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, C03ª, 0003ª)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il susseguente svolgimento dei lavori.

AFFARI ASSEGNATI**Situazione in Albania**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento: approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 1)

(R050 002, C03ª, 0001ª)

Dopo che il presidente MIGONE ha rivolto apprezzamento al Governo e al Presidente del Senato per la tempestività con cui il Parlamento è stato messo in grado di conoscere e di esprimersi sul problema della situazione in Albania, il ministro DINI ricapitola brevemente gli avvenimenti degli ultimi giorni, ricordando che l'Italia ha sollecitato la presidenza olandese dell'Unione europea a riunire immediatamente un comitato degli affari politici, rafforzando altresì il coordinamento con il Governo statunitense e rappresentando nelle sedi europee la necessità di

una convergente azione di assistenza all'Albania. Si è sollecitata la costituzione di un Governo di riconciliazione nazionale con connotati tecnici e comprendente esponenti dell'opposizione in Albania, nella consapevolezza che ciò favorirebbe le condizioni per iniziare l'uscita della crisi e la realizzazione di un adeguato programma di risanamento economico e finanziario. Non sono stati presi in considerazione interventi diretti in Albania neanche sotto forma di missioni di pace ma sono stati avviati in ambito CSCE contatti per inviare una missione di osservatori sul posto per valutare la situazione reale. L'ambasciata d'Italia a Tirana è attiva per trasmettere le posizioni del Governo e in questo ambito ha inoltrato ferma protesta per l'oscuramento delle emittenti televisive straniere.

Da un recente colloquio con il Ministro degli esteri albanese si ricavano notizie più immediate circa l'atteggiamento del Governo che ha dato ordine di non sparare sui rivoltosi; peraltro, essendo questi fortemente armati, si è rivelato necessario proclamare lo stato di emergenza: la situazione è estremamente grave a Valona e in altri centri minori del Sud e, per non ingaggiare un conflitto più esteso, il Governo sta tentando di isolare queste zone. È emerso altresì che si attende a Tirana il rappresentante dell'Unione europea mentre ancora non è stata accertata ufficialmente la proposta della missione della CSCE.

Il senatore PORCARI, nell'aprire il dibattito, ribadisce innanzitutto apprezzamento per la tempestività delle informazioni portate dal Governo in Parlamento, dalle quali emerge che la situazione, molto pesante, rimane stazionaria; nel Sud del paese la rivolta è generale e imperversano anche bande criminali in ordine alle quali non è chiaro nè il fine proposto nè il sostegno ricevuto. Purtroppo in un momento come questo bisogna accettare il dialogo con il Governo esistente in Albania, dato che un vuoto di potere produrrebbe solo un'aggravante, ma ciò non significa rinunciare a ricercare i collegamenti di queste sommosse con le responsabilità della classe dirigente albanese. Nella risoluzione presentata dalla sua parte politica si evidenzia la necessità di evitare ulteriori misure repressive, che si aggiungerebbero a quelle già perpetrate negli ultimi cinquant'anni, pur comprendendo che in mancanza di questo, se si vuole evitare una insurrezione generale, occorrerà sostenere con forza l'inevitabilità di un intervento internazionale. Concorda con l'impegno a premere affinché i negoziati siano avviati, con la partecipazione di tutte le forze politiche compresa l'opposizione, per condurre il paese, sotto un governo di unità nazionale, verso nuove elezioni. Infine raccomanda al Governo italiano di considerare la situazione albanese in questo momento di interesse prioritario con la stessa preoccupazione già impegnata nel conflitto della ex Jugoslavia.

Il senatore JACCHIA definito prioritario un approfondimento della reale situazione verificatasi in Albania, ritiene probabilmente inutile aspettarsi dai *partners* europei un concreto aiuto, così come non si può pensare ad interventi militari di nessun tipo data l'incapacità di organizzarne in termini brevi al di fuori dell'Alleanza atlantica, il cui Segretario

generale ha già negato peraltro la possibilità di un intervento ritenendolo votato all'insuccesso. La risoluzione presentata dalla sua parte politica intende mettere in luce il problema dell'onda dei profughi che potrebbero arrivare dalle coste albanesi, per costringere il Governo ad un impegno chiaro su come far fronte al ripetersi di un'evenienza già conosciuta e affrontata in maniera a dir poco disumana negli anni passati.

Il senatore RUSSO SPENA di fronte alla tragedia albanese, di dimensioni tali da non lasciare spazio all'indifferenza, osserva che si tratta di un disastro annunciato in quanto l'illegalità non nasce da oggi ma da tempo reclutava protagonisti in un coacervo di forze mafiose intorno al potere costituito: purtroppo è da constatare che la mafia e la Sacra Corona Unita sono merce d'esportazione italiana, come pure in buona parte il capitalismo selvaggio e di rapina praticati dopo la caduta del vecchio regime. Allarmi erano segnalati chiari e forti sin dai brogli elettorali ma si è continuato a sottovalutare la situazione reale e il Governo italiano ha finito per appoggiare Sali Berisha nell'illusione di un avvio alla normalità. Solo gli Stati Uniti sono rimasti a reclamare una nuova costituzione e nuove elezioni ben consci del pericolo che un rilancio del nazionalismo albanese può rappresentare per la ricaduta sugli altri popoli dei Balcani. La chiusura degli organi di informazione straniera impedisce la soluzione politica della crisi e autorizza ancor più una posizione di fermezza che non giustifichi il ricorso alla repressione generalizzata, aggiungendo eventualmente sanzioni per l'Albania quali la sua espulsione dal Consiglio d'Europa. La posizione del Gruppo di Rifondazione comunista è chiaramente delineata anche in una interrogazione in cui si chiede di conoscere le iniziative del Governo italiano affinché eserciti pressioni sul Governo albanese per liberare gli esponenti dell'opposizione ingiustamente detenuti, recedendo dal ricorso alla repressione poliziesca e militare; altresì affinché si adoperi per chiarire le trame dell'enorme truffa messa in atto da società finanziarie inaffidabili con la copertura del Governo di Tirana e con probabili connessioni sul territorio italiano. Infine, sostenendo l'ipotesi dell'invio di osservatori internazionali, domanda quali siano gli intendimenti circa eventuali flussi migratori dalla sponda dell'Adriatico, e se si sia previsto di attrezzare campi per l'accoglimento dei profughi evitando le situazioni di inciviltà già manifestate.

Il senatore ANDREOTTI associandosi ai ringraziamenti per la tempestività dell'informazione resa in Parlamento, ritiene che una posizione sia difficile da definire in quanto non è ancora chiarito quali sono le componenti che rappresentano le forze governative, non conoscendo il grado di autonomia dell'esercito dagli schieramenti politici e non avendo approfondito il fenomeno di criminalità finanziaria manifestatosi e i relativi sospetti di legami con certi ambienti italiani, nonché la copertura delle autorità locali su ingenti traffici di droga dai porti albanesi, ed infine non possedendo dati sul sostegno creditizio pubblico alla partecipazione italiana all'industrializzazione accelerata del Paese. Certamente non ritiene che spetti alla NATO la funzione di gendarme in supplenza

ai compiti dell'OSCE, del Consiglio d'Europa e, si potrebbe aggiungere, della Conferenza islamica. Sul problema dell'esodo di albanesi, premesso che sarà necessario studiare ipotesi di richieste massicce di asilo politico, osserva che nella passata occasione l'urgenza di gestire un tale impatto fu affrontata come si poteva e, al di là di tanta demagogia, non si tratta di criticare la creazione di campi profughi ma di indicare con cosa sostituirli.

Il senatore BOCO collegandosi alla discussione già svolta in Assemblea, rileva che occorre approfondire la storia albanese perchè indicando in Sali Berisha l'uomo che ha interrotto cinquant'anni di efferata dittatura si dimentica che egli stesso era un esponente di spicco del vecchio regime in quanto medico personale del dittatore Enver Oxa: certo può aver cambiato percorso politico ma ciò non toglie che una certa mentalità è talmente radicata che è stato portato a distruggere l'opposizione politica e intellettuale in Albania, cosa che oggi impedisce qualsiasi possibilità di dialogo. Il fenomeno della rivolta di massa è altresì difficile da analizzare e ci si chiede se con esso si possa canalizzare verso una nuova opposizione l'opinione del popolo albanese. Passando alle possibilità pratiche di intervento italiano rileva che poichè tutti i collegamenti che l'Albania ha con il resto del mondo passano via mare nell'Adriatico che è sotto il completo controllo dell'Italia, si comprende come il Governo italiano ne ricavi una posizione di forza per condannare fermissimamente l'atteggiamento del Governo di Berisha soprattutto nel Sud del Paese e in particolare nei confronti della minoranza greca, il tutto nel contesto di un connubio fra potere e malavita organizzata emerso da tempo e testimoniato da dati ufficiali sul traffico degli stupefacenti. Nella proposta di risoluzione presentata dal suo Gruppo, non credendo che sia imminente un esodo di profughi paventato da altri, insiste affinchè il Governo italiano organizzi un appoggio militare e affinchè non si sprechi il lavoro svolto da molti italiani nel quadro della cooperazione allo sviluppo dell'Albania.

Il senatore BRATINA dopo aver aderito ai ringraziamenti già espressi, osserva che la crisi dell'Albania è preoccupante non solo per la vicinanza geografica ma per tutto l'assetto dei Balcani, per cui ritiene che questa situazione costituisca un ulteriore banco di prova per gli organismi europei ed internazionali. Per quanto riguarda la valutazione politica sugli avvenimenti osserva che occorre decodificare vecchie categorie di giudizio, in quanto nella fase post-comunista non c'è stata una comprensione dell'evoluzione interna di quel paese. Poichè appare comunque chiaro che la questione della truffa finanziaria non può essere il solo movente delle rivolte, ritiene assolutamente indispensabile bloccare ulteriori espansioni imprevedibili di sentimenti nazionalistici verso il Kosovo o la Macedonia, premendo sull'UEO nonchè sull'Iniziativa Centro-Europea lavorando per trovare una soluzione politica tra le parti in causa.

Il ministro DINI replicando brevemente, ritiene che sia necessario prendere atto del fatto che tutta la classe dirigente albanese si è formata

nel vecchio regime politico e che è prevalsa una forma di delegittimazione reciproca fra Governo e opposizione. Sali Berisha aveva offerto nei giorni scorsi all'opposizione socialista le proprie dimissioni a condizione che questa condannasse l'esplosione della violenza nel Sud del Paese e che riconoscesse pubblicamente l'impossibilità di ripianare i debiti delle società finanziarie fallite: poichè i leaders socialisti hanno rifiutato, chiedendo invece la sospensione dello stato di emergenza e l'apertura di un tavolo di trattative, che a sua volta Berisha ha rifiutato, si è giunti alla situazione attuale, per la quale l'unica via praticabile è la ricerca di una soluzione politica e non militare. Si tratta, secondo anche l'opinione prevalente tra i *partners* europei e negli USA, di trovare un punto di incontro all'insieme delle richieste del Foro per la democrazia, che raggruppa una decina di posizioni di opposizione, al fine di addivenire alla formazione di un governo tecnico che avvii la revisione della legge elettorale per permettere una nuova costituzione e un nuovo parlamento, prevedendo al contempo l'istituzione di una commissione d'indagine sulla consistenza dei patrimoni degli uomini al potere. L'ambasciatore italiano a Tirana si è interessato attivamente della sorte del segretario del partito democratico arrestato, come pure della tutela degli organi di informazione stranieri, e vigila sui circa duemila italiani in Albania, per i quali peraltro non vi sono allo stato attuale richieste di aiuto, in quanto sono concentrati in zone non interessate dai disordini, tranne una decina di religiosi che ha manifestato intenzione di restare a Valona. Sul problema dei profughi, non ritiene che esso sia concreto ed imminente ma certamente la sorveglianza delle coste è intensificata e qualora accada questa evenienza il Ministero dell'Interno concerterà senza dubbio misure per un'accoglienza civile. Infine cogliendo i suggerimenti sul coinvolgimento del Consiglio d'Europa e della Conferenza islamica ritiene utile anche un contributo in campo sanitario e in generi di sopravvivenza alla popolazione. Non ritiene fondata l'accusa di aver sottovalutato la situazione in Albania in quanto la malavita e la corruzione erano noti ma il solo impegno che il Governo poteva manifestare si situava a livello politico ed è sicuramente intervenuto in occasione delle elezioni contestate.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si domanda innanzitutto se sia buono o utile continuare ad imporre modelli democratici a Paesi che non hanno la base per esercitarli illudendosi che ciò possa nascere dal nulla: occorre quindi cessare questa serie di appelli demagogici constatando inoltre che nessun organismo internazionale si occuperà dei fatti interni dell'Albania finchè essi non contagino il resto dei Balcani, mentre purtroppo l'Italia è collegata per la situazione geopolitica a un Paese verso il quale ha forti responsabilità e interessi e non può disinteressarsene.

Il senatore FOLLONI condivide in primo luogo la consapevolezza che l'Italia debba aiutare l'Albania ad uscire dalla situazione attuale utilizzando principi di solidarietà e di promozione del rispetto dei diritti umani e democratici senza peraltro interferire negli affari interni. Molti

elementi non sono ancora chiari per un giudizio politico sulla vicenda albanese ma si può constatare con amarezza che l'Italia non è stata capace di costruire un rapporto con l'Albania uscita da cinquant'anni di dittatura, per cui ci si trova oggi a gestirne un rischio di esplosione.

Il senatore ARLACCHI osservata l'impreparazione con cui si giunge a far fronte alla situazione albanese ritiene che siano impraticabili sia la strada dell'indifferenza che quella di un intervento armato: si tratta di trovare il giusto mezzo, seppure con enorme ritardo, in quanto già da anni i sintomi della presenza mafiosa erano chiari ma non sono certo responsabili del *crac* politico della classe dirigente.

Il senatore PROVERA dopo aver chiesto innanzitutto la consistenza delle vittime delle sommosse in Albania, osserva che non si conosce nemmeno quale parte dell'opposizione abbia prevalso nella rottura delle trattative. Ricorda che la cooperazione allo sviluppo è stata molto intensa da parte italiana verso l'Albania, ma probabilmente non è stata sufficiente e comunque si è sottovalutata la mancanza nella controparte di strutture idonee per accogliere questi aiuti. Certamente la diseducazione alla cultura democratica presenta difetti reperibili anche in paesi che democratici si proclamano, ma comunque dopo aver preteso di non vedere quante risorse l'Albania ha dedicato al riarmo del Paese, privando la popolazione del soddisfacimento di primarie necessità, si critica oggi l'atteggiamento responsabile di volere evitare situazioni incivili per far fronte a eventuali esodi di profughi.

Il presidente MIGONE sottolinea che occorre partire da un riconoscimento responsabile del ruolo dell'Italia in prima fila fra i Paesi europei, nella consapevolezza sia dei limiti che delle potenzialità. Esprime ferma condanna sul fatto di gravità straordinaria deciso dal Governo albanese di escludere la stampa straniera impedendo quel filtro di conoscenza che mette ancor più in pericolo tutta la sicurezza prima dell'Albania e poi di tutta l'area balcanica, col fornire un'informazione incompleta e parziale. Condivide la proposta di procedere a sanzioni contro l'Albania in sede di Consiglio d'Europa che ritiene la sede adatta per un monitoraggio costante della situazione. Per quanto riguarda il problema dell'eventuale arrivo di profughi in massa, si ritiene perplesso ad inserire tale argomento in un testo di indirizzo politico in quanto esso costituirebbe un invito, uno stimolo, alla precipitazione di un evento: ciò non toglie che il Governo debba prevedere un'organizzazione per far fronte a tale evenienza ma senza compiere atti formali sin d'ora.

Avverte quindi che sono state presentate le seguenti proposte di risoluzione:

«La 3^a Commissione permanente,

preso atto che

la rivolta popolare in Albania e la risposta violenta del Governo hanno ormai assunto dimensioni tali da mettere seriamente in pericolo la

stabilità del Paese e per conseguenza l'intera area del Mediterraneo orientale;

la rivolta popolare trova le sue motivazioni immediate nella nota truffa di alcune finanziarie albanesi ai danni di decine di migliaia di risparmiatori albanesi;

la stessa rivolta ha però origini ben più lontane, quali la contestazione delle elezioni presidenziali in cui fu eletto il presidente attuale Sali Berisha; quali la disastrosa situazione dell'industria e dell'agricoltura; quali una situazione economica afflitta da una disoccupazione di massa, che ha visto peraltro convergere in Albania centinaia di imprese, molte delle quali italiane, interessate più a speculazioni immediate che allo sviluppo del Paese; quali la presenza della criminalità organizzata, spesso italiana, che ha trovato raccordi, alleanze e connivenze; quali la mancanza di libertà politica ed il persistere opprimente di un pervasivo apparato poliziesco;

il Governo albanese ha proceduto ad oscurare, andando contro il diritto internazionale, le emittenti straniere in Albania;

la distruzione economica, politica e sociale in atto in Albania è alla base non solo dei sommovimenti in corso, ma anche dell'emigrazione legale ed illegale di massa degli albanesi verso l'Italia ed altri Paesi europei;

i sommovimenti in corso riguardano l'intero continente europeo, al cui cuore l'Albania è situata; ma riguardano in particolare l'Italia per le responsabilità storiche che abbiamo nei confronti di questo Paese, come l'invasione fascista; ed ancor più le responsabilità attuali, data la rilevante presenza italiana sia per quanto riguarda imprese di speculazione, sia per quanto riguarda l'esportazione della criminalità organizzata nostrana;

l'Italia è comunque il primo *partner* commerciale dell'Albania e il primo Paese per quanto riguarda gli aiuti della cooperazione internazionale all'Albania;

l'Italia è particolarmente interessata al processo democratico e alla stabilità dell'Albania, visto che le sue coste si trovano a 45 minuti di mare dalle nostre coste:

impegna il Governo:

a valutare se esistano le condizioni per la creazione di una forza europea di pace per l'Albania, in cui però l'Italia giuochi, per motivi storici, geografici, politici ed economici, un ruolo preminente;

ad impegnarsi affinché tale forza europea si adoperi immediatamente per riportare in Albania il rispetto del diritto internazionale;

a considerare la possibilità di invitare il Governo albanese a indire nuove elezioni politiche in tempi brevi;

ad impegnarsi allo stesso tempo affinché l'Unione europea prepari nei tempi più brevi un piano di risanamento economico e di investimenti in Albania da proporre alle nuove autorità democraticamente elette affinché venga messo in opera nei tempi più brevi;

ad impegnare il Ministro degli interni italiano affinché, in collaborazione con le autorità albanesi, proceda a censire le proprietà di in-

dustrie e di beni immobili italiani in Albania, al fine di scoprire l'eventuale presenza dell'attività della criminalità organizzata italiana in Albania;

a promuovere una politica di cooperazione decentrata degli enti locali, dell'associazionismo, della piccola e media impresa italiana nell'ambito della cooperazione europea;

ad organizzare fin da ora, in vista di possibili nuove ondate migratorie, di centri di accoglienza per fuggiaschi albanesi;

a concedere visti stagionali di lavoro a cittadini albanesi, nell'ambito delle politiche migratorie italiane;

a ribadire con forza agli attuali governanti albanesi che per l'Italia è fondamentale che sia rispettata la legislazione internazionale riguardante i diritti umani e civili dei cittadini, ed in particolare delle minoranze etniche; diritti che devono sempre e comunque essere rispettati, anche nell'attuale congiuntura».

1

BOCO

«La 3^a Commissione permanente:

udite le dichiarazioni del Ministro degli affari esteri sulla situazione, sempre più grave, creatasi in Albania, considerati i legami e le particolari responsabilità dell'Italia nei confronti del popolo albanese:

impegna il Governo:

1) a intensificare l'azione intrapresa nel quadro UE e OSCE e con le istituzioni finanziarie e internazionali per una soluzione della questione albanese e, in termini immediati, allo scopo di inviare missioni *in loco*;

2) a confermare al Governo albanese come l'impegno dell'Italia e della Comunità internazionale nei confronti dell'Albania richieda tassativamente un dialogo tra le forze politiche che abbia come sbocco l'elezione di un Parlamento genuinamente rappresentativo in un clima di trasparenza incompatibile con misure come quelle assunte nei confronti della stampa internazionale;

3) a sottolineare, in particolare, come misure repressive in alternativa al metodo del dialogo, determinerebbero l'isolamento totale del Governo albanese con tutte le conseguenze del caso;

4) ad accertare eventuali responsabilità di enti e persone di nazionalità italiana».

2

MIGONE

«La 3^a Commissione permanente

udite le dichiarazioni del Ministro degli affari esteri sulla grave situazione creatasi in Albania;

preso atto delle iniziative avviate dal Governo in via bilaterale e nell'ambito delle organizzazioni internazionali:

impegna il Governo:

a proseguire l'azione intrapresa nel quadro UE e OSCE, nonché con il FMI e la Banca mondiale per una soluzione politica ed economica della crisi albanese;

ad intensificare il dialogo, anche sul piano bilaterale, con i paesi mediterranei dell'Unione europea più direttamente interessati ad una soluzione pacifica della predetta crisi;

a confermare al Governo albanese l'impegno politico ed economico dell'Italia, in collaborazione con i *partners* europei;

a sottolineare che tale impegno – che deve essere comunque immediato e non condizionato, data l'urgenza e l'estrema gravità della situazione – sarà tanto più efficace se accompagnato sul fronte interno da un dialogo tra le forze politiche che abbia come sbocco l'elezione di un nuovo Parlamento in un clima di trasparenza e di rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini;

a sottolineare l'opportunità che l'ordine pubblico, peraltro gravemente turbato dalle violente manifestazioni di piazza e dalla situazione fuori controllo soprattutto nel Sud del Paese, venga ristabilito senza ricorrere a misure repressive antidemocratiche e tali da rievocare il sistema liberticida che l'Albania ha subito per cinquant'anni».

3

PORCARI, VERTONE, MAGLIOCCHETTI

«La 3^a Commissione permanente

preso atto

che la situazione conflittuale in Albania è quella che è: cioè gravissima e con poche, realistiche speranze di una soluzione nei prossimi giorni;

che il problema immediato è quello di assumere un atteggiamento chiaro sul comportamento dell'Italia nei confronti della prevedibile nuova ondata di profughi, a scadenza vicinissima;

che gli appelli del Governo alla solidarietà ed all'atteggiamento comune dei nostri *partners* sono un'azione doverosa, che lascerà comunque, in base alla passata esperienza, il tempo che trova;

che l'unico organismo internazionale capace di mettere in piedi un'azione pacificatrice d'intervento con mezzi militari nei prossimi giorni è la NATO;

che la NATO, per bocca del suo Segretario generale, ha fatto sapere che ad una simile azione non ci pensa nemmeno;

che l'atteggiamento delle autorità militari del Supremo Comando Atlantico è fortunatamente basato su di una seria, matematica valutazione dell'entità del rischio e della capacità di farvi fronte con successo;

che, nelle sopradescritte condizioni, il problema di gran lunga prioritario è quello di far sapere al Paese – e soprattutto agli albanesi – come ci comporteremo di fronte ad una massiccia ondata di profughi:

impegna il Governo:

a dichiarare con cristallina chiarezza:

a) se, nell'ipotesi dell'arrivo di una massiccia ondata di profughi, questi verranno accolti e che misure sono predisposte affinché l'accoglienza sia organizzata in maniera seria, efficace, degna di un paese civile;

b) se, nell'ipotesi di cui sopra, i profughi verranno respinti».

4

JACCHIA

Il senatore FOLLONI intervenendo sulle proposte di risoluzione osserva che le differenze sono rilevanti e che si potrebbe trovare un punto di intesa modificando alcune parti della proposta del presidente Migone. In particolare, si potrebbe attenuare la condanna sugli impedimenti relativi alle telecomunicazioni in quanto ai giornalisti stranieri è stato comunque concesso di svolgere la propria attività in Albania: ciò potrebbe corrispondere ad una misura di emergenza già praticata anche dagli Stati Uniti durante la guerra del Golfo nonchè, con un'analogia più ridotta, anche a Bologna allorchè in concomitanza di disordini all'università si chiuse una radio privata. Non concorda con la proposta di minacciare l'Albania di isolamento internazionale in quanto vi sono ben altri paesi in Europa che violano i diritti umani, e nella fattispecie la Turchia, che non sono mai stati sottoposti ad un tale tipo di pressione. Manifesta quindi riserve sul punto 3 della risoluzione presentata dal presidente Migone.

Il senatore PORCARI si associa alle considerazioni testè espresse dal collega Folloni e ritiene che condizionare tassativamente l'impegno economico nei confronti dell'Albania corrisponde in effetti ad un vero e proprio embargo; lungi dal voler difendere il governo di Berisha, non appartenente certo alla destra liberal-democratica, esprime il timore che un atteggiamento troppo drastico non contribuisca affatto alla risoluzione del problema.

Il senatore JACCHIA concorda grosso modo con la risoluzione del presidente Migone, cui ritiene necessario aggiungere un impegno nei confronti dell'eventualità di un esodo di massa per chiarire all'opinione pubblica quali siano i provvedimenti che il Governo adotterebbe.

Il senatore PIANETTA teme fortemente che ciò incentivi questa possibilità e quindi propone di sfumare questo punto.

Il senatore ANDREOTTI ritiene utile menzionare il Consiglio d'Europa fra gli organi internazionali coinvolti e aggiungere alla

fine un riferimento al traffico di droga. Si dichiara peraltro contrario ad inserire previsioni circa eventuali esodi verso l'Italia.

Dopo che il senatore VERTONE si è associato alle considerazioni dei colleghi Folloni, Andreotti e Pianetta, il sottosegretario FASSINO propone una serie di modifiche che vengono incontro alle perplessità sollevate.

A seguito di ciò il presidente MIGONE dà quindi lettura del testo risultante dalle modificazioni proposte:

«La 3^a Commissione permanente:

udite le dichiarazioni del Ministro degli affari esteri sulla situazione, sempre più grave, creatasi in Albania, considerati i legami e le particolari responsabilità dell'Italia nei confronti del popolo albanese:

impegna il Governo:

1) a intensificare l'azione intrapresa nel quadro UE, OSCE, Consiglio d'Europa e con le istituzioni finanziarie e internazionali per una soluzione della questione albanese e, in termini immediati, allo scopo di inviare missioni *in loco*;

2) a confermare in primo luogo al Governo e a tutte le forze politiche albanesi come l'impegno dell'Italia e della Comunità internazionale nei confronti dell'Albania esiga un dialogo tra le forze politiche che abbia come obiettivo la definizione delle tappe con cui ripristinare una normalità democratica e giungere a nuove elezioni legislative da realizzarsi con una legge, modalità procedurali e libertà dei *media* che garantiscano una piena rappresentatività del Parlamento;

3) a richiamare le autorità albanesi al rispetto dell'attività di tutti gli organi di informazione;

4) a sottolineare, in particolare, come misure di repressione politica, in alternativa al metodo del dialogo, determinerebbero l'isolamento totale del Governo albanese con tutte le conseguenze del caso;

5) ad accertare eventuali responsabilità di enti e persone di nazionalità italiana nel deterioramento della situazione albanese, anche in relazione al pesante traffico di droga registrato nei porti dell'Albania».

2

MIGONE

Il PRESIDENTE avverte quindi che in relazione alla presentazione del testo di cui ha dato lettura, i presentatori hanno ritirato le risoluzioni nn. 1, 3 e 4.

Il senatore JACCHIA, e il senatore PROVERA insistano affinché venga inserito il seguente capoverso:

«6) a prendere tutte le misure necessarie per prevenire esodi massicci e incontrollabili».

Il presidente MIGONE pone ai voti la proposta dei senatori Jacchia e Provera che risulta respinta.

Pone quindi ai voti il testo della risoluzione n. 2 annunciato.

La Commissione approva.

La seduta è tolta alle ore 16,55.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 5 MARZO 1997

51^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C04^a, 0039^o)

Il presidente GUALTIERI prospetta l'opportunità che al termine della seduta odierna sia convocata la Sottocommissione per i pareri per esprimere, ai sensi dell'articolo 40, comma 11 del Regolamento, il parere sull'emendamento 18.0.9 al disegno di legge n. 1918 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) all'esame della Commissione lavoro. Tale emendamento intende favorire l'avviamento al lavoro di giovani inoccupati di età non superiore ad anni 28; agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo aggiuntivo recato nell'emendamento si vorrebbe provvedere mediante riduzioni delle autorizzazioni di spesa per il triennio 1997-1999 in favore del Ministero della difesa nell'ordine di 3.150 miliardi di lire per ciascun anno. Auspica che la Sottocommissione pareri valuti con particolare attenzione la suddetta proposta emendativa considerando che una così drastica riduzione delle risorse della difesa potrebbe recare grave nocimento all'efficienza del nostro strumento militare.

IN SEDE DELIBERANTE

(768) COSTA. - *Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale*

(769) COSTA. - *Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943*

(1312) DEMASI e COZZOLINO. - *Norme integrative della legge 31 gennaio 1992, n. 159, in materia di attribuzione della nomina a sottotenente a titolo onorifico anche agli allievi sergenti di complemento*

(1718) FOLLIERI ed altri. - *Modifica dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 159, concernente attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale*

(1408) Deputato CAVERI. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi ufficiali delle regie accademie e agli allievi ufficiali di complemento dei corsi interrotti l'8 settembre 1943, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1408 e approvazione con modificazioni. Discussione, congiunzione e assorbimento dei disegni di legge nn. 768, 769, 1312 e 1718)

Il relatore DE GUIDI riferisce sui disegni di legge nn. 768, 769, 1312 e 1718 rilevando che sono tutti volti a riconoscere a titolo onorifico il grado di sottotenente ad alcune categorie di allievi di corsi di istruzione militare non previsti dal disegno di legge n. 1408 per il quale aveva già svolto la relazione nella seduta del 20 novembre 1996. In particolare il disegno di legge n. 768 prevede il suddetto riconoscimento a coloro che alla data dell'8 settembre 1943 avevano prestato servizio per un periodo non inferiore a tre mesi in qualità di allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori, nei battaglioni di istruzione, altrimenti detti corsi preparatori ai corsi allievi ufficiali di complemento. Il disegno di legge n. 769 riconosce il grado di sottotenente a coloro che frequentavano il corso di ufficiali di complemento nell'esercito con i battaglioni di istruzione mobilitati; mentre il disegno di legge n. 1312 fa riferimento ai cittadini italiani che alla data dell'8 settembre 1943 erano studenti universitari collocati in licenza nel 1943 e richiamati per frequentare i corsi allievi sergenti. Il suddetto disegno di legge prevede peraltro che il grado è riconosciuto a condizione che durante tali corsi gli studenti abbiano svolto compiti non solo didattici ma connessi con operazioni di guerra. Infine il disegno di legge n. 1718 riconosce il grado a coloro che frequentavano il XVI corso 1942/1943 di integrazione della regia accademia dell'aeronautica.

Il relatore propone quindi di proseguire la discussione dei suddetti disegni di legge congiuntamente al disegno di legge n. 1408.

La Commissione conviene.

Il RELATORE propone quindi di assumere quale testo base della discussione il disegno di legge n. 1408. Conviene la Commissione ed il relatore presenta l'emendamento 1.1 volto a sostituire l'articolo 1 del disegno di legge n. 1408 al fine di riconoscere il grado di sottotenente a tutte le categorie indicate negli altri disegni di legge all'attenzione della Commissione. Avverte poi che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore LORETO, nel ringraziare il relatore per la compiuta analisi dei disegni di legge in titolo, dichiara di condividere l'emendamento 1.1 che risponde alle attese di coloro che a diverso titolo dovettero interrompere i corsi di istruzione militare alla data dell'8 settembre 1943; preannuncia quindi il voto favorevole della sua parte politica sia sull'emendamento del relatore sia sul disegno di legge n. 1408.

Il senatore AGOSTINI, rilevando che il provvedimento è molto atteso da una vasta platea di allievi ufficiali che non poterono conseguire il grado di sottotenente a causa dell'incalzare degli eventi del 1943, preannuncia il voto favorevole del Gruppo del partito popolare all'emendamento 1.1 del relatore.

Il senatore PELLICINI condivide le valutazioni dei precedenti oratori ed afferma che il Gruppo di Alleanza nazionale è favorevole al provvedimento che rappresenta un giusto riconoscimento morale a coloro che non poterono concludere i diversi corsi di istruzione militare per il sopravvenire degli eventi del 1943.

Il senatore MANFREDI, nel condividere il disegno di legge n. 1408 e la proposta di modifica del relatore, rileva che occorrerebbe delineare una normativa di carattere generale sui riconoscimenti di grado a titolo onorifico.

Dopo che il presidente GUALTIERI ha auspicato che il senatore Manfredi si faccia promotore di una iniziativa legislativa in tal senso, interviene il senatore CECCATO che esprime l'avviso favorevole della sua parte politica su un provvedimento atteso da una vasta platea di cittadini che frequentavano i corsi di istruzione militare alla data dell'8 settembre 1943.

Il senatore DANIELI afferma che il riconoscimento del grado di sottotenente a titolo onorifico assume un alto valore morale per coloro che non poterono terminare i corsi a causa dei sopraggiunti eventi del settembre del 1943.

Conclusa la discussione generale, replica brevemente il relatore DE GUIDI che manifesta soddisfazione per l'ampio consenso registratosi sul disegno di legge 1408; considera interessante altresì la proposta di una normativa di carattere generale avanzata dal senatore Manfredi, pur se ritiene necessario dare immediata risposta a coloro che attendono da anni il riconoscimento del grado di sottotenente.

Il sottosegretario BRUTTI esprime a nome del Governo avviso favorevole sia sul disegno di legge n. 1408 sia sull'emendamento 1.1 del relatore; infatti in tal modo si risponde finalmente alle aspettative di numerosi allievi ufficiali che non poterono completare i corsi a causa del sopraggiungere degli avvenimenti del settembre del 1943.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1408 assunto quale testo base della discussione.

Con successive votazioni sono approvati l'emendamento 1.1 del relatore (interamente sostitutivo dell'articolo 1), gli articoli 2 e 3 e il disegno di legge nel suo complesso così come modificato, risultando conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 768, 769, 1312 e 1718.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della odierna seduta per il parere sull'emendamento 18.09 al disegno di legge n. 1918, deferito alla 11^a Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1408**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«È riconosciuto a titolo onorifico il grado di sottotenente ai cittadini italiani che alla data dell'8 settembre 1943:

a) frequentavano i corsi allievi ufficiali presso le regie accademie militari ovvero i corsi allievi ufficiali di complemento;

b) avevano prestato servizio per un periodo non inferiore a tre mesi in qualità di allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori, nei battaglioni di istruzione altrimenti detti corsi preparatori ai corsi allievi ufficiali di complemento;

c) frequentavano il corso di ufficiale di complemento dell'esercito con i battaglioni di istruzione mobilitati;

d) erano studenti universitari collocati in licenza nel 1943 e richiamati per frequentare i corsi allievi sergenti qualora, durante i corsi, abbiano svolto compiti anche connessi con operazioni di guerra;

e) frequentavano il XVI corso 1942/1943 di integrazione della regia accademia dell'aeronautica».

Consequentemente sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi di istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente, interrotti l'8 settembre 1943».

1.1

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 5 MARZO 1997

58^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 9,15.**Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C06^a, 0009^o)

Il presidente ANGIUS comunica alla Commissione che, alcuni componenti della stessa hanno sollecitato un chiarimento da parte del Ministro delle finanze circa l'emananda disciplina riguardante la nuova imposta regionale sulle attività produttive. Il ministro Visco si è dichiarato disponibile ad offrire tutti i chiarimenti in materia, che potrebbero essere dati nel corso di una apposita audizione da svolgersi nella prossima settimana. Per quanto concerne il disegno di legge n. 1822 il Presidente rileva l'opportunità di procedere nella giornata di oggi alla illustrazione degli emendamenti per poi passare alla loro votazione nelle sedute della prossima settimana. In tal modo sarà possibile per i senatori valutare attentamente gli emendamenti presentati, anche al fine di verificare possibili convergenze su alcune proposte emendative. Ricorda infine che, come già comunicato nell'integrazione dell'ordine del giorno, sarà necessario esprimere un parere alla 5^a Commissione permanente su una copertura in difformità ai sensi dall'articolo 40, comma 11 del Regolamento. L'espressione di tale parere potrebbe avvenire nella seduta pomeridiana di oggi.

Sull'ordine dei lavori illustrato dal Presidente conviene la Commissione.

Sempre in ordine ai lavori della Commissione, il senatore D'ALÌ rileva la necessità di esaminare al più presto i provvedimenti relativi all'istituzione di case da gioco. Inoltre vi è l'urgenza di concludere quanto prima l'esame delle proposte di istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Banco di Napoli, tenuto conto del fatto che proprio in

questi giorni si vanno assumendo importanti decisioni sulla ristrutturazione di tale Banco, soprattutto con riferimento al trasferimento dei crediti in sofferenza, che dovrebbero formare oggetto dell'attenzione della Commissione di inchiesta.

Sulla sollecitazione del senatore D'Alì si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori PEDRIZZI, COSTA, BIASCO, SARTORI, PASQUINI e AZZOLLINI, i quali concordano con la necessità di giungere al più presto al varo della Commissione, seppure esprimendo diverse valutazioni circa l'operazione di salvataggio del Banco di Napoli.

Il presidente ANGIUS, rispondendo alle richieste del senatore D'Alì, concorda pienamente sull'urgenza di esaminare le proposte di istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Banco di Napoli, facendo peraltro presente che la discussione generale su tali documenti potrà iniziare già nella seduta pomeridiana di oggi. Con riferimento ai provvedimenti relativi all'istituzione di case da gioco, fa presente che sono stati già avviati gli opportuni contatti con il Presidente della 1^a Commissione permanente, in quanto tali disegni di legge dovranno essere esaminati dalle Commissioni riunite 1^a e 6^a.

La seduta termina alle ore 9,45.

59^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
THALER AUSSERHOFER

La seduta inizia alle ore 15,20.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

IN SEDE CONSULTIVA

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Parere su emendamento alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11 del Regolamento: contrario)

Riferisce alla Commissione il senatore BONAVITA, il quale specifica che, ai sensi dell'articolo 40, comma 11 del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sull'utilizzo di stanziamenti

di bilancio per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio annuale e pluriennale con la legge finanziaria. L'emendamento 18.0.9, volto ad inserire un ulteriore articolo dopo l'articolo 18 del disegno di legge n. 1918, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, prevede l'attuazione di progetti per lavori socialmente ed ambientalmente utili per complessivi 3.500 miliardi. Di questi 3.500, 150 miliardi sono reperiti utilizzando stanziamenti previsti in capitoli di bilancio riferiti al Ministero del tesoro. In particolare si prevede l'utilizzazione di 50 miliardi dal capitolo 4531 (spese di parte corrente) che si riferisce alle somme da assegnare all'AIMA per attività relative all'espletamento dei compiti per l'attuazione degli interventi disposti dall'Unione europea; tale capitolo presenta uno stanziamento di competenza per complessivi 55 miliardi. Ulteriori 50 miliardi vengono reperiti attraverso l'utilizzazione delle somme previste dal capitolo 4532 (spese di parte corrente) che si riferisce a somme da assegnare sempre all'AIMA per l'espletamento dei compiti di istituto; tale capitolo presenta uno stanziamento per complessivi 117 miliardi. Infine ulteriori 50 miliardi vengono reperiti attingendo al capitolo 8017 (spese in conto capitale), che si riferisce ad oneri per la ricapitalizzazione degli istituti di credito e di diritto pubblico, ai sensi della legge n. 218 del 1990, cosiddetta «legge Amato» per la trasformazione in spa degli istituti di credito pubblico. Lo stanziamento complessivo di tale capitolo è di 100 miliardi.

Il relatore fa quindi presente che le modalità di copertura dell'emendamento in questione non possono essere condivise, sia per la riduzione di stanziamenti relativi a settori particolarmente delicati, sia in relazione al peso relativo di tali riduzioni che, in un caso, costituiscono il sostanziale azzeramento dello stanziamento stesso. Ritiene pertanto di proporre alla Commissione di esprimere un parere contrario, pur dichiarando di condividere l'indirizzo di fondo di approntare strumenti adeguati per affrontare il grave problema della disoccupazione giovanile.

Si apre il dibattito.

A giudizio del senatore D'ALÌ la proposta di parere contrario formulata dal relatore va nella giusta direzione, in quanto non possono essere condivise le riduzioni degli stanziamenti a danno dell'AIMA.

Interviene quindi il senatore ROSSI, il quale concorda con l'espressione di un parere contrario giudicando inopportuno prevedere finanziamenti statali per progetti di lavori socialmente utili che, invece, dovrebbero essere predisposti con risorse assegnate agli enti locali.

Il senatore ALBERTINI sottolinea il rilievo dell'emendamento proposto da Rifondazione comunista nell'ambito del disegno di legge n. 1918. Esso infatti consente di porre al centro dell'azione di governo una iniziativa volta a contrastare il grave fenomeno della disoccupazione giovanile attraverso la predisposizione di progetti di lavori socialmente ed ambientalmente utili, in grado di rilanciare settori economici strategici quali la tutela ambientale e la tutela del patrimonio storico-artistico.

Dichiara inoltre di non condividere la valutazione critica del relatore circa la inopportunità delle modalità di copertura degli oneri aggiuntivi.

Il senatore COLLINO si esprime a favore della proposta avanzata dal relatore di formulare un parere contrario.

Il senatore BIASCO concorda con la proposta avanzata dal relatore, sottolineando la sua contrarietà anche in merito alla riduzione degli stanziamenti per il settore della Difesa.

Interviene quindi il senatore PASQUINI, a giudizio del quale la lotta alla disoccupazione giovanile può essere efficacemente condotta solo con interventi sul mercato del lavoro, con incentivi alle imprese, e con misure mirate nel settore del credito e del prelievo fiscale sulle imprese. Non può infatti sfuggire il rischio che i progetti per lavori socialmente utili, invece di creare un tessuto solido di imprese e di creare realmente nuovi posti di lavoro, si trasformino in strumenti di interventi meramente assistenziali.

Interviene per la replica il relatore BONAVITA, il quale fa presente che l'emendamento presentato dal Gruppo di Rifondazione Comunista, avrebbe potuto essere utilmente discusso in sede di esame dei documenti di bilancio per recepire le eventuali risorse aggiuntive per attivare progetti per lavori socialmente utili.

Nel merito della proposta, ritiene che il carattere congiunturale di tali progetti non consenta di intaccare la natura strutturale della disoccupazione giovanile. Da questo punto di vista appare più utile seguire la strada di attivare quanto prima le risorse disponibili per utilizzare i cofinanziamenti della Comunità europea.

La presidente THALER AUSSERHOFER avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore ALBERTINI ribadisce il giudizio critico di Rifondazione comunista sulla politica del Governo sul fronte occupazionale, rilevando l'assenza di iniziative concrete volte ad affrontare il dramma della disoccupazione giovanile. Ritiene peraltro che la sua parte politica non potrà più oltre consentire il prolungarsi di questa inerzia su una questione tanto delicata.

In dissenso dal Gruppo di Alleanza nazionale, il senatore BOSELLO preannuncia il suo voto di astensione, sottolineando che la lotta alla disoccupazione nelle società industriali a tecnologia avanzata può essere efficacemente condotta esclusivamente attraverso un programma di istruzione continua - anche al di fuori dei normali percorsi scolastici - che prepari le nuove generazioni alle nuove forme di lavoro.

Posta ai voti, viene quindi accolta, con l'astensione del senatore Bosello e il voto contrario del senatore Albertini, la proposta del relatore Bonavita di esprimere parere contrario.

IN SEDE REFERENTE

(1822) *Istituzione dell'Ente tabacchi italiani*

(1597) *PEDRIZZI ed altri - Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio 1997.

Il Presidente THALER AUSSERHOFER avverte che, prima di passare all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1822, assunto come testo base, si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno.

Il senatore D'ALÌ illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1822

considerata la particolare complessità ed importanza economico-sociale della materia ed il rilievo che essa assume nella creazione di sempre più ampie fasce di libero mercato e di libera concorrenza in Italia:

impegna il Governo

a che, nel piano di privatizzazione dell'Ente tabacchi italiani da presentarsi al Parlamento ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1822, si tenga conto: della ripartizione delle attività da privatizzare per settori produttivi e per area di interesse geografico; del valore di mercato dei beni conferiti nelle singole società; dell'obiettivo di un rapido ed efficace collocamento delle azioni delle società costituite sul mercato mobiliare; delle previsioni statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano».

(0/1/1822/6)

D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1822,

considerata la particolare complessità ed importanza economico-sociale della materia ed il rilievo che essa assume nella creazione di sempre più ampie fasce di libero mercato e di libera concorrenza in Italia: premesso che la produzione e la prima trasformazione del tabacco interessa vaste zone del Paese e particolarmente il Veneto, l'Umbria, l'Abruzzo, la Campania, la Toscana e la Puglia, maggiormente vocate al tabacco; considerato che in talune di queste zone e particolarmente nel Sud, non esistono, allo stato attuale, nè alternative produttive nè altre possibilità di lavoro, tant'è che sono stati raggiunti particolari accordi

per lo sviluppo dell'occupazione con notevoli stanziamenti pubblici; considerato che per l'attuale produzione della quota assegnate dalla Unione europea di 132.800 tonnellate, l'occupazione della filiera è pari a circa 250.000 unità ed interessa oltre 40.000 aziende coltivatrici;

impegna il Governo:

affinchè nella trasformazione dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato in ente pubblico e nella successiva fase di privatizzazione, venga, attraverso accordo sull'utilizzo di tabacco nazionale, salvaguardato il complesso produttivo ed occupazionale del settore agricolo del tabacco».

(0/2/1822/6)

D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Il senatore CADDEO illustra quindi i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato

nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1822

visto l'articolo 3 che dispone dei beni e del personale estranei all'Ente, prevedendo che il Ministro determini con decreto la composizione del patrimonio iniziale dell'Ente e deliberi in ordine alle attività diverse da quelle produttive e commerciali;

considerato che sulla base dell'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la Regione autonoma della Sardegna ha competenza piena sui beni demaniali e patrimoniali non legati all'esercizio di monopoli fiscali; visto che il Ministero dell'ambiente sta realizzando complessi interventi di bonifica e di valorizzazione del compendio di Molentargius, una zona umida tutelata dalla Convenzione internazionale di Ramsar, nell'area urbana di Cagliari; considerato che l'intervento è finanziato dal Parlamento con 120 miliardi stanziati nel 1988; visto che i lavori interessano anche siti e strutture all'interno delle saline di Cagliari di proprietà dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato e sono tesi anche a liberare le saline dall'inquinamento; visto che i Monopoli incomprensibilmente si rifiutano di consegnare al Ministero dell'ambiente i siti e le strutture interessate dai lavori pregiudicando così la loro corretta esecuzione e la loro funzionalità; considerato che in particolare è indilazionabile la consegna al Ministero dell'ambiente del Canale di basso fondo, dell'Idrovora del Rollone, del Canale Mortu e dell'edificio «Sali Scelti»; considerato che non è possibile attendere la concreta istituzione dell'Ente tabacchi italiani con il conseguente scorporo di beni demaniali e patrimoniali non interessati alla costituzione dell'ente ed il loro trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna;

impegna il Governo

a dare la disponibilità al Ministero dell'ambiente e successivamente al concessionario dei lavori dei siti e delle strutture interessate dai lavori in progetto ed in particolare il Canale di basso fondo, l'Idrovora del Rollone, il Canale Mortu, l'edificio dei «Sali scelti» in modo che tutte le opere di bonifica e di valorizzazione della zona umida del Molentargius possano essere realizzate senza creare contenziosi e col conseguimento della loro piena funzionalità».

(0/3/1822/6)

CADDEO

«Il Senato,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1822,

vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 che ha escluso la Sardegna dal regime di monopolio per l'estrazione, la produzione, la raccolta, l'introduzione e la vendita del sale che invece ha interessato il restante territorio nazionale; visto l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha previsto che dovessero rimanere in proprietà dello Stato «i beni e i diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali»; visto che il predetto articolo 14 ha disposto che il mantenimento di questi beni da parte dell'Amministrazione statale possa avere efficacia non a tempo indeterminato, ma al contrario soltanto «finchè duri tale condizione» di connessione con l'espletamento di servizi di competenze statali ovvero di monopolio fiscale; considerato che la Regione autonoma della Sardegna ha competenza piena, primaria ed esclusiva in materia di «esercizio di diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline»; visto che con l'articolo 8 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, è stata disposta l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 1993, del quinto comma dell'articolo 2 della legge n. 467 del 1982, stabilendo in tal modo la fine del monopolio della commercializzazione del sale e la sua sostanziale liberalizzazione; considerato che conseguentemente sono venute a mancare le ragioni per cui i beni demaniali e patrimoniali delle saline di Cagliari e di Carloforte Sant'Antioco non furono temporaneamente trasferiti alla Regione; visto l'articolo 3, comma 8, del presente disegno di legge in base al quale il Ministro delle finanze dovrà disporre con decreto in ordine alle attività diverse da quelle produttive e commerciali, diverse cioè da quelle dell'Ente tabacchi italiani;

impegna il Governo:

a trasferire alla Regione autonoma della Sardegna con le procedure previste per l'attuazione dello statuto speciale le saline di Cagliari e di Carloforte e Sant'Antioco».

(0/4/1822/6)

CADDEO

Il presidente THALER AUSSERHOFER dà quindi conto del parere espresso sul testo e sugli emendamenti dalla 5^a Commissione permanente.

In sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 il senatore COLLINO si sofferma in particolare sull'emendamento 1.17, volto a prevedere il prolungamento del periodo entro il quale l'Ente tabacchi è trasformato in società per azioni. L'emendamento 1.40, invece, prevede la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica relativamente alla proprietà e al collocamento delle partecipazioni azionarie della società nella quale è trasformato l'Ente tabacchi. Tale emendamento prevede inoltre un meccanismo di prelazione a favore dei dipendenti dei tabaccai e dei gestori.

Rinuncia invece ad illustrare i rimanenti emendamenti di cui è primo firmatario riferiti all'articolo 1.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 1.20, volto ad evitare che l'Ente tabacchi sia successivamente trasformato in più società per azioni: la sua parte politica ritiene infatti che un eventuale spezzettamento in una pluralità di società per azioni si risolva in un obiettivo ostacolo ad una effettiva privatizzazione dell'Ente tabacchi.

L'emendamento 1.33, invece, è finalizzato ad evitare che il Ministero del tesoro conservi una quota maggioritaria del capitale sociale della futura società per azioni. A suo giudizio è necessario garantire anche una stabilità dell'aliquota dell'accisa successivamente al collocamento della maggioranza del capitale della futura società per azioni. A tale fine rispondono i successivi emendamenti 1.36, 1.34 e 1.35. Rinuncia infine ad illustrare l'emendamento 1.2.

Il senatore D'ALÌ, dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.3, illustra l'emendamento 1.12, finalizzato ad evitare una *vacatio* per quanto riguarda i poteri del consiglio di amministrazione, nonché l'emendamento 1.13, volto a garantire il trasferimento all'Ente tabacchi italiani di tutte le attività attualmente esercitate dall'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato.

L'emendamento 1.15, prosegue l'oratore, prevede una serie di adempimenti a partire dall'istituzione dell'Ente, ed in particolare l'adozione dello statuto dell'Ente stesso da parte del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda invece gli emendamenti 1.21 e 1.22, sottolinea l'orientamento del Gruppo di Forza Italia favorevole alla previsione di più società per azioni alle quali trasferire le diverse attività esercitate dall'Ente.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 1.4 e 1.7, di contenuto analogo all'emendamento 1.41 del senatore Biasco.

Il senatore BIASCO illustra congiuntamente gli emendamenti 1.41, 1.5 e 1.6 finalizzati ad attribuire all'istituendo Ente tabacchi italiani tutte le attività esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di

Stato, eliminando quindi la esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, come previsto dal disegno di legge governativo. Illustra quindi gli emendamenti 1.42, 1.26 e 1.29, - di analogo contenuto - finalizzati tra l'altro, a riservare una quota del 10 per cento del valore del capitale sociale ai dipendenti dell'Ente, ai gestori e ai rivenditori dei generi di monopolio.

Rinuncia infine ad illustrare l'emendamento 1.39.

Il senatore ALBERTINI dopo aver rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.9, 1.11 e 1.14, di contenuto sostanzialmente analogo all'emendamento 1.41, si sofferma in particolare sull'emendamento 1.16, volto a garantire che l'attività dell'Ente sia disciplinata anche dalle leggi vigenti e per gli enti di diritto pubblico e sull'emendamento 1.18, finalizzato a prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla trasformazione dell'Ente in s.p.a. predisposta dal Ministro delle finanze.

Per quanto riguarda la futura società per azioni la sua parte politica ritiene opportuno lasciare al momento impregiudicata la scelta se l'Ente dovrà trasformarsi in una o più società per azioni: a tal fine illustra l'emendamento 1.19. Illustra quindi l'emendamento 1.32, finalizzato, tra l'altro, a costituire un fondo nazionale per la riconversione e la reindustrializzazione delle aziende operanti nel settore della produzione e trasformazione del tabacco.

Per quanto riguarda gli assetti azionari della società il senatore VENTUCCI sottolinea il carattere di indirizzo dell'emendamento 1.31, specificando che la sua parte politica ritiene essenziale evitare, dopo la trasformazione dell'Ente in società per azioni, la costituzione di un nuovo monopolio.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, prende la parola il senatore D'ALÌ, che si sofferma in particolare sugli emendamenti 2.1 e 2.2, finalizzati, tra l'altro, a specificare meglio le disposizioni relative agli organi, allo statuto ed ai regolamenti del nuovo Ente. Illustra inoltre l'emendamento 2.18 finalizzato a prevedere che il controllo della Corte dei conti esercitato sulla gestione finanziaria dell'Ente sia svolto secondo procedure e strumenti ordinari.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 2.20.

Il senatore BIASCO illustra l'emendamento 2.3, volto a specificare la composizione del comitato paritetico, nonché gli emendamenti 2.9 e 2.19, sempre riferiti alla composizione del predetto comitato consultivo. Illustra inoltre l'emendamento 2.15, relativo alla predisposizione del piano di riassetto globale delle attività dell'ente.

Il senatore COLLINO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.10, mentre si sofferma sull'emendamento 2.16, relativo alla predisposizione del piano di riassetto globale delle attività dell'ente e del relativo schema di piano industriale.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 2.8, sottolineando la necessità di specificare meglio la composizione e le funzioni del comitato consultivo paritetico.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, il senatore BIASCO illustra l'emendamento 3.1, ribadendo l'orientamento della sua parte politica ad attribuire la globalità delle attività esercitate dall'Azienda dei Monopoli all'istituendo Ente. Rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.16.

Il senatore D'ALÌ illustra congiuntamente gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.15, ribadendo la necessità di mantenere l'unicità aziendale per tutte le attività attualmente esercitate dai Monopoli. Per quanto riguarda invece il patrimonio dell'Ente, la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 è motivata dalla necessità di evitare il rischio che la dotazione iniziale di tale fondo sia assolutamente insufficiente. Sempre in merito al patrimonio dell'ente, è opportuno che il Ministro individui un piano di dismissione relativamente ai beni già appartenenti ai Monopoli non conferiti all'Ente. Illustrando poi l'emendamento 3.12, sottolinea l'esigenza che la emissione di obbligazioni da parte dell'Ente - facoltà sulla quale egli esprime un giudizio non positivo - sia effettuata in linea con il piano di privatizzazione. Rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 3.13.

Il senatore ALBERTINI illustra gli emendamenti 3.2 e 3.14, coerenti con l'indirizzo di trasferire all'Ente tabacchi tutte le attività svolte dai Monopoli, e rinuncia invece ad illustrare l'emendamento 3.8.

Dopo che il senatore ROSSI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.18, vengono dati per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore BONAVITA dà conto dell'emendamento 4.1, tendente ad istituire un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze nel quale è inserito il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Tale personale viene poi progressivamente trasferito all'Ente tabacchi in base ai fabbisogni previsti sulla base delle strategie produttive e commerciali e dei relativi processi di ristrutturazione.

Il senatore BIASCO dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 4.3, soppressivo del comma 1, dà conto dell'emendamento 4.8, anch'esso istitutivo di uno speciale ruolo ad esaurimento del Ministero delle finanze nel quale viene inserito il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, destinato ad essere distaccato temporaneamente presso l'Ente tabacchi, e successivamente presso la società derivante dalla trasformazione di quest'ultimo Ente. Illustra quindi l'emendamento 4.18 tendente a precisare che il predetto personale inserito nel ruolo speciale ad esaurimento resta iscritto al fondo di previdenza di cui all'articolo 17, comma 4 della legge n. 25 del 1986. Dà conto infine dell'emendamento 4.20, soppressivo del comma 8.

Il senatore D'ALÌ, rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 4.2, 4.9 e 4.16, peraltro identici nel contenuto, rispettivamente, agli emendamenti 4.3, 4.8 e 4.18 del senatore Biasco.

Il senatore ALBERTINI illustra l'emendamento 4.5 finalizzato anch'esso all'istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero delle finanze nel quale dovranno essere inseriti i dipendenti attualmente addetti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Tali dipendenti, attraverso l'istituto del comando, potranno prestare il loro servizio presso l'Ente tabacchi italiani e anche presso l'eventuale successiva società per azioni. Viene anche prevista la possibilità di utilizzare il personale in esubero in attività di contrasto dell'evasione fiscale o presso altre amministrazioni pubbliche. Il senatore Albertini dà quindi conto dell'emendamento 4.7, soppressivo del comma 3, e dell'emendamento 4.12 di coordinamento formale. Ritira infine l'emendamento 4.13.

Il senatore COLLINO rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 4.4, 4.10 e 4.21, peraltro sostanzialmente identici agli emendamenti, rispettivamente, 4.3, 4.8 e 4.18 del senatore Biasco. Dà conto poi dell'emendamento 4.17, sostitutivo del comma 7, e tendente a precisare la posizione previdenziale del personale trasferito alla società per azioni.

Il senatore ROSSI illustra gli emendamenti 4.6, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.19 soppressivi, rispettivamente, dei commi 3, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 4.

In particolare il senatore ALBERTINI illustra l'emendamento 4.0.3 finalizzato a prevedere che i distributori automatici di sigarette possano essere installati esclusivamente in locali dove possa essere esercitato il controllo sul divieto di cui all'articolo 730, secondo comma, del codice penale. Egli dà quindi conto dell'emendamento 4.0.4 tendente a dettare una disciplina più restrittiva della propaganda

pubblicitaria, in forma anche indiretta di promozione e sponsorizzazione dei prodotti da fumo.

Il senatore D'ALÌ rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 4.0.1, peraltro di identico contenuto rispetto all'emendamento 4.0.3 testè illustrato dal senatore Albertini.

Il senatore ROSSI dopo aver rinunciato all'illustrazione dell'emendamento 4.0.2, identico ai precedenti 4.0.3 del senatore Albertini, e 4.0.1. del senatore D'Alì, dà conto dell'emendamento 4.0.5 tendente ad elevare dall'8 al 10 per cento la misura dell'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie. La misura si rende necessaria per tener conto del calo delle vendite che si è verificato recentemente a seguito dei noti inconvenienti incorsi nella gestione di alcune importanti lotterie.

La senatrice SARTORI illustra infine l'emendamento 4.0.6 diretto ad attribuire all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la facoltà di dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria, attività e servizi di natura industriale e commerciale. L'emendamento tende a prevedere una qualche elasticità di gestione per l'amministrazione stessa nelle more che potrebbero verificarsi del processo di trasformazione prima in ente pubblico e quindi in società per azioni.

Terminata l'illustrazione degli emendamenti, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1822**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «Ente tabacchi italiani» con le altre: «Ente italiano tabacchi».

1.1

COLLINO, PEDRIZZI

Al comma 1, sopprimere la parola: «italiani».

Conseguentemente, sopprimerla ove ricorra.

1.2

ROSSI

Al comma 1, sostituire la parola: «italiani» con la seguente: «italiano».

1.3

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

1.7

POLIDORO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

1.41

COSTA, BIASCO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

1.4

THALER AUSSEHOFER

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

1.8

COLLINO, PEDRIZZI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge per tutto il periodo della sua vigenza, dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

1.9

ALBERTINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione, le attività già attribuite all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

1.11

ALBERTINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività già attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

1.43

COSTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

1.5

BIASCO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

1.10 VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

1.6 BIASCO

Al comma 2, sostituire le parole: «di nomina» con le altre: «di insediamento».

1.12 D'ALÌ, COSTA, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «con esclusione» fino a: «lotterie».

1.13 D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie».

1.14 ALBERTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 60 giorni dalla sua istituzione dovranno essere emanati i seguenti provvedimenti:

a) adozione dello statuto dell'Ente da parte del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sentite le competenti commissioni parlamentari;

b) nomina degli organi ai sensi del successivo articolo 2;

c) determinazione del patrimonio ai sensi del successivo articolo 3».

1.15 D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «alle persone giuridiche private» con le altre: «agli enti di diritto pubblico».

1.16

ALBERTINI

Al comma 6, sostituirle le parole: «non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi» con le altre: «non prima di trentasei mesi».

1.17

COLLINO, PEDRIZZI

Al comma 6, dopo le parole: «in vigore della presente legge» sostituire le parole da: «con deliberazione del consiglio» fino alla fine del comma, con le altre: «Il Ministro delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro 45 giorni dalla data della richiesta, dispone i criteri sulla base dei quali il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b), procede entro i successivi tre mesi alla trasformazione dell'ente in società per azioni».

1.18

ALBERTINI

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «una o più».

1.19

ALBERTINI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «in una o più società per azioni» con le seguenti: «in una società per azioni».

1.20

ROSSI

Al comma 6, primo periodo sopprimere le parole: «una o».

1.21

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.23

ROSSI

Al comma 6, ultimo periodo sostituire le parole da: «una» fino a: «Ente» con le seguenti: «le relazioni relative alle proposte di trasformazione, anche parziale, dell'Ente».

1.22

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE

Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74. All'atto della collocazione sul mercato delle azioni della società dovranno prevedersi disposizioni che consentano la sottoscrizione prioritaria delle azioni stesse, fino ad un massimo del 10 per cento del valore del capitale sociale, da parte dei lavoratori dell'ente tabacchi italiani, dei gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».

1.42

COSTA, BIASCO

Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74. All'atto della collocazione sul mercato delle azioni della società dovranno prevedersi disposizioni che consentano la sottoscrizione prioritaria delle azioni stesse, fino ad un massimo del 10 per cento del valore del capitale sociale, da parte dei lavoratori dell'ente tabacchi italiani, dei gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».

1.25

THALER AUSSEHOFER

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74. All'atto della collocazione sul mercato delle azioni della società dovranno prevedersi disposizioni che consentano la sottoscrizione prioritaria delle azioni stesse, fino ad un massimo del 10 per cento del valore del capitale sociale, da parte dei lavoratori dell'ente tabacchi italiani, dei gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».

1.24

POLIDORO

Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74; vengono emanate con decreto del Ministro delle finanze disposizioni che consentono la sottoscrizione prioritaria di azioni della società fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse da parte di lavoratori dell'AAMS, gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».

1.44

COSTA

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al momento della costituzione della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74; vengono emanate con decreto del Ministro delle finanze disposizioni che consentono la sottoscrizione prioritaria di azioni della società fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse da parte di lavoratori dell'AAMS, gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».

1.26

BIASCO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al momento della costituzione della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74».

1.27

COLLINO, PEDRIZZI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al momento della costituzione della o delle società per azioni vengono emanate con decreto del Ministro delle finanze disposizioni che consentono la sottoscrizione prioritaria di azioni delle società fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse da parte di lavoratori dell'AAMS, gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».

1.28

BONAVITA, SARTORI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto della collocazione sul mercato delle azioni della Società dovrà prevedersi la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso e popolare».

1.29

BIASCO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto della collocazione sul mercato delle azioni della Società dovrà prevedersi la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso e popolare».

1.30

BONAVITA, SARTORI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto della collocazione sul mercato delle azioni della Società dovrà prevedersi la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso».

1.31

VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro tre mesi dalla trasformazione in società per azioni, le azioni devono essere immesse sul mercato mobiliare per la vendita, affinché entro i successivi dodici mesi il Ministero del tesoro abbia dismesso la sua quota di capitale sociale, che non potrà superare la misura del 49 per cento. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni, alle seguenti categorie:

- a) titolari o gestori di tabaccherie;
- b) dipendenti dell'Ente;
- c) distributori».

1.33

ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla trasformazione dell'ente in società per azioni, il Consiglio d'amministrazione deve deliberare il collocamento sul mercato azionario del 51 per cento del capitale sociale. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle quote ai seguenti soggetti:

- a) titolari o gestori di tabaccherie;
- b) dipendenti dell'ente;
- c) distributori».

1.36

ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla trasformazione dell'ente in società per azioni, il Consiglio d'amministrazione deve deliberare il collocamento sul mercato mobiliare del 51 per cento del capitale sociale. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle quote ai seguenti soggetti:

- a) titolari o gestori di tabaccherie;
- b) dipendenti dell'ente;
- c) distributori.

6-ter. Nei cinque anni successivi al collocamento sul mercato mobiliare del 51 per cento delle azioni dell'Ente, l'aliquota dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati non può subire variazioni».

1.34

ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla trasformazione dell'ente in società per azioni, il Consiglio d'amministrazione deve deliberare il collocamento sul mercato mobiliare del 51 per cento del capitale sociale. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle quote ai seguenti soggetti:

- a) titolari o gestori di tabaccherie;
- b) dipendenti dell'ente;
- c) distributori.

6-ter. Dal momento del collocamento sul mercato mobiliare delle azioni dell'Ente, l'aliquota dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati non può subire variazioni per un periodo di cinque anni».

1.35

ROSSI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente previo confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presenta il piano di risanamento e rilancio industriale. Il Ministro dell'industria, sentito il Ministro delle finanze e le organizzazioni sindacali, predisporrà programmi di riconversione e reindustrializzazione nei territori ove si ritiene vadano dismesse le attività aziendali nonché programmi di riconversione delle zone agricole adibite alla coltivazione del tabacco. A livello regionale, con il concorso dei soggetti economici ed istituzionali interessati, saranno definiti, in sede di trattativa decentrata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, piani territoriali di riconversione e reindustrializzazione delle attività da dismettere. A tal fine è stabilito un fondo nazionale per le riconversioni e reindustrializzazioni pari a lire 500 miliardi. All'onere derivante dallo stanziamento del fondo nazionale per le riconversioni e le reindustrializzazioni si provvede attraverso l'utilizzo degli utili dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, nonché mediante apposita riduzione dei capitoli di spesa per investimenti ed acquisti, e attraverso quota parte dei proventi da alienazioni patrimoniali realizzate nell'ambito del piano industriale. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, gli immobili non direttamente strumentali alle attività dell'ente o della società derivata, da attribuire al patrimonio disponibile dello Stato. Il Ministro delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, predispone un programma per la gestione ed alienazione di detto patrimonio, i cui proventi andranno in parte ad alimentare il piano di riconversione e reindustrializzazione, ed in parte ad alimentare in capitolo 1126, "Fondo per l'occupazione per la parte destinata ai lavori socialmente utili", dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Resta ferma la salvaguardia del patrimonio ecologico ed ambientale rappresentato dalle saline».

1.32

ALBERTINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A tal fine prima della trasformazione, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera in ordine alla proprietà e di collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori prevedendo la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso comprendente i dipendenti, i tabaccai e i gestori ai quali è consentita una sottoscrizione primaria fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 250. Lo schema di delibera del CIPE è preventivamente inviato alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di trenta giorni».

1.40

COLLINO, PEDRIZZI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'ente e la società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali connesse o complementari con quelle indicate al precedente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467».

1.37

COLLINO, PEDRIZZI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Ente e la Società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali, connesse o complementari con quelle indicate al precedente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più Società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467».

1.38

VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Ente e la Società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali, connesse o complementari con quelle indicate al precedente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più Società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467».

1.39

BIASCO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Organi, statuto, regolamenti, controllo*). - 1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra una terna di persone segnalate dalle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro (CNEL). Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente e presiede e convoca il Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione, rispettivamente, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e della Conferenza permanente tra stato-regioni. Il Consiglio di amministrazione:

- a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) approva il bilancio annuale, soggetto a certificazione contabile secondo le norme vigenti in materia di certificazione dei bilanci delle imprese;
- c) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dello scopo istituzionale. Le delibere di cui alle precedenti lettere a) e b) sono soggette ad approvazione del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2397 e seguenti del codice civile ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione, uno, del Ministro delle finanze e, due per ciascun dicastero, del Ministro del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il compenso spettante a ciascun membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259».

2.1

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra una terna di persone segnalate dalle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente e presiede e convoca il Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione, rispettivamente, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e della Conferenza permanente tra stato-regioni. Il Consiglio di amministrazione:

- a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) approva il bilancio annuale, soggetto a certificazione contabile secondo le norme vigenti in materia di certificazione dei bilanci delle imprese;

c) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dello scopo istituzionale. Le delibere di cui alle precedenti lettere a) e b) sono soggette ad approvazione del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

2.2

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «cui partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei tabaccai designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».

2.20

COSTA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «cui partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei tabaccai designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».

2.3

BIASCO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «cui partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei tabaccai designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».

2.4

COLLINO, PEDRIZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «quattro membri» con le altre: «sei membri».

2.5

COLLINO, PEDRIZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «quattro membri», aggiungere le seguenti: «di cui uno è obbligatoriamente il Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

2.6

ROSSI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Il compenso» fino alla fine del comma.

2.7

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Comitato consultivo di cui al precedente comma 2 è composto da un minimo di sei membri ripartiti in misura paritetica tra rappresentanti dell'Ente e dei sindacati firmatari del CCNL. Il Comitato ha il compito di indirizzo, controllo e sorveglianza finalizzato all'ottimizzazione degli interessi comuni nell'ambito aziendale. Nel caso di trasformazione in SpA o più SpA viene garantita la costituzione del Comitato Consultivo per quante siano le società derivanti dalla trasformazione dell'ETI».

2.8

VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Comitato consultivo di cui al precedente comma 2 è composto da un minimo di sei membri ripartiti in misura paritetica tra rappresentanti dell'Ente e dei sindacati firmatari del CCNL. Il Comitato ha il compito di indirizzo, controllo e sorveglianza finalizzato all'ottimizzazione degli interessi comuni nell'ambito aziendale. Nel caso di trasformazione in SpA o più SpA, viene garantita la costituzione del Comitato Consultivo per quante siano le società derivanti dalla trasformazione dell'ETI».

2.9

BIASCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Comitato consultivo di cui al precedente comma 2 è composto da un minimo di sei membri ripartiti in misura paritetica tra rappresentanti dell'Ente e dei sindacati firmatari del CCNL. Il Comitato ha il compito di indirizzo, controllo e sorveglianza finalizzato all'ottimizzazione degli interessi comuni nell'ambito aziendale. Nel caso di trasformazione in SpA o più SpA, viene garantita la costituzione del Comitato Consultivo per quante siano le società derivanti dalla trasformazione dell'ETI».

2.10

COLLINO, PEDRIZZI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato», con le seguenti: «è adottato».

2.11

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE

Al comma 6, sopprimere le parole da: «disciplina il» fino alla fine del comma.

2.12

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al Comitato stesso partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei rivenditori designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».

2.13

POLIDORO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al Comitato stesso partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei rivenditori designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».

2.19

COSTA, BIASCO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al Comitato stesso partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei rivenditori designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».

2.14

THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Presidente propone al Ministro delle finanze il piano di riassetto globale delle attività ed il relativo schema di piano industriale. L'approvazione del piano industriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, completa il procedimento di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

2.15

BIASCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Presidente propone al Ministro delle finanze il Piano di riassetto globale delle attività ed il relativo schema di Piano industriale. L'approvazione del Piano industriale sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, completa il procedimento di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

2.16

COLLINO, PEDRIZZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Presidente propone al Ministro delle finanze il Piano di riassetto globale delle attività ed il relativo schema di Piano industriale. L'approvazione del Piano industriale completa il procedimento di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

2.17 VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Al comma 9, sopprimere le parole da: «avvalendosi» fino alla fine del comma.

2.18 D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: «produttive e commerciali».

3.1 BIASCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «produttive e commerciali».

3.2 ALBERTINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «produttive e commerciali».

3.3 COLLINO, PEDRIZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «produttive e commerciali».

3.4 VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «produttive» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di cui al comma 2, articolo 1».

3.5 D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE

Al comma 1 sostituire le parole: «produttive e commerciali» con la parola: «globali» e sopprimere i commi 2 e 3.

3.6 D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

Sopprimere il comma 2.

3.7 D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.8 ALBERTINI

Sopprimere il comma 3.

3.9 D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tenuto» fino alle parole: «comma 3».

3.10 D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro delle finanze entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al presente comma presenterà alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle dismissioni o sull'eventuale utilizzo del patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non conferito all'Ente tabacchi italiano».

3.11 D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE

Al comma 5, sostituire le parole: «che sono emessi dall'Ente» con le seguenti: «che potranno essere emesse dall'Ente in linea con il piano di privatizzazione e quindi con specifico riferimento alla ripartizione in società dell'Ente».

3.12 D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel periodo di vigenza e prima di avviare il piano delle privatizzazioni, l'ente procederà alla rivalutazione dei beni patrimoniali ai sensi della legge n. 72 del 1983, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1983 in regime dell'esenzione fiscale».

3.13 D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE

Sopprimere il comma 8.

3.14

ALBERTINI

Sopprimere il comma 8.

3.15

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE

Sopprimere il comma 8.

3.16

BRIASCO

Sopprimere il comma 8.

3.17

COLLINO, PEDRIZZI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vengono inquadrati, a domanda, nei ruoli della struttura amministrativa, cui verranno affidate le attività indicate al precedente comma 8 o, esauriti detti ruoli, in quelli del Ministero delle finanze».

3.18

PROVERA, ROSSI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vengono inquadrati, a domanda, nei ruoli della struttura amministrativa, cui verranno affidate le attività indicate al precedente comma 8 o, esauriti detti ruoli, in quelli del Ministero delle finanze».

3.19

COSTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Fino all'attuazione dei decreti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, anche in materia di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.20

COLLINO, PEDRIZZI

Art. 4.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0.1. Dal momento della istituzione dell'ente pubblico economico, il personale già appartenente all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'E.T.I. nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente. Il predetto personale, in tutto o in parte, verrà progressivamente trasferito all'E.T.I. in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti le strategie produttive e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 2».

4.1

BONAVITA, SARTORI

Sopprimere il comma 1.

4.2

VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Sopprimere il comma 1.

4.3

BIASCO

Sopprimere il comma 1.

4.4

COLLINO, PEDRIZZI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il personale dell'ente e della eventuale successiva S.p.A. sarà costituito dai dipendenti pubblici attualmente addetti all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, posti in ruolo speciale ad esaurimento del Ministero delle finanze comandati presso l'ente tabacchi italiani e l'eventuale successiva S.p.A. Il personale che venisse dichiarato in esubero, rimane presso il Ministero di riferimento con la eventuale mobilità anche presso altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della stessa provincia od in province limitrofe, destinato soprattutto ad attività finalizzate alla lotta all'evasione fiscale o alla tutela ed il recupero dei beni culturali. A tutto il personale collocato sia nel ruolo speciale ad esaurimento sia nei ruoli del Ministero delle finanze o di altri amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 232 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il costo del personale comandato è a carico dell'ente o della società derivata che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito».

4.5

ALBERTINI

Sopprimere il comma 3.

4.6

ROSSI

Sopprimere il comma 3.

4.7

ALBERTINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dal momento della trasformazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Ente pubblico economico, il personale già appartenente all'amministrazione stessa è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero delle finanze e temporaneamente distaccato presso l'Ente, e successivamente, presso la Società nei limiti delle rispettive necessità. Il distacco di tale personale ha termine con gradualità a seguito di procedura concordata preventivamente con il Comitato consultivo anche in relazione alla progressiva realizzazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7-bis. I trasferimenti nel ruolo speciale ad esaurimento o negli altri ruoli del Ministero delle finanze sono effettuati tenendo conto di quanto previsto dal comma 232 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e la successiva integrazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437. Il costo del personale temporaneamente distaccato è a carico, per tutto il periodo del distacco, dell'Ente o della Società che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito».

4.8

BIASCO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Dal momento della trasformazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Ente pubblico economico, il personale già appartenente all'amministrazione stessa è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero delle finanze e temporaneamente distaccato presso l'Ente, e successivamente, presso la Società nei limiti delle rispettive necessità. Il distacco di tale personale ha termine con gradualità a seguito di procedura concordata preventivamente con il Comitato consultivo anche in relazione alla progressiva realizzazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7-bis. I trasferimenti nel ruolo speciale ad esaurimento o negli altri ruoli del Ministero delle finanze sono effettuati tenendo conto di quanto previsto dal comma 232 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e la successiva integrazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437. Il costo del personale temporaneamente distaccato è a carico, per tutto il periodo del distacco, dell'Ente o della Società che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito».

4.9

VENTUCCI, D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Dal momento della trasformazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Ente pubblico economico, il personale già appartenente all'amministrazione stessa è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero delle finanze e temporaneamente distaccato presso l'Ente, e successivamente, presso la Società nei limiti delle rispettive necessità. Il distacco di tale personale ha termine con gradualità a seguito di procedura concordata preventivamente con il Comitato consultivo anche in relazione alla progressiva realizzazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7-bis. I trasferimenti nel ruolo speciale ad esaurimento o negli altri ruoli del Ministero delle finanze sono effettuati tenendo conto di quanto previsto dal comma 232 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e la successiva integrazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437. Il costo del personale temporaneamente distaccato è a carico, per tutto il periodo del distacco, dell'Ente o della Società che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito».

4.10

COLLINO, PEDRIZZI

Sopprimere il comma 4.

4.11

ROSSI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Al personale che venisse dichiarato in esubero che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno 58 anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria previsti dalla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico dell'ente o della società derivata».

4.12

ALBERTINI

Al comma 4, sopprimere le parole: «indicato nel comma 3» e le parole: «da presentare entro il termine di cui al citato comma 3».

4.13

ALBERTINI

Sopprimere il comma 5.

4.14

ROSSI

Sopprimere il comma 7.

4.15

ROSSI

Sostituire i commi 7 e 8 con il seguente:

«7. Il personale già appartenente ai ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato inserito nel ruolo speciale ad esaurimento o assegnato definitivamente alle società derivate resta iscritto al Fondo di previdenza di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 il cui Regolamento sarà, in sede contrattuale, integrato da norme che prevedano la partecipazione al finanziamento dei lavoratori e del datore di lavoro».

4.16

VENTUCCI D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il personale già appartenente ai ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato inserito nel ruolo speciale ad esaurimento o assegnato definitivamente alle società derivate resta iscritto al Fondo di previdenza di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 il cui Regolamento sarà, in sede contrattuale, integrato da norme che prevedano la partecipazione al finanziamento dei lavoratori e del datore di lavoro».

4.18

BIASCO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Il personale trasferito alla S.p.A ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento all'Ente, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato in base alle disposizioni di cui al Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'ente provvede a costruire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle al-

legate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981 pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo lordo del 5 per cento e, al relativo onere, valutato in 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'INPS è tenuto, al momento della collocazione in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento all'INPDAP del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

4.17

COLLINO, PEDRIZZI

Sopprimere il comma 8.

4.19

ROSSI

Sopprimere il comma 8.

4.20

BIASCO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il personale già appartenente ai ruoli dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato assegnato all'ente ed alle società derivate resta iscritto al fondo di previdenza di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, il cui Regolamento sarà in sede di primo rinnovo contrattuale, integrato da norme che prevedano la partecipazione al finanziamento dei lavoratori e del datore di lavoro».

4.21

COLLINO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4.

(Disposizioni in materia di distributori automatici di sigarette)

I distributori automatici di sigarette di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977 n. 556, possono essere installati esclusivamente nei locali delle rivendite o in un luogo in cui possa essere esercitato il controllo dal rivenditore sul divieto di cui all'articolo 730, 2° comma del codice penale».

4.0.1

VENTUCCI D'ALÌ, PASTORE, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4.

(Disposizioni in materia di distributori automatici di sigarette)

1. I distributori automatici di sigarette di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977 n. 556, possono essere installati esclusivamente nei locali delle rivendite o in un luogo in cui possa essere esercitato il controllo dal rivenditore sul divieto di cui all'articolo 730, comma 2 del codice penale».

4.0.2

ROSSI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di distributori automatici di sigarette)

I distributori automatici di sigarette di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977 n. 556, possono essere installati esclusivamente nei locali delle rivendite o in un luogo in cui possa essere esercitato il controllo dal rivenditore sul divieto di cui all'articolo 730, 2° comma del codice penale».

4.0.3

ALBERTINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contrabbando e pubblicità)

1. È abrogato l'articolo 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

2. L'articolo 8 della legge 22 febbraio 1983, n. 52, è sostituito dal seguente: «La propaganda pubblicitaria, compresa ogni forma, anche indiretta, di promozione e sponsorizzazione, di qualsiasi prodotto da fumo, è vietata.

Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente capoverso è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonchè a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nei casi di recidiva alla trasgressione al divieto previsto nel primo capoverso, il Ministro delle finanze, in aggiunta alle sanzioni previste nel secondo capoverso, dispone la sospensione per trenta giorni dall'impostazione, distribuzione e vendita del prodotto oggetto dell'infrazione pubblicitaria».

4.0.4

ALBERTINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto)

1. Al fine di assicurare ulteriori entrate, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare, in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che, entro la data del 30 settembre 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio, che ne abbiano fatta richiesta, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995.

2. Per conseguire tali obiettivi la distanza minima prevista, per legge, tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite dai dipendenti del lotto statali è soppressa.

3. Una quota delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo è destinata a copertura dell'aumento dell'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie dall'otto al dieci per cento del prezzo di vendita al pubblico dei biglietti a partire dall'anno 1998».

4.0.5

ROSSI

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni concernenti l'attività industriale e commerciale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

1. L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria, attraverso specifiche convenzioni, attività e servizi di natura industriale e commerciale anche in deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 123».

4.0.6

SARTORI

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

77^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer e il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C07^a, 0007^o)

Il PRESIDENTE avverte che i senatori Bergonzi e Pera hanno avanzato la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista per la parte della seduta relativa alle comunicazioni del ministro Berlinguer e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta e, conseguentemente, tale forma di pubblicità viene adottata per la indicata parte della seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schemi di regolamento concernenti le scuole di restauro presso l'Istituto centrale per il restauro e l'Opificio delle pietre dure (n. 62)

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 57. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C07^a, 0007^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente BISCARDI avverte che la relatrice Bucciarelli ha predisposto uno schema di parere favorevole, con le seguenti osservazioni. In primo luogo si rileva il numero troppo esiguo di posti che possono essere messi a concorso in entrambe le scuole, a causa della limitatezza delle risorse finanziarie e si invita pertanto il Governo ad incrementare tali risorse.

Più in generale – prosegue lo schema – si rileva la necessità che il Governo, in collaborazione con le regioni, svolga una approfondita verifica sui problemi esistenti nel settore della formazione dei tecnici del restauro, al fine di predisporre le più opportune soluzioni, identificando i diversi profili e le diverse figure professionali da formare, anche in relazione alla domanda proveniente dal mercato del lavoro, nonchè i compiti spettanti alle diverse istituzioni e ai diversi soggetti, pubblici e privati. Sugli esiti di tale verifica e sulle soluzioni proposte si invita il Governo a riferire al Parlamento.

Lo schema di parere prosegue invitando inoltre il Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a riferire sui risultati conseguiti dai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali che si sono attivati in numerosi atenei, con particolare riferimento al numero di studenti e di laureati, alla qualificazione scientifica e agli sbocchi occupazionali.

Senza discussione, la Commissione approva lo schema di parere predetto.

IN SEDE DELIBERANTE

(1474-B) Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore PERA illustra sinteticamente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in prima lettura dalla Commissione, rilevando che il prolungarsi dell'*iter* ha comportato almeno il vantaggio di poter prorogare al 1998 i lavori del Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre, trovando la relativa copertura finanziaria. Propone quindi di approvare senz'altro il testo e conclude manifestando alcune perplessità, che confida di vedere smentite dai fatti: tali perplessità riguardano la tempestiva definizione del programma dei lavori, la loro conclusione entro il 1998 e il rischio di dovere ricorrere ad un ulteriore intervento legislativo.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperto il dibattito, avverte che i prescritti pareri delle Commissioni 1^a e 5^a sono entrambi favorevoli.

Il senatore BEVILACQUA, accogliendo l'invito del relatore e manifestando apprezzamento per il concorde impegno delle Camere, annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il sottosegretario LA VOLPE, nel replicare, concorda con le osservazioni del relatore, rilevando inoltre che il testo ora in esame dovrebbe assicurare quel supporto di segreteria al Comitato che finora è stato carente. Auspica infine che, con la sollecita ripresa dei lavori del Comitato, possano essere soddisfatte le giuste aspirazioni della città di Pisa per la riapertura al pubblico della Torre.

Si passa alle votazioni.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione approva (non essendovi state modifiche agli articoli 1 e 5) la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2 e l'articolo stesso, la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 3 e l'articolo stesso, nonché la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 4 e l'articolo stesso.

In sede di votazione del disegno di legge nel suo complesso, il senatore BEVILACQUA invita la Commissione a prendere atto che la sua parte politica non è pregiudizialmente ostile alle iniziative del Governo, ma anzi è disponibile a votarle allorchè siano volte all'interesse generale.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di ripartizione del capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 1997, recante: «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 58)

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole con osservazioni) (R139 b00, C07^a, 0006^o)

Il relatore MARRI illustra la proposta di ripartizione presentata dal Governo per il capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, rilevando che il suo ammontare, a causa di successivi interventi legislativi, è calato da oltre 43 miliardi a circa 34. Dei contributi proposti – prosegue il relatore – meritano un giudizio favorevole quelli per il Festival dei due mondi di Spoleto, per la Biennale di Venezia, per la Triennale di Milano e per la Quadriennale di Roma; altri, invece, appaiono irrisori: si riferisce all'Opera del duomo di Orvieto e al Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali. Suscitano infine perplessità le due voci (rispettivamente di 3 e 18 miliardi) destinate ad enti culturali: per la totale assenza di indicazioni da parte del Governo circa l'impiego di questi fondi, ritiene necessario esprimere un parere non favorevole.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperto il dibattito, ricorda che la materia del contributo agli enti culturali è stata recentemente oggetto di una nuova disciplina con la legge 17 ottobre 1996, n. 534.

La senatrice BUCCIARELLI ricorda che proprio le due voci di 18 e 3 miliardi sono destinate a finanziare i contributi disciplinati dalla legge testè ricordata, che rappresenta uno fra i più significativi risultati conseguiti dalla Commissione nella presente legislatura. Quella legge – frutto di un aperto confronto fra tutte le forze politiche prolungatosi per tre legislature – intende proprio assicurare la auspicata pubblicità e trasparenza nella erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali; fra l'altro, sullo schema di ripartizione predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali (in precedenza noto come «tabella Amalfitano») le Commissioni parlamentari dovranno esprimere il proprio parere.

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario LA VOLPE, il quale avverte che il Ministero sta predisponendo proprio in questi giorni la tabella per la ripartizione dei contributi alle istituzioni culturali e si impegna comunque a fornire alla Commissione tutti gli elementi informativi richiesti dal relatore.

Il relatore MARRI, alla luce della replica del Sottosegretario, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole, a condizione che il Governo si impegni a presentare al più presto la tabella dei contributi agli enti culturali e ad incrementare, ove possibile, i contributi dei quali egli ha segnalato l'esiguità.

Dopo che il sottosegretario LA VOLPE ha fornito assicurazioni al riguardo, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole con le osservazioni del relatore, che la Commissione approva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulla razionalizzazione della rete scolastica

(R046 003, C07ª, 0004ª)

Il presidente BISCARDI, nel ringraziare il ministro Berlinguer per la sollecitudine con cui ha accolto l'invito della Commissione, comunica che il Servizio studi ha predisposto una rassegna stampa sui problemi della scuola e una documentazione sulla razionalizzazione della rete scolastica.

Il senatore BERGONZI chiede la parola per illustrare le motivazioni che hanno indotto il Gruppo Rifondazione Comunista – Progressisti a presentare una interrogazione in materia e a sollecitare poi l'audizione del Ministro, così da poterla fare oggetto di un dibattito.

Il PRESIDENTE avverte che i senatori potranno prendere la parola dopo le comunicazioni del Ministro.

Il ministro BERLINGUER dichiara che sulla materia ora in discussione occorre un approccio che tenga conto della situazione generale del Paese e della necessità di sottoporre a verifica anche situazioni soggettive da tempo consolidate. Si tratta di decisioni dolorose, che certo nessuno può adottare a cuor leggero, che si sono sostanziate nelle norme della manovra finanziaria per il 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662). Tali norme si fondano sulla scelta radicale di coniugare i previsti risparmi di spesa con il miglioramento nella qualità dell'offerta formativa. Occorre pertanto decidere su quali elementi operare per ottenere tale miglioramento, entro un quadro finanziario predeterminato.

Occorre considerare poi che le risorse finanziarie per la Pubblica Istruzione appaiono inadeguate; in termini assoluti, in realtà, gli stanziamenti per la scuola sono paragonabili a quelli degli altri Paesi europei, ma - a differenza di questi ultimi - sono quasi totalmente assorbiti dagli stipendi, anche perchè l'Italia ha un numero medio di alunni per classe più basso degli altri Paesi e quindi in proporzione un maggior numero di insegnanti.

La manovra finanziaria per il triennio 1997-1999 quantifica espressamente i risparmi da effettuare alla scuola e indica gli interventi da realizzare a tal fine: oltre alla riorganizzazione della rete scolastica, elenca fra l'altro la ristrutturazione degli organici del personale docente, la riconversione di quello in soprannumero e l'organico funzionale nei circoli didattici. Nel 1997 dovranno ottenersi 400 miliardi di risparmio, dei quali solo 80 verranno dalla riorganizzazione della rete scolastica. In attuazione della citata legge, il Ministero ha predisposto una bozza di decreto interministeriale che - prima ancora di ottenere il concerto degli altri Dicasteri e al fine di risparmiare tempo e agevolare l'avvio del prossimo anno scolastico - è stato inviato per informazione a tutti i provveditori. Tale bozza ha suscitato varie reazioni, alcune ostili in via di principio, altre di disponibilità solo parziale, altre ancora che richiedevano maggiore elasticità. Il Ministero ha allora preparato una nuova bozza di tale decreto, recante maggiori spazi di flessibilità soprattutto nel senso di consentire interventi compensativi fra i diversi ordini di scuola.

Il Ministro passa quindi ad illustrare alcuni dati. Nel prossimo anno scolastico (1997-1998) è previsto un calo di 80.000 studenti e, in conseguenza di ciò, la bozza di decreto prevede una riduzione di 9.880 classi.

In una interruzione il senatore BEVILACQUA dichiara che il taglio è eccessivo se si considera che ogni classe ha una ventina di alunni.

Il MINISTRO riprende osservando che il dato non è frutto di un mero calcolo quantitativo, ma discende da una puntuale analisi di tutte le singole situazioni. La riorganizzazione della rete scolastica, poi, com-

porterà una ulteriore riduzione di 1.680 classi. Dalla riorganizzazione deriverà anche la aggregazione o la fusione di 320 istituti, il che peraltro comporta solo la cancellazione di altrettanti posti di preside. Per quanto riguarda il personale docente, amministrativo e ausiliario, il calo demografico porterà ad una riduzione di 28.000 posti, mentre la riorganizzazione ne cancellerà altri 3.600. Naturalmente ciò non comporta licenziamenti, ma solo il blocco del *turn over*. Al riguardo, occorre sottolineare che, in conformità alla manovra finanziaria, la bozza di decreto prevede il consolidamento per tre anni dell'organico relativo all'anno scolastico 1997-1998; di conseguenza, l'ulteriore calo demografico previsto negli anni successivi - di 80.000 studenti per ciascun anno - non comporterà altre riduzioni e gli esuberi di personale che verranno a crearsi potranno essere destinati agli interventi per il miglioramento qualitativo dell'attività didattica. In direzione di tale miglioramento muovono già alcune misure decise dal Ministero, come la riduzione del numero massimo di alunni consentiti per classe (nella scuola secondaria superiore da 29 a 28 nel prossimo anno scolastico a 27 in quello successivo e, nella scuola media, a 25 nell'anno scolastico 1998-1999).

La nuova stesura del decreto contiene maggiori elementi di flessibilità - certo non sconvolgenti - come il valore solo indicativo e non vincolante attribuito al numero di istituti da aggregare o fondere e delle sedi scolastiche da sopprimere, nonché le possibilità di compensazione; restano tuttavia inevitabilmente fermi gli organici provinciali e gli obiettivi finanziari fissati dalla legge. Si invitano poi i provveditori a consultare i sindaci e le province, al fine di elaborare soluzioni equilibrate. Il Ministro dichiara poi di essere fermamente deciso a trovare spazi per risolvere situazioni di particolare sofferenza e a tal fine ha avviato un confronto con il Tesoro e la Presidenza del Consiglio; tuttavia è consapevole che vi sono anche situazioni di spreco non difendibili.

Da ultimo - prosegue - è stato possibile destinare somme considerevoli al miglioramento dell'offerta formativa. Si sarebbe potuto fare la scelta - di segno opposto - di destinare tutti tali fondi al mantenimento della rete scolastica quale essa è oggi, ma ciò avrebbe contraddetto un consolidato orientamento pedagogico, ormai contrario alle classi piccolissime. Nessuno intende sottoporre gli alunni a spostamenti defatiganti, ma d'altra parte occorre che ogni scuola possa raggiungere una adeguata massa critica, tale da rendere conveniente l'investimento di risorse materiali ed intellettuali. La riorganizzazione della rete scolastica e il miglioramento qualitativo sono due processi che devono svilupparsi parallelamente, nella prospettiva del conferimento di autonomia alle scuole che avranno ottenuto la ricordata massa critica.

Sulle dichiarazioni del Ministro si apre il dibattito.

Il senatore BERGONZI dichiara che il Gruppo Rifondazione Comunista - Progressisti ha sollecitato l'incontro con il Ministro per il forte timore dei gravi danni che il processo di riorganizzazione potrà infliggere al sistema formativo. Segnala quindi un gravissimo squilibrio nei dati a sua disposizione: se nell'anno scolastico in corso un calo de-

mografico di 70.000 alunni ha comportato un taglio di circa 3.600 classi, nel prossimo anno scolastico la bozza del Ministro, a fronte di un calo di 100.000 alunni, prevederebbe un taglio di ben 13.000 classi.

Il MINISTRO in una breve interruzione avverte che in passato le riduzioni previste venivano attuate solo in parte, grazie all'improprio ricorso alle dotazioni organiche provinciali (DOP) come ammortizzatore; ciò non è più possibile perchè l'ultima manovra finanziaria ha fortemente ridotto le DOP.

Il senatore BERGONZI riprende manifestando grave preoccupazione per quanto sta avvenendo nel Paese: alla luce della bozza di decreto, si sopprimeranno anche scuole frequentate da 60-80 alunni. In molti casi, poi, manca un adeguato confronto con i sindaci, i quali sovente non agitano istanze localistiche, ma chiedono che le decisioni siano adottate sulla base di una seria analisi delle risorse, delle strutture e dei servizi disponibili, senza la quale gli effetti dei tagli sarebbero gravemente traumatici. In conclusione chiede una profonda modifica della bozza di decreto, ispirata alla gradualità della riorganizzazione, al coinvolgimento degli enti locali, alla puntuale analisi dei servizi e delle strutture esistenti nel territorio, secondo una logica di programmazione che non persegua solo il raggiungimento di rigidi obiettivi numerici.

Il senatore BRIGNONE, concordando con i rilievi del Ministro sulla rigidità del bilancio scolastico, sottolinea i gravissimi problemi che il processo di riorganizzazione pone a talune realtà locali. Ciò anche perchè esso è inteso solo in termini di eliminazione di strutture scolastiche e non prevede una loro redistribuzione sul territorio, al fine di migliorare il servizio scolastico. A tal fine, si dichiara convinto della necessità di una ampia delega di funzioni programmatiche alle province, quali sedi per la verifica e il coordinamento fra tutte le esigenze presenti sul territorio. Si sofferma infine sui problemi, particolarmente gravi, delle province alluvionate nel 1994 e nel 1996.

La senatrice PAGANO, ricordato come la vicenda ora in discussione sia iniziata ormai da molti anni, giudica fuori luogo una sua eccessiva drammatizzazione, rilevando che la necessità di contenimento della spesa impone di riesaminare quelle situazioni del tutto anomale che, in passato, era possibile continuare a tollerare. Ora però si apre una fase completamente nuova, all'insegna dell'autonomia scolastica; in tale prospettiva, alle comunità locali - e in particolare a quelle delle aree svantaggiate - non conviene continuare a battersi per istanze localistiche, con il rischio di perdere l'importante occasione di promozione civile e culturale offerta dal conferimento di autonomia alle scuole. Ella peraltro segnala due questioni importanti: in primo luogo i sindaci rappresentano un interlocutore essenziale nel processo di riorganizzazione, poi il ricordato decreto interministeriale non deve rappresentare una occasione per taluni pubblici funzionari di venir meno ai loro doveri, opponendosi all'applicazione della legge in nome di un malinteso protagonismo.

Le comunicazioni del Ministro – prosegue la senatrice – hanno posto in evidenza un dato significativo: il sommarsi degli effetti prodotti dal calo demografico, con quelli derivanti dalla riorganizzazione. Ella ritiene che non possa trattarsi di due fenomeni giustapposti, ma si debba integrare tali profili in un unico processo di programmazione, caratterizzato da adeguati elementi di flessibilità.

Il presidente BISCARDI, nel rinviare il proseguimento del dibattito ad altra seduta, invita il Ministro a fornire informazioni anche sul problema delle domande di pensionamento, così da assicurare il personale scolastico.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero e per i lavori pubblici Mattioli e Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(2176) Deputati BOCCHINO ed altri. – Disposizioni relative all'accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione).

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 4 marzo scorso nella quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva.

Nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale. Il Presidente comunica quindi che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2176, recante «Disposizioni relative all'accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto»,

premesso che,

il forte impulso dato dal Ministero dei trasporti e della navigazione allo sviluppo di un sistema integrato nazionale dei trasporti risponde all'esigenza di dotare il nostro Paese di un'efficiente rete di infrastrutture e di servizi che sia in grado di integrare pienamente il territorio italiano nelle grandi reti transnazionali europee e di sostenere la ripresa economica soprattutto nelle aree depresse ed in particolare nelle regioni meridionali;

la politica di sviluppo del sistema dei porti nazionali rilanciata dal Governo con l'approvazione dell'apposito decreto, più volte reiterato, che attua la legge n. 86 del 1994, istitutiva delle autorità portuali, ha consentito un forte rilancio del cabotaggio nazionale e mediterraneo e che si sta ora procedendo ad interventi di saldatura della rete portuale con le reti ferroviarie e stradali per migliorare la logistica dei servizi di cabotaggio e dell'intermodalità marittima ed il combinato ferroviario nei porti;

l'innovazione delle gestioni ed i nuovi strumenti telematici, la prossima estensione dei sistemi VTS (*Vessel Traffic Service*) alla rete nazionale, da realizzarsi mediante finanziamenti nazionali e comunitari, potranno migliorare la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino;

a sud la nuova realtà del porto di Gioia Tauro sta rivoluzionando la logistica del trasporto in Calabria e nel Mezzogiorno, rendendo più competitivo l'intero sistema portuale meridionale sia per i traffici di *transshipment* sia per i servizi di cabotaggio mediterraneo e che i nuovi interventi finalizzati all'intermodalità nel porto di Gioia Tauro potranno consentire di rilanciare i servizi di cabotaggio verso la Sicilia e di realizzare nuove linee di combinato da e per la Calabria anche attraverso una nuova logistica basata sul potenziamento delle direttrici ferroviarie tirrenica e ionica;

sotto il profilo programmatico la proposta di inserire il nuovo corridoio adriatico-ionico nelle reti transeuropee, formalizzata presso il Comitato per le reti TEN il 23 gennaio scorso a Bruxelles, potrà consentire di attivare gli interventi comunitari nell'area ionica mediante il cofinanziamento di progetti infrastrutturali e anche di istituire le nuove vie del mare ed i servizi di traghettamento tra i porti ionici di Catania, Crotona, Sibari verso la Grecia ed il Mediterraneo orientale;

impegna il Governo a

adeguare la rete delle infrastrutture nazionali agli *standard* europei;

migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi soprattutto quelli collegati alla mobilità delle merci;

adottare misure di carattere fiscale ed incentivazioni a favore degli operatori marittimi».

0/2176/1/8

LAURO

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2176, recante «Disposizioni relative all'accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto»,

premesso che:

l'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» prevede l'obbligo per i comuni, con po-

polazione residente superiore a trentamila abitanti, di adottare il piano urbano del traffico veicolare (PUT) al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, una riduzione degli inquinamenti acustico-atmosferici e un risparmio energetico;

sulla base delle direttive emanate dal Ministero dei lavori pubblici, di cui al comma 6 dell'articolo 36 del suddetto codice della strada, entro il 24 agosto 1995 le Regioni avrebbero dovuto predisporre l'elenco dei comuni interessati al PUT, che entro il 24 ottobre 1995 le stesse avrebbero dovuto deliberare gli eventuali finanziamenti ai comuni per la redazione dei PUT ed infine che entro il 24 giugno 1996 i comuni avrebbero dovuto adottare il Piano generale dei PUT per poi attuare entro i due anni successivi i PUT attraverso i piani particolareggiati e i piani esecutivi;

solo alcuni comuni hanno provveduto a presentare il Piano generale dei PUT nei termini suddetti;

il comma 10 dell'articolo 36 del suddetto codice della strada prevede, in caso di inadempienza dei comuni e degli enti locali, l'intervento diretto del Ministero dei lavori pubblici il quale provvede d'ufficio alla esecuzione del piano e alla sua realizzazione;

impegna il Governo

ad accertare, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, quanti e quali siano i comuni inadempienti e di conseguenza a provvedere d'ufficio alla esecuzione dei relativi piani urbani del traffico ovvero nominare un Commissario *ad acta*».

0/2176/2/8

LAURO

In assenza del presentatore, il senatore TERRACINI dichiara di fare propri i suddetti ordini del giorno, che dà per illustrati.

Il relatore CARPINELLI osserva, relativamente all'ordine del giorno n. 1, che esso muove da premesse sostanzialmente condivisibili ma reca un impegno considerevole a carico del Governo. Su di esso si rimette pertanto alle valutazioni del Sottosegretario. Quanto invece all'ordine del giorno n. 2, egli ritiene che il contenuto esuli da quello del disegno di legge in discussione e pertanto invita il presentatore a ritirarlo.

Il sottosegretario SORIERO accoglie l'ordine del giorno n. 1 come raccomandazione.

Il sottosegretario MATTIOLI, con riferimento all'ordine del giorno n. 2, precisa che esso - nella formulazione attuale - riguarda un numero elevatissimo di comuni relativamente ai quali le scarse disponibilità economiche e di personale del Ministero dei lavori pubblici renderebbero irrealistico l'impegno del Governo ad intervenire. Analoghe considerazioni varrebbero peraltro anche nel caso in cui, anzichè nei confronti dei

comuni che non hanno ancora approvato i piani urbani del traffico (PUT), si facesse riferimento anche semplicemente a coloro che non li hanno ancora adottati, redatti, ovvero che li hanno dati in affidamento. L'impegno del Governo ad intervenire d'ufficio non può pertanto essere realisticamente assunto se non nei confronti di quei comuni che non hanno tuttora provveduto neanche all'affidamento dei PUT. Dichiaro conseguentemente la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno n. 2 qualora esso venisse modificato in tal senso.

I senatori DE CORATO, MEDURI e BOSI dichiarano di aggiungere la propria firma ad entrambi gli ordini del giorno.

Il senatore TERRACINI, preso atto che il sottosegretario Soriero ha accolto l'ordine del giorno n. 1 come raccomandazione, dichiara di non insistere per la sua votazione. Quanto all'ordine del giorno n. 2, egli accoglie il suggerimento del sottosegretario Mattioli e modifica l'ordine del giorno aggiungendo al termine le seguenti parole «per i comuni che non hanno provveduto all'affidamento».

Il sottosegretario MATTIOLI dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 2 come modificato.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Sul disegno di legge nel suo complesso interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore TERRACINI, il quale critica tuttavia l'inopportuna tecnica legislativa con la quale si modifica attraverso una leggina di settore un decreto-legge da poche ore definitivamente convertito in legge dall'Assemblea del Senato.

Anche il senatore VEDOVATO dichiara il proprio voto favorevole sul provvedimento, che ha consentito lo sblocco di una situazione assai delicata e che fugge i timori relativi alla introduzione di agevolazioni particolari. Egli rappresenta peraltro al Governo l'opportunità di valutare l'esigenza di una revisione della normativa sulle macchine agricole.

Il senatore DE CORATO dichiara a sua volta il proprio voto favorevole ad un disegno di legge che, a suo giudizio, completa il quadro normativo del settore dell'autotrasporto, augurandosi d'altra parte che il Governo sottoponga sollecitamente all'esame del Parlamento un provvedimento complessivo di riordino.

Il senatore SARTO si richiama alle riserve già formulate in Assemblea relativamente al provvedimento d'urgenza sull'autotrasporto, riserve che tuttavia non impediscono l'espressione di un voto favorevole sul disegno di legge in discussione, per ragioni di carattere tecnico,

in attesa della effettiva riforma della intermodalità nel settore del trasporto.

In attesa della riforma dell'autotrasporto, anche il senatore PERUZ-ZOTTI – in considerazione dell'impegno assunto formalmente dal Governo in Assemblea – dichiara il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

Il senatore FIRRARELLO ritiene che il provvedimento in discussione rappresenti il modo migliore per completare il provvedimento sull'autotrasporto definitivamente approvato questa mattina dall'Assemblea del Senato e preannuncia pertanto il proprio voto favorevole. Si tratta d'altronde, a suo giudizio, di disposizioni indispensabili, anche se resta imprescindibile un sollecito riesame del comparto, in vista di un riassetto definitivo.

Il senatore VERALDI dichiara il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano.

Anche il senatore BOSI ritiene che il provvedimento in discussione rappresenti il necessario completamento del decreto-legge definitivamente convertito questa mattina dal Senato e dichiara conseguentemente il proprio voto favorevole, formulando l'auspicio che al Parlamento sia sollecitamente sottoposta una proposta organica di riforma.

Posto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso, esso risulta approvato.

(2020) CARPINELLI ed altri. – Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi
(Discussione e approvazione con modificazioni).

Riferisce alla Commissione il senatore DIANA Lorenzo, sottolineando in particolare l'importanza della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi nell'ambito del patrimonio culturale nazionale. Gli stanziamenti previsti dal disegno di legge, prosegue, si riferiscono ad indispensabili interventi di tutela e si rendono necessari a causa della insufficienza dei fondi stanziati con la legge n. 545 del 1987. Qualora tali stanziamenti non fossero infatti approvati dal Parlamento, si rischierebbe di vanificare i lavori finora effettuati. A seguito del parere reso dalla Commissione bilancio, risulta peraltro necessario ridurre l'importo complessivo degli stanziamenti da 90 ad 80 miliardi nel triennio 1997-1999.

Il relatore conclude illustrando nel dettaglio i due articoli di cui consta il provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PERUZZOTTI riconosce l'incontestabile valore storico e artistico della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, tale da escludere

qualunque opposizione aprioristica. Tuttavia, proprio la delicatezza della situazione induce a considerare inopportuna una valutazione superficiale e fugace della questione, richiedendo al contrario un serio approfondimento. Occorre infatti considerare con attenzione che cosa è stato fatto fino ad ora, ai sensi della legge n. 545 del 1987, nonchè i motivi per i quali i fondi da tale legge stanziati non sono stati sufficienti al completamento dei lavori. A tal fine egli propone pertanto di svolgere alcuni audizioni con i tecnici che si sono occupati dei lavori, onde valutare le problematiche finora emerse, i lavori effettivamente svolti, le modalità con cui sono state effettuate le gare d'appalto, gli esiti di eventuali ricerche affidate al CNR, nonchè i metodi seguiti nello svolgimento di tali ricerche. Tutto ciò consentirebbe infatti di calcolare con maggiore precisione la congruità dei fondi richiesti per il completamento dei lavori e la correttezza della loro ripartizione fra i diversi tipi di intervento.

Il senatore BOSI condivide l'esigenza di procedere al consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. Si dichiara tuttavia sorpreso per la riduzione prospettata dal relatore dei fondi necessari al completamento dei lavori da 90 ad 80 miliardi.

Dopo che il relatore Lorenzo DIANA ha precisato che si tratta di una condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il senatore BOSI prosegue svolgendo considerazioni di carattere generale in ordine alla sede deliberante in cui la Commissione esamina il provvedimento, rallegrandosi che ciò avvenga proprio quando per la prima volta è finalmente in discussione un provvedimento di iniziativa di senatori. Sollecita peraltro la presa in considerazione anche di altri disegni di legge di iniziativa parlamentare, che affrontano tematiche altrettanto importanti.

Il senatore CARPINELLI fa presente che il disegno di legge in esame è stato presentato da tutti i senatori eletti nella regione Umbria indipendentemente dai rispettivi schieramenti politici. Ciò, a testimonianza della importanza della problematica in questione. Quanto alla quantificazione degli stanziamenti necessari, egli informa che la somma di 90 miliardi era stata individuata come indispensabile a seguito di ripetuti incontri tra tecnici della Regione, della sovrintendenza per i beni culturali e dei competenti Ministeri. La decurtazione di 10 miliardi deriva invece dal fatto che, in sede di approvazione della manovra finanziaria per il 1997, emerse l'esigenza di un intervento straordinario connesso al fenomeno della subsidenza in Veneto ed in Emilia, la cui copertura fu trovata proprio a carico dei fondi inizialmente stanziati a favore di Orvieto e Todi.

Il disegno di legge prevede peraltro che al completamento dei lavori si provveda attraverso la stipula di un protocollo di intesa tra i diversi enti interessati, proprio al fine di stabilire con assoluta certezza la qualità e la quantità delle opere necessarie, nonchè i tempi di esecuzione. L'insufficienza dei fondi stanziati dalla legge n. 545 del 1987 è peraltro dipesa dal fatto che in corso d'opera sono emerse esigenze non preven-

tivabili, tanto più che si opera su complessi di estrema fragilità. In particolare si tratta di esigenze connesse, per quel che riguarda la Rupe di Orvieto, al consolidamento delle oltre 1.000 cavità su cui insiste la Rupe stessa e, per quanto riguarda il Colle di Todi, al consolidamento del complesso sistema idrico per il deflusso delle acque risalente ad epoca romana.

Il senatore Carpinelli conclude sottolineando l'importanza di una scelta di carattere culturale che valorizza la connessione tra patrimonio storico e artistico e il suo potenziale utilizzo in termini di sviluppo compatibile, anche al fine di incrementare la situazione occupazionale e il flusso turistico.

Il senatore TERRACINI si dichiara in linea di massima favorevole al provvedimento, pur lamentando che analoga considerazione non trovò, nella scorsa legislatura, una sua iniziativa volta a contrastare il dissesto idrogeologico a Genova. Egli esprime poi riserve sulle procedure previste dal comma 2 dell'articolo 1, nonché sulla entità dello stanziamento previsto.

Il senatore FIRRARELLO, dichiarando l'intenzione di aggiungere la propria firma al disegno di legge in esame, che opportunamente è volto alla conservazione di monumenti storico-artistici di interesse nazionale, al di là della specifica collocazione geografica, auspica l'individuazione di procedure trasparenti al fine di evitare il ricorso a nuovi provvedimenti di proroga dei finanziamenti.

Il presidente PETRUCCIOLI precisa che l'aggiunta di eventuali firme ai disegni di legge deve essere indirizzata alla Presidenza del Senato.

Il senatore LO CURZIO, pur valutando con favore l'iniziativa in titolo, richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sul crollo della cattedrale di Noto che ha dimostrato la forte precarietà geologica e geognostica su cui insistono monumenti di altissimo valore in alcune regioni di Italia. In alcune aree geografiche del Paese, monumenti di grandissimo significato storico e culturale sono infatti fondati su basi idrogeologiche a grande rischio, che richiederebbero un fattivo impegno (che egli auspica caratterizzi proprio il governo Prodi) al fine di non disperdere una parte significativa del patrimonio culturale nazionale. Preannuncia infine la presentazione di un disegno di legge per la tutela delle grandi opere d'arte a rischio su tutto il territorio nazionale.

Il senatore SARTO ritiene che il disegno di legge in esame assolva opportunamente al compito di recuperare e tramandare alle future generazioni una parte importante dell'immenso patrimonio artistico nazionale. Il disegno di legge, mediante la previsione di intese con i Ministeri competenti, fornisce d'altra parte adeguate garanzie che gli interventi previsti saranno fatti in maniera coerente con l'obiettivo prefissato.

Quanto alla sede deliberante in cui la Commissione esamina il provvedimento, egli si dichiara favorevole, a condizione che vengano seguiti criteri omogenei rispetto alla sede di esame di altri provvedimenti altrettanto significativi. Egli auspica infine una informazione tempestiva da parte del Governo sugli interventi effettuati ai sensi della legge che il Senato si appresta ad approvare.

Il senatore DE CORATO si associa alla soddisfazione per l'esame di una proposta di iniziativa parlamentare, che si augura non rimanga un episodio isolato. Quanto al merito del provvedimento, egli esprime una valutazione favorevole, pur auspicando che interventi analoghi siano effettuati anche nelle altre aree geografiche del Paese in cui sono necessari.

Il presidente PETRUCCIOLI replica brevemente al senatore Sarto in ordine alla sede deliberante in cui la Commissione esamina il disegno di legge in titolo, ricordando che l'assegnazione dei provvedimenti compete alla Presidenza del Senato pur restando in facoltà alla Commissione avanzare richieste di modifica rispetto alle assegnazioni originarie.

Quanto alla soddisfazione da più parti espressa in ordine all'esame di una proposta di iniziativa parlamentare, egli si associa al generale entusiasmo, dichiarando fin d'ora la propria disponibilità in sede di Ufficio di Presidenza a prendere in considerazione ogni ulteriore proposta a carattere parlamentare, sulla quale si registri analogo vastità di consensi, condizione questa indispensabile per un celere *iter* dei provvedimenti.

Al senatore TERRACINI egli ricorda infine che il disegno di legge in titolo, a differenza della sua proposta relativa al riassetto del sistema idrogeografico di Genova, costituisce il rifinanziamento di un provvedimento già vigente e per il quale sono già previsti i fondi in bilancio, il cui mancato utilizzo rappresenterebbe uno spreco davvero non auspicabile.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, egli dichiara poi chiusa la discussione generale.

Agli intervenuti replica il sottosegretario BARGONE, manifestando il consenso del Governo all'iniziativa in titolo, che risulta coerente con l'impegno già assunto in sede di discussione della manovra finanziaria. Egli dichiara poi di dividerne anche gli aspetti procedurali, che sembrano tenere conto dell'esperienza finora maturata. Per quel che riguarda in particolare quanto di competenza del Ministero dei lavori pubblici, egli comunica poi che è stata invertita la tendenza a privilegiare gli interventi strutturali rispetto a quelli di difesa del suolo, procedendo ad un'equa distribuzione delle risorse a favore di entrambi detti interventi.

Il relatore DIANA Lorenzo rinuncia alla replica; illustra invece brevemente gli emendamenti 1.1. e 1.2, presentati al fine di rispettare la condizione posta dalla Commissione bilancio, sui quali il sottosegretario BARGONE esprime parere favorevole.

Il senatore SARTO presenta poi il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2020,
impegna il Governo

a riferire tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari circa i contenuti del protocollo di intesa previsto all'articolo 1, comma 2, del predetto disegno di legge».

0/2020/1/8

SARTO

Su tale ordine del giorno il RELATORE esprime parere favorevole; il sottosegretario BARGONE dichiara di accoglierlo.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi accolti l'emendamento 1.1, nonché l'articolo 1 come emendato, e l'emendamento 2.1, nonché l'articolo 2 come emendato.

Sul disegno di legge nel suo complesso interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore PERUZZOTTI il quale, pur lamentando che non siano state tenute in sufficiente conto le proprie considerazioni svolte in sede di discussione generale, intende dare una prova di buona volontà anche in considerazione dell'elevato valore storico e artistico della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, nonché dell'ordine del giorno presentato dal senatore Sarto del quale condivide pienamente i contenuti.

Posto infine ai voti, il disegno di legge risulta accolto nel suo complesso, come modificato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2020**Art. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È autorizzato un contributo straordinario di lire 80 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, ai fini del definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, finalizzando per l'anno 1997 una quota di lire 22 miliardi per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge n. 545 del 1987 e una quota di lire 8 miliardi per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 e destinando, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, una quota di lire 18,5 miliardi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge ed una quota di lire 6,5 miliardi per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1».

1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «90 miliardi» con: «80 miliardi» e le parole: «per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999» con le seguenti: «per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999».

2.1

IL RELATORE

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 5 MARZO 1997

65ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(1863) *Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni 1ª e 2ª sul testo e sugli emendamenti; dà altresì conto del parere espresso dalla Giunta per gli affari europei.

Si passa alla discussione sugli articoli del disegno di legge in titolo; viene anzitutto in rilievo l'articolo 1.

Il sottosegretario BORRONI dà per illustrato l'emendamento 1.1 (nuovo testo).

Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 (nuovo testo), per il quale il senatore GERMANÀ richiede precisazioni in ordine alla parte della carcassa da marchiare.

Il relatore PETTINATO e il sottosegretario BORRONI ricordano che il controllo è finalizzato soprattutto ad evitare falsificazioni della marchiatura, piuttosto che suddivisioni fraudolente del capo marchiato.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha evidenziato il rinvio, nel testo, al regolamento CEE n. 344/91 per le modalità di marchiatura, la Commissione conviene sull'emendamento 1.1 (nuovo testo), nonché sull'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 2, al quale è proposto l'emendamento 2.1: tale emendamento, dato per illustrato dal sottosegretario BORRONI, è approvato dalla Commissione previo parere favorevole del relatore PETTINATO. La Commissione conviene poi sull'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 3.

Il sottosegretario BORRONI dà per illustrati gli emendamenti 3.1 (nuovo testo) e 3.2.

Il senatore GERMANÀ, nell'illustrare l'emendamento 3.3, si dichiara disponibile ad una sua riformulazione volta ad integrare l'emendamento 3.1 (nuovo testo) con elementi di maggior rigore, soprattutto nei confronti delle valutazioni non veritiere dei tecnici classificatori.

I senatori ANTOLINI e BIANCO dichiarano di aggiungere firma all'emendamento 3.3, mentre il senatore FUSILLO invita il relatore a raccordare i propri emendamenti con le finalità sottese alla proposta del senatore Germanà.

Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 (nuovo testo) e sull'emendamento 3.2, mentre si dichiara contrario all'emendamento 3.3: quest'ultimo emendamento potrebbe comunque rappresentare l'occasione per migliorare l'emendamento 3.1, nel senso di prevedere una segnalazione all'organo professionale competente per l'azione disciplinare. Conviene con il relatore il sottosegretario BORRONI.

I senatori RECCIA, FUSILLO e CUSIMANO giudicano favorevolmente la disponibilità espressa dal relatore, ma richiedono una formulazione più incisiva del testo, allo scopo di contemplare anche la possibilità di irrogazione di sanzioni disciplinari quali la sospensione o la revoca dell'abilitazione professionale.

Il senatore GERMANÀ sottolinea che la classificazione errata e quella non veritiera hanno profili di gravità assai diversi, in quanto l'interesse tutelato non è solo quello di evitare truffe alla Comunità europea, ma anche quello di controllare la qualità delle carni per evitare rischi per la salute pubblica. Laddove il relatore ritenesse comunque di farsi carico delle istanze sottese al proprio emendamento 3.3, non insisterebbe sulla sua votazione, purchè il testo del Governo sia reso più rigoroso dell'attuale versione.

Il relatore PETTINATO raccoglie le istanze emerse dalla Commissione e, su richiesta del PRESIDENTE, invita il rappresentante del Governo a riformulare l'emendamento 3.1 (nuovo testo): su tale ipotesi di riformulazione fornisce delucidazioni ulteriori ai senatori ANTOLINI e MAGNALBÒ.

Il sottosegretario BORRONI aderisce alla proposta del relatore e conseguentemente riformula ulteriormente l'emendamento 3.1.

La Commissione conviene quindi all'unanimità sull'emendamento 3.1 (nuovissimo testo), nonchè sull'emendamento 3.2; risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 3.3.

La Commissione approva poi, con separate votazioni, l'articolo 3 nel testo emendato, nonchè l'articolo 4 nel testo proposto dal Governo.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori RECCIA, GERMANÀ, FUSILLO, SARACCO, PETTINATO e BIANCO, la Commissione conviene infine all'unanimità sul disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Esame e rinvio)
(R142 003, C23ª, 0003ª)

Riferisce alla Commissione il senatore BEDIN, che illustra preliminarmente il documento in titolo e le modalità che ne hanno consentito la tempestiva presentazione al Parlamento, all'inizio del semestre di Presidenza dei Paesi Bassi. Tra gli obiettivi identificati per il prossimo periodo di Presidenza dell'Unione, la prima ricaduta sul settore agricolo deriva dal dialogo euromediterraneo: esso necessita però di un perfezionamento dei negoziati in corso con i Paesi della riva meridionale del Mediterraneo, attualmente in stasi originata da motivi prevalentemente politici; proprio l'esigenza di incrementare le occasioni di cooperazione, funzionali al processo di pace mediorientale, richiede una maggiore iniziativa di apertura del mercato agricolo e di condivisione delle risorse idriche disponibili.

Il Governo italiano, peraltro, non sottace le problematiche che potrebbero derivare al settore agricolo nazionale dal maggior rilievo che la Presidenza olandese intende dare a tematiche specifiche dei paesi nordici: ci si preoccupa in via prioritaria dell'epidemia da encefalopatia spongiforme, confermando inoltre quella «filiera» lattiero-casearia che induce ad acquistare prodotti di origine continentale. Lo sviluppo della politica veterinaria contempla peraltro un auspicabile adeguamento agli *standar-*

ds comunitari dei capi di allevamento dell'Est europeo; è però negli intendimenti proclamati dalla Presidenza olandese anche la riforma del mercato del tabacco (laddove il Governo italiano intende mantenere l'attuale sistema di premi) e quella del mercato dell'olio di oliva (nel quale la supremazia ispano-italiana è vista con sfavore malcelato); più in generale, è diffusa l'impressione di un diminuito interesse verso i paesi mediterranei nell'ambito della PAC.

Il relatore propone un parere favorevole sul documento in titolo, osservando che il Governo dovrebbe integrare in futuro la documentazione di supporto con un preciso calendario degli adempimenti programmati per il semestre successivo: ciò consentirebbe al Parlamento di intervenire nella «fase ascendente» del processo normativo comunitario, indirizzando in maniera impegnativa il Governo e coordinando le attività di competenza regionale.

Su istanza dei senatori BETTAMIO e RECCIA, il presidente SCIVOLETTO rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1863**Art. 1.**

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, e classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge».

1.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 2.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comma 2» con le altre: «comma 1».

2.1

IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il tecnico classificatore o il titolare dello stabilimento che viola l'obbligo della identificazione e di classificazione delle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati previsto dalla normativa comunitaria, o utilizza una marchiatura o etichettatura diversa da quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».

3.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il tecnico classificatore, o il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati previsto dalla normativa comunitaria, ovvero effettua tali operazioni in maniera difforme dal vero o utilizza una marchiatura o etichettatura diversa da quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Della violazione accertata, quando il tecnico classificatore sia iscritto ad un albo professionale, è data notizia all'ordine professionale competente, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, che nei casi più gravi possono consistere nella sospensione o nella revoca dell'abilitazione professionale.».

3.1 (Nuovissimo testo)

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «comma 3» con le altre: «comma 2».

3.2

IL GOVERNO

Aggiungere il seguente comma:

«3. Salvo che il fatto non costituisca reato, il tecnico classificatore che effettua errate valutazioni riscontrate tali dagli organi di controllo all'uopo preposti, è punito con il ritiro del tesserino di abilitazione alla classificazione delle carcasse o mezzene di bovini adulti».

3.3

GERMANÀ, BUCCI, MINARDO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 5 MARZO 1997

92^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Montecchi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11^a, 0040^o)

Il senatore TAPPARO richiama l'attenzione su alcuni articoli apparsi sulla stampa, in particolare sul quotidiano «Il Giorno» di ieri, che mettono sotto accusa pretese lentezze nell'esame parlamentare dei provvedimenti che hanno ad oggetto la promozione dell'occupazione: poichè si tratta di notizie palesemente infondate, riterrebbe opportuno un segnale di risposta di carattere istituzionale.

Il Presidente SMURAGLIA ricorda, al riguardo, che impostazioni di tipo antiparlamentare hanno da tempo libero corso presso organi di informazione: cita, ad esempio, un articolo apparso pochi giorni fa su «La Stampa», giornale che non ha poi ritenuto di pubblicare una risposta con la quale egli contestava nei fatti le accuse del tutto infondate lanciate alla Commissione e più in generale al Parlamento.

Il senatore DUVA si associa al senatore Tapparo, esprimendo, nella sua qualità di giornalista, rammarico per gli episodi segnalati, ma facendo altresì presente che vi sono giornali che seguono invece con attenzione e con il dovuto rispetto il faticoso lavoro parlamentare. Suggerisce altresì al Presidente di distribuire alle agenzie di stampa la risposta non pubblicata da «La Stampa».

Dopo che il senatore TAPPARO ha segnalato al Presidente l'opportunità di coinvolgere anche la Presidenza del Senato, il Presidente SMURAGLIA ringrazia i senatori intervenuti per i loro suggerimenti.

IN SEDE REFERENTE

(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore RIPAMONTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 17.1, 17.0.1/1 e 18.1, accantonati nell'ultima seduta.

Si passa quindi agli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 18.

Il senatore PELELLA illustra gli emendamenti 18.0.1, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.11, facendo presente, per quanto riguarda il 18.0.4, che la proposta concerne i cosiddetti contratti di emersione.

Il sottosegretario MONTECCHI fa presente, a proposito dell'emendamento 18.0.4 che il Governo ha predisposto un'analoga proposta emendativa per la quale si sta tuttora ricercando una congrua copertura finanziaria.

La senatrice PILONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8.

Il senatore FILOGRANA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 18.0.2.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 18.0.3 il cui obiettivo è quello di chiarire in via definitiva l'applicazione di norme tributarie e previdenziali alle cooperative di produzione e lavoro, tenendo conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 334 del 1995 e n. 30 del 1996: in sostanza, si tratta di rendere possibile il ricorso ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, da parte dell'INPS, anche ai soci di cooperative di lavoro.

Il senatore MONTAGNINO, rinuncia ad illustrare l'emendamento 18.0.10.

Il senatore MANZI illustra gli emendamenti 18.0.9/1 e 18.0.9, sottolineando come si tratti di affrontare con decisione un gravissimo problema sociale, quello della disoccupazione giovanile, che, insieme a quella più generale che colpisce tutte le fasce di età, è oramai avvertito in forma acuta in tutte le regioni italiane, comprese quelle del Nord. I progetti di lavori socialmente utili, peraltro, hanno coinvolto, per l'80-90 per cento, lavoratori ultra quarantenni espulsi dai processi produttivi e non crede che le misure contenute nel provvedimento in esame e che

concernono il lavoro interinale, i contratti di formazione lavoro e l'apprendistato possano essere di qualche immediato sollievo per i giovani disoccupati. Di qui la proposta del suo Gruppo, che non ha la pretesa di essere risolutiva nè di essere accettata senza discussione, ma il cui scopo è quello di suscitare l'attenzione generale su un problema di grande acutezza sociale, come è dimostrato da quello che sta avvenendo a Napoli.

Si passa quindi agli emendamenti che propongono articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19.

Il senatore FILOGRANA illustra gli emendamenti da 19.0.1 a 19.0.8, facendo presente che con essi egli intende proporre di inserire nel provvedimento in esame gli articoli che compongono un disegno di legge da lui presentato e il cui oggetto è la privatizzazione degli uffici di collocamento, misura indolore che consentirà un taglio della spesa pubblica, riduzione dei costi annui di gestione e un'entrata quasi immediata per la vendita degli uffici, con un saldo attivo nel prossimo biennio stimabile in 9.000 miliardi. Prende atto con rammarico della convinzione manifestata dal senatore Manzi circa l'inutilità del provvedimento in esame ai fini dell'aumento occupazionale, confermandosi invece egli pienamente convinto, sulla scorta delle esperienze straniere, che la formula per contrastare la disoccupazione è quella della flessibilità e, in questo ambito, anche del lavoro interinale.

Terminata la illustrazione degli emendamenti, il Presidente SMURAGLIA, nella sua qualità di relatore, passa ad esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 1. Il parere è negativo sugli emendamenti 1.32, 1.1, 1.5, 1.17 e 1.17/1, 1.1^a, 1.29 (non appare congruo inserire nell'ambito delle materie disciplinate dal provvedimento la formula interpretativa proposta dall'emendamento su una materia delicatissima che potrebbe essere più convenientemente oggetto di un provvedimento specifico), 1.37, 1.4, 1.6, 1.10 e 1.33, 1.8 e 1.34, 1.2, 1.18 e 1.18/1 e 1.18/2, 1.35 e 1.35/1 e 1.35/2, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.30, 1.15, 1.16, 1.19, 1.20 (tutte le leggi straniere prevedono che nei contratti di fornitura di lavoro temporaneo siano indicati i motivi del ricorso alla fornitura), 1.31, 1.21, 1.22/1.

Il parere del relatore è invece favorevole agli emendamenti 1.23 (è opportuno che la maggiore rappresentatività dei sindacati sia contemplata perlomeno in termini comparativi), 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.22. Si rimette invece alla Commissione per gli emendamenti 1.24/1 e 1.7. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.3 e 1.36, di identico tenore, esprime parere favorevole qualora i proponenti sostituissero la parola: «il numero» con la parola: «gli estremi».

Il senatore Roberto NAPOLI e il senatore MONTAGNINO accolgono l'invito del relatore e modificano conseguentemente gli emendamenti 1.3 e 1.36.

Il sottosegretario MONTECCHI esprime parere negativo sugli emendamenti 1.32, 1.1, 1.5, 1.17 e 1.17/1, 1.1^a, 1.37, 1.4, 1.24 e 1.24/1, 1.6 (le imprese dell'agricoltura biologica non hanno in realtà bisogno di lavoro interinale), 1.10, 1.33, 1.8, 1.34, 1.2, 1.18 e 1.18/1 e 1.18/2, 1.35 e 1.35/1 e 1.35/2, 1.11, 1.25 (la formulazione usata dal testo del disegno di legge relativamente alle «qualifiche di esiguo contenuto professionale» è stata utilizzata dal Governo sulla base dell'accordo con le parti sociali del 1993), 1.12, 1.13, 1.14, 1.30, 1.28, 1.7, 1.15, 1.16, 1.19, 1.20, 1.31, 1.21, 1.22/1.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.29 osserva che esso solleva una questione reale che andrebbe però affrontata in sede diversa e dopo il necessario approfondimento: segnala pertanto al senatore DUVA l'opportunità di trasformarlo in un ordine del giorno. Si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 1.2, 1.26, 1.27 e 1.22.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.23, 1.3 e 1.36 nella nuova formulazione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Messi separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.32, 1.1, 1.5, 1.17/1, 1.17, 1.1^a.

Il senatore DUVA prende atto delle valutazioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo e, accogliendo l'invito rivoltogli dal sottosegretario Montecchi, ritira l'emendamento 1.29, riservandosi di presentare un ordine del giorno, ovvero di ripresentare la proposta in Assemblea.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.37, mentre approva l'emendamento 1.23.

Respinto l'emendamento 1.4, il senatore RIPAMONTI dichiara di ritirare il subemendamento 1.24/1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea qualora venga approvato l'emendamento 1.24.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.24, e, dopo che il senatore RIPAMONTI dichiara di ritirare l'emendamento 1.6, respinge anche gli emendamenti 1.10 e 1.33, di identico tenore, 1.8 e 1.34, di identico tenore, 1.35/1 e 1.35/2, 1.2 e 1.35, di identico tenore, 1.18/1 e 1.18/2, 1.18, 1.11.

Sull'emendamento 1.25, interviene per dichiarazione di voto il senatore DUVA il quale si dichiara convinto che la sostituzione della dizione contenuta nel testo: «qualifiche di esiguo contenuto professionale» con quella proposta dall'emendamento comporterebbe una significativa riduzione dell'ambito di applicabilità del provvedimento. Ricordato inoltre che la formula utilizzata dal Governo era contenuta nel testo dell'Accordo del luglio 1993, annuncia che voterà contro l'emendamento.

Il senatore TAPPARO osserva, rispetto alla annotazione da ultimo espressa dal senatore Duva, che il Parlamento è sovrano ed è opportuno che prenda atto dell'insegnamento dell'esperienza la quale suggerisce che ove vi è una assenza sostanziale di qualifica professionale si può ricorrere al contratto a tempo determinato, usato ormai in modo generalizzato e diffuso. L'emendamento pertanto, a favore del quale esprimerà il suo voto, propone di circoscrivere l'affitto di manodopera alle situazioni in cui vi sia un minimo di contenuto professionale.

Il senatore BONATESTA chiede al relatore di chiarire la differenza tra le formulazioni proposte dall'emendamento 1.11 e dall'emendamento 1.25.

Il senatore FILOGRANA si associa alle osservazioni del senatore Duva contrarie all'emendamento, giudicando estremamente rischioso, ai fini della lotta contro la disoccupazione, aumentare l'area di esclusione dal lavoro interinale.

Il senatore MANFROI esprime perplessità sul comma 3 dell'articolo 1 e sulla lettera a) del comma 4 sulla quale insiste l'emendamento in votazione, perplessità circa la reale volontà del legislatore: sarebbe da chiarire se l'intento è quello di utilizzare lo strumento del lavoro interinale nelle aree e nei settori dove è maggiormente presente il fenomeno del caporalato, perchè emerga alla legalità, ovvero quello di limitarlo od escluderlo proprio in quelle aree, a causa del timore di pericolose contiguità. Si riserva pertanto di presentare sui due commi citati emendamenti in Assemblea.

Il presidente SMURAGLIA risponde al senatore Bonatesta, osservando che tra le formulazioni alternative proposte dal testo del Governo e dagli emendamenti 1.11 e 1.25 vi sono delle progressive differenze che allargano, dal primo all'ultimo, l'area della esclusione. Ciò detto, è sua convinzione personale che trattandosi di un istituto nuovo, è opportuno procedere all'introduzione del lavoro interinale nel regolamento tramite una fase sperimentale, come peraltro previsto dal testo che fissa una prima verifica a due anni dalla approvazione. Ribadisce il suo parere favorevole all'emendamento 1.25 che fissa un limite al ricorso al lavoro interinale, da reputarsi non eccessivo e che potrà essere rivisto fra due anni.

Dopo che il sottosegretario MONTECCHI ha espresso, in riferimento alla dichiarazione del senatore Manfroi, alcune osservazioni relativamente ai settori dell'agricoltura e dell'edilizia, si passa alla votazione dell'emendamento 1.25, respinto dalla Commissione, così come l'emendamento 1.26.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1918**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo 1.

1.32

MANZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «individuate ai sensi del comma 2».

1.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Sopprimere le parole da: «individuate ai sensi del comma 2», penultimo e ultimo rigo del comma 1, fino alla fine dell'articolo.

1.5

FILOGRANA, MUNDI

All'emendamento 1.17, dopo le parole: «di lavoro temporaneo» aggiungere le seguenti: «, nonchè i criteri di applicabilità del contratto di cui al comma 1 nei vari settori di attività con l'esplicita esclusione dell'applicabilità nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia».

1.17/1

MANZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1. ... Il Governo, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà i criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto all'impresa di fornitura di lavoro temporaneo».

1.17

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Sopprimere il comma 2.

1.1a

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 va interpretato nel senso che non costituisce interposizioni in mere prestazioni di manodopera, bensì legittimo appalto di opere o di servizi, il contratto con il quale un'impresa affidi ad altra impresa l'esecuzione di una o più opere o servizi, anche senza impiego di strutture o attrezzature proprie dell'appaltatrice, purchè con utilizzazione di personale organizzato e diretto dall'appaltatrice».

1.29

DUVA, MANIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È vietato il ricorso al lavoro temporaneo nei seguenti casi:

- a) per la sostituzione dei lavoratori in sciopero, salvo che lo sciopero non avvenga nel rispetto degli accordi che lo disciplinano;
- b) in caso di impiego del prestatore di lavoro presso imprese nelle quali siano stati disposti nei sei mesi precedenti licenziamenti collettivi salvo che il ricorso alle prestazioni temporanee non sia determinato dall'esigenza di provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti».

1.37

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, lettera a),sostituire le parole: «applicati dall'impresa utilizzatrice» con le seguenti: «della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

1.23

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 3, sostituire le parole: «Nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia» con le seguenti: «Nel settore dell'edilizia».

1.4

MUNDI, FILOGRANA

All'emendamento 1.24, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica».

1.24/1

RIPAMONTI

Al comma 3, sostituire le parole: «Nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia» con le seguenti: «Nel settore dell'agricoltura».

1.24 BATTAFARANO, GRUOSSO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, TAPPARO

Al comma 3, dopo le parole: «in via sperimentale» aggiungere le seguenti parole: «esclusivamente per le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica nonché al restauro e al risanamento del patrimonio edilizio urbano.».

1.6 RIPAMONTI

Al comma 3 sostituire le parole: «previa intesa tra» con le seguenti: «sulla base di apposito decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite».

1.10 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 3, sostituire le parole: «previa intesa tra» con le seguenti: «sulla base di apposito decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite».

1.33 BEDIN, MONTAGNINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... Il lavoro temporaneo è comunque ammesso nelle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge n.240 del 15 giugno 1984».

1.8 ZANOLETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... Il lavoro temporaneo è comunque ammesso nelle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge n. 240 del 15 giugno 1984».

1.34 BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati dalle imprese utilizzatrici, in applicazione della disciplina sui contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451».

1.2

NAPOLI Roberto, FAUSTI

All'emendamento 1.18, dopo le parole: «che saranno individuate dal Governo» aggiungere le seguenti: «previo parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale».

1.18/1

MANZI

All'emendamento 1.18, dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge» sopprimere le parole da: «i contratti di fornitura» fino alla fine del comma.

1.18/2

MANZI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, che saranno individuate dal Governo, sentite le Commissioni parlamentari, mediante norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere introdotti in via sperimentale, previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale circa le modalità della sperimentazione».

1.18

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

All'emendamento 1.35, sostituire le parole: «per le qualifiche di esiguo contenuto professionale» con le seguenti: «per tutte le qualifiche professionali».

1.35/1

MANZI

All'emendamento 1.35, sostituire le parole: «in applicazione» con le seguenti: «senza l'applicazione».

1.35/2

MANZI

Al comma 4, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati dalle imprese utilizzatrici, in applicazione della disciplina sui contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

1.35

BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «per le qualifiche di esiguo contenuto professionale» con le parole: «per le mansioni puramente manuali e d'ordine».

1.11

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «per le qualifiche di esiguo contenuto professionale» con le seguenti: «per mansioni di carattere meramente esecutivo».

1.25

BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO, DE LUCA Michele,
PELELLA

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di categoria applicati dalle imprese utilizzatrici» con le seguenti: «della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

1.26

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole da: «collettivi che abbiano» fino a «conservazione del posto».

1.12

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura».

1.13

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, lettera d) dopo le parole: «la fornitura», aggiungere le seguenti: «salva diversa previsione del contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice».

1.14

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «la fornitura» aggiungere le parole: «fatta salva la diversa previsione del contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice».

1.30

DUVA, MANIERI

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «dichiarano» con la seguente: «dimostrano».

1.27

PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DE LUCA Michele, TAPPARO

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «salvo» a: «1994».

1.28

TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«...» per la sostituzione di lavoratori che nell'ambito della stessa unità produttiva e nei due mesi immediatamente precedenti siano stati assunti con contratto di lavoro temporaneo con le stesse mansioni cui si riferisce la nuova fornitura».

1.7

RIPAMONTI

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«...» per le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici e le amministrazioni locali».

1.15

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«...» nei casi previsti dal contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice».

1.16

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«... nei casi previsti dal contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice».

1.19 CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

1.20 CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

1.31 DUVA, MANIERI

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«... gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice».

1.3 (Nuovo testo) NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«... gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice».

1.36 (Nuovo testo) BEDIN, MONTAGNINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-... Ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dall'impresa utilizzatrice all'impresa fornitrice per la conclusione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo non può concorrere nè direttamente, nè indirettamente il costo sopportato dall'impresa fornitrice per l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 4».

1.21 CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

All'emendamento 1.22, dopo le parole: «superare la percentuale» aggiungere le seguenti: «del 10 per cento».

1.22/1 MANZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-... I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

1.22 DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Art 17.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

17.1 RIPAMONTI

All'emendamento 17.0.1, al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«10-bis) tutela degli assetti idrogeologici;
10-ter) bonifiche dal rischio dell'amianto;
10-quater) aree protette, parchi naturali».

17.0.1/1 RIPAMONTI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il governo è delegato ad emanare entro i termini di cui al suddetto comma 1 un provvedimento che dovrà essere informato ai seguenti criteri:

a) individuazione dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:

1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;

- 2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
- 3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
- 4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
- 5) alla manutenzione del verde pubblico;
- 6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
- 7) al miglioramento della rete idrica;
- 8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
- 9) alle operazioni di bonifica di aree industriali dismesse;
- 10) al recupero e risanamento dei centri urbani;

b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonchè soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;

c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;

d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;

e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili;

f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;

g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera g) successivamente alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette.

2. Tale provvedimento prevederà altresì la istituzione, a livello centrale, di una apposita struttura di coordinamento e di promozione di iniziative in materia di lavori socialmente utili senza oneri aggiuntivi per il bilancio del Ministero del lavoro.

3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione di parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione».

17.0.1 PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, NIEDDU, BATTAFARANO, PILONI, DUVA

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.3

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... Al fine dello sviluppoo dei lavori socialmente utili, nell'ambito dei progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere prioritariamente finanziati ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i progetti rivolti ai seguenti settori di intervento:

- a) bonifiche di aree industriali dismesse;
- b) tutela degli assetti idrogeologici;
- c) risanamento ambientale;
- d) bonifiche dal rischio dell'amianto;
- e) aree protette, parchi naturali».

18.1

RIPAMONTI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-...

(Attestato di qualifica e contribuzione figurativa)

1. Ai soggetti che siano stati impegnati nei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ovvero siano impegnati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in progetti gestiti e finanziati dalle regioni, è rilasciato, dalla competente Commissione regionale per l'impiego, un attestato di qualifica comprovante la partecipazione ai progetti e l'esperienza professionale maturata, valido ad ogni effetto di legge.

2. All'attestato è riconosciuta validità in sede di valutazione dei titoli nei concorsi pubblici; esso garantisce punteggio ai fini delle graduatorie delle liste di collocamento.

3. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le modalità di attuazione del comma 2, armonizzando la normativa in materia di accesso ai pubblici impieghi.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 è accreditata una contribuzione figurativa ai fini pensionistici pari all'ammontare dell'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti di cui allo stesso articolo, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

18.0.1

SCIVOLETTO, PELELLA, BARRILE, LAURICELLA, FIGURELLI,
DONISE

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-...

1. In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto di riferimento, qualora in

ragione dell'età o del titolo di studio non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o il contratto di formazione e lavoro, si applica per un periodo di ventiquattro mesi il trattamento retributivo per il livello inferiore a quello di inquadramento.

2. La presente disposizione sostituisce qualsiasi altra previgente derivante da leggi o pattuizioni collettive».

18.0.2

MUNDI, FILOGRANA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-...

(Norme di interpretazione autentica in materia di soci lavoratori di cooperativa)

1. Alle quote accantonate dalla cooperativa in favore del socio lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto, nei limiti e con le modalità spettanti ai lavoratori dipendenti, si intende applicabile lo stesso trattamento fiscale previsto per questi ultimi.

2. I trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, ai sensi degli articoli 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si intendono applicabili anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro.

3. Alle cooperative di produzione e lavoro si intendono applicabili, con le stesse modalità, le norme vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria, indennità di mobilità, fiscalizzazione degli oneri sociali, lavoro a tempo parziale nonchè le disposizioni incentivanti l'occupazione previste per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Le modalità di applicazione del lavoro a tempo parziale sono definite con decreto del Ministro del lavoro entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge.

4. Competente a decidere le controversie tra socio lavoratore e società cooperative di produzione e lavoro è il Tribunale o il Collegio arbitrale, se previsto dallo statuto. I giudizi riguardanti le controversie tra soci lavoratori e società cooperative di produzione e lavoro pendenti presso le Preture del lavoro sono rimesse al Tribunale ai sensi dell'articolo 427 del Codice di procedura civile.

5. Nelle cooperative di produzione e lavoro, per i soci lavoratori il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 389 del 7 dicembre 1989, si intende validamente adempiuto qualora la cooperativa abbia assunto come base per il calcolo i compensi effettivamente corrisposti».

18.0.3

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-...»

*(Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto
in favore dei soci lavoratori)*

1. Le disposizioni degli articoli 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si applicano anche per il pagamento, a carico del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito e funzionante presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei crediti maturati dai soci delle cooperative di produzione e lavoro, alla fine o negli ultimi tre mesi del rapporto, a titolo di trattamenti economici, comunque denominati, aventi funzione remuneratoria del lavoro prestato in favore delle cooperative.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro attive da almeno 3 anni, iscritte al Registro prefettizio e allo Schedario generale della cooperazione e che siano state assoggettate a revisione ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

3. I contributi versati dalle società cooperative di produzione e lavoro nei periodi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge sono convalidati e consentono, in caso di insolvenza delle cooperative medesime, l'erogazione delle prestazioni del Fondo di garanzia nei confronti dei soci lavoratori».

18.0.6 DE LUCA Michele, PILONI, PELELLA, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-...»

1. Le aziende di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, alla data della completa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di appartenenza, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative, saranno assimilate alle aziende che realizzano nuova occupazione e quindi saranno loro riconosciuti gli incentivi a quel momento vigenti.

2. Lo sgravio totale decorre dal periodo di tempo immediatamente successivo a quello del raggiungimento della piena applicazione dei minimi salariali contrattuali».

18.0.4 PELELLA, TAPPARO, DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-...»

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente: «Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di inottemperanza del datore di lavoro all'onere della prova in ordine al ricorso o alla impossibilità di ricorrere a misure alternative oppure in ordine all'osservanza dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo».

18.0.5 DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-...»

(Normativa sul lavoro a tempo parziale per i soci lavoratori)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le medesime sono applicabili anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro. Nelle ipotesi in cui siano determinate retribuzioni convenzionali agli effetti del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, le retribuzioni giornaliere ed il minimale di retribuzione sono rapportati ad ore in ragione di un sesto del loro ammontare per ogni ora di lavoro effettuata. Sono fatte salve e restano acquisite le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi trattamenti previdenziali già concessi.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione della cooperativa adotta, in luogo del contratto individuale di lavoro, apposita deliberazione contenente gli elementi di cui all'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 863 del 1984. Copia della deliberazione deve essere inviata a cura del presidente della cooperativa, entro trenta giorni, al competente Ispettorato provinciale del lavoro unitamente all'accettazione scritta del socio lavoratore interessato.

3. Gli adempimenti, di cui al comma 2, devono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i rapporti instaurati anteriormente a quella data».

18.0.7 DE LUCA Michele, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PELELLA, TAPPARO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-...»

(Procedure e indennità di mobilità per i soci lavoratori)

1. Le cooperative di produzione e lavoro possono avviare, anche nei confronti dei soci lavoratori, le procedure di mobilità ai sensi e per gli effetti delle norme del Capo II del Titolo I della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora il programma di mobilità individui profili professionali che coinvolgano soci lavoratori, il Consiglio di amministrazione deve sottoporre, prima di procedere alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il programma stesso all'approvazione dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria».

18.0.8 PILONI, DE LUCA Michele, TAPPARO, PELELLA, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 18.0.9, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«1. A partire dal 1° settembre 1997 sono avviati al lavoro per lo svolgimento di attività socialmente ed ambientalmente utili i giovani inoccupati di età non superiore a 28 anni, ovvero 30 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, iscritti da almeno due anni nelle liste di collocamento.

2. L'attività di cui al comma 1 devono essere individuate dagli enti locali fra gli ambiti di lavoro effettivamente aggiuntivi e integrativi di quelli normalmente svolti dalla pubblica amministrazione e possono consistere anche nello svolgimento di mansioni elementari.

3. Le predette attività devono prioritariamente essere rivolt:

a settori culturali, ambientali e al ripristino dell'assetto idrogeologico;

alla manutenzione, al recupero del patrimonio collettivo e al riassetto dei centri storici.

4. I soggetti di cui al comma 1 impiegati nelle attività socialmente ed ambientalmente utili prestano la loro opera almeno per un anno consecutivo.

5. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Fondo per il finanziamento delle attività di cui ai commi precedenti.

6. Le regioni ripartiscono i fondi assegnati dallo Stato in relazione alla situazione occupazionale territoriale e ambientale tra gli enti locali che organizzino le attività di cui ai commi precedenti.

7. Ai soggetti di cui al comma 1 compete una retribuzione oraria pari a quella dei dipendenti pubblici impiegati in attività affini e comunque una retribuzione mensile non inferiore ad un milione di lire. Gli stessi soggetti godono della tutela normativa e contrattuale nonché delle coperture assicurative e previdenziali previste dalla legislazione vigente per i lavoratori dipendenti nonché dei diritti di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300».

18.0.9/1

MANZI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-...

1. Possono essere avviati al lavoro per l'attuazione di progetti socialmente ed ambientalmente utili i giovani inoccupati di età non superiore a 28 anni, ovvero 30 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, iscritti da almeno due anni nelle liste di collocamento. Le Commissioni regionali per l'impiego definiscono i criteri di priorità per l'accesso ai progetti socialmente ed ambientalmente utili.

2. Per progetti socialmente e ambientalmente utili si intendono i progetti attivati, ai fini della presente legge, da Amministrazioni pubbliche, da società a prevalente partecipazione pubblica e da cooperative che abbiano una riconosciuta utilità sociale, con particolare riferimento al sostegno all'occupazione e alla tutela dell'ambiente.

3. I progetti di cui al comma 2 devono essere individuati fra gli ambienti di lavoro effettivamente aggiuntivi e integrativi di quelli normalmente svolti dalla Pubblica Amministrazione e nei settori in cui siano riscontrati gravi insufficienze della medesima.

4. I progetti di cui al comma 2 devono prioritariamente essere rivolti:

- a) a settori culturali, della protezione civile, al ripristino dell'assetto idro-geologico;
- b) alla manutenzione e al recupero del patrimonio collettivo;
- c) allo sviluppo del turismo, al riassetto dei centri storici;
- d) ai servizi socio-assistenziali;
- e) al recupero delle aree industriali dismesse.

5. I soggetti di cui al comma 1 impiegati in progetti socialmente e ambientalmente utili prestano la loro opera fino alla fine del progetto stesso.

6. È istituito, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Fondo per la realizzazione di progetti socialmente e ambientalmente utili allo scopo di finanziare i progetti di cui ai commi precedenti.

7. Le Regioni, d'intesa con le Commissioni regionali per l'impiego vagliano e selezionano i progetti e ripartiscono i fondi assegnati dallo Stato in relazione alla situazione occupazionale, territoriale ed ambientale delle varie regioni, tra i soggetti che presentano progetti, compresi gli organi della Pubblica Amministrazione.

8. Ai soggetti di cui al comma 1 compete una retribuzione pari a quella percepita dai dipendenti pubblici o privati impiegati in attività affini. Gli stessi soggetti godono della tutela normativa e contrattuale nonché delle coperture assicurative e previdenziali previste dalla legislazione vigente per i lavoratori dipendenti nonché dei diritti di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati complessivamente in lire 3.500 miliardi per il 1977, lire 3.500 miliardi per il 1998 e 3.500 miliardi per il 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa per il triennio 1997-1999 di cui alle leggi qui di seguito riportate e per i singoli importi a fianco indicati:

Ministero del tesoro	cap. 4531	L. 610 del 14-8-1982	50 mld
Ministero del tesoro	cap. 8017	L. 218 del 30-7-1990	50 mld
Ministero del tesoro	cap. 4532	L. 610 del 14-8-1982	50 mld
Presidenza del Consiglio	cap. 5501	L. 810 del 24-10-1977	200 mld
Ministero della difesa	cap. 4001	L. 465 dell'1-1-1994	50 mld
Ministero della difesa	cap. 4011	R.D. 443 dell'1-1-1927	500 mld
Ministero della difesa	cap. 4031	R.D. 443 dell'1-1-1927	500 mld
Ministero della difesa	cap. 4051	R.D. 443 dell'1-1-1927	1.000 mld
Ministero della difesa	cap. 1872	D.P.R. 1077 del 5-6-1976	500 mld
Ministero della difesa	cap. 1168	L. 465 dell'1-1-1949	50 mld
Ministero della difesa	cap. 1105	L. 468 del 5-8-1978	50 mld
Ministero della difesa	cap. 2002	D.P.R. 1076 del 5-6-1976	50 mld
Ministero della difesa	cap. 2102	D.P.R. 1077 del 5-6-1976	150 mld
Ministero della difesa	cap. 2501	L. 419 del 22-12-1989	100 mld
Ministero della difesa	cap. 2502	L. 958 del 24-12-1986	100 mld
Ministero della difesa	cap. 2802	L. 812 del 26-6-1965	100 mld
TOTALE . . .			3.500 mld

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18.0.9

MANZI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-...»

(Norme di interpretazione autentica in materia di soci lavoratori di cooperativa)

1. Alle quote accantonate dalla cooperativa in favore del socio lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto, nei limiti e con le mo-

dalità spettanti ai lavoratori dipendenti, si intende applicabile lo stesso trattamento fiscale previsto per questi ultimi.

2. I trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, ai sensi degli articoli 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si intendono applicabili anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro.

3. Alle cooperative di produzione e lavoro si intendono applicabili, con le stesse modalità, le norme vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria, indennità di mobilità, fiscalizzazione degli oneri sociali, lavoro a tempo parziale nonchè le disposizioni incentivanti l'occupazione previste per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Le modalità di applicazione del lavoro a tempo parziale sono definite con decreto del Ministro del lavoro entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge.

4. Competente a decidere le controversie tra socio lavoratore e società cooperative di produzione e lavoro è il Tribunale o il Collegio arbitrale, se previsto dallo statuto. I giudizi riguardanti le controversie tra soci lavoratori e società cooperative di produzione e lavoro pendenti presso le Preture del lavoro sono rimesse al Tribunale ai sensi dell'articolo 427 del Codice di procedura civile.

5. Nelle cooperative di produzione e lavoro, per i soci lavoratori il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 389 del 7 dicembre 1989, si intende validamente adempiuto qualora la cooperativa abbia assunto come base per il calcolo i compensi effettivamente corrisposti».

18.0.10

BEDIN, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-...

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 608 del 1996, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, assegnate sul Capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo».

2. Dopo il comma 12, della legge n. 608 del 1996, aggiungere il seguente comma:

«12-... Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da parte delle competenti Commissioni regionali per l'impie-

go. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego le quali invieranno tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili».

3. Al comma 13 della legge n. 608 del 1996 aggiungere infine il seguente periodo: «I predetti nominativi vengono altresì comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Commissione regionale per l'impiego».

4. Al comma 24, dell'articolo 2 legge n. 549 del 1995, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I predetti nominativi vengono altresì comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego».

5. Al comma 24, dell'articolo 2 legge n. 549 del 1995, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I predetti nominativi vengono altresì comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego».

18.0.11

PELELLA

Art. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Configurazione giuridica)

1. A partire dal 1° gennaio 1998 gli uffici di collocamento e gli organi ad esso collegati sono trasformati da enti pubblici in società per azioni, assumendo la denominazione di agenzie per l'impiego e per il collocamento».

19.0.1

FILOGRANA, MUNDI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Capitale)

1. Le agenzie di cui all'articolo 1 devono avere un capitale sociale minimo pari a cinquecento milioni di lire che è composto da azioni, con facoltà per il Ministero del tesoro di possederne una quota non superiore al 20 per cento.

2. È fatta salva la facoltà delle associazioni sindacali di possedere una quota azionaria pari al 10 per cento».

19.0.2

FILOGRANA, MUNDI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Compiti delle agenzie per l'impiego ed il collocamento)

1. Il lavoratore che intende essere avviato al lavoro deve presentare regolare domanda all'agenzia per l'impiego ed il collocamento, corredata dai dati anagrafici, dal profilo professionale e personale nonché da referenze.

2. I dati di cui al comma 1 sono raccolti in apposite liste tenute a cura delle agenzie stesse».

19.0.3

FILOGRANA, MUNDI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Adempimenti a carico delle imprese richiedenti la manodopera)

1. I datori di lavoro che abbiano necessità di procedere all'assunzione di nuovo personale possono presentare apposite richieste alle agenzie indicando il profilo professionale richiesto, oltre alle caratteristiche dell'azienda, il settore in cui opera e il numero dei dipendenti».

19.0.4

FILOGRANA, MUNDI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Procedura di assunzione)

1. Le agenzie per l'impiego ed il collocamento, valutate le caratteristiche e le tipologie del lavoro offerto, avviano in relazione alla domanda, il numero di lavoratori richiesto.

2. Le agenzie provvedono ad inviare il personale richiesto operando una selezione qualitativa che sia imperniata sulla valutazione della professionalità e delle attitudini relative al lavoro richiesto».

19.0.5

FILOGRANA, MUNDI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. ...
(Compenso)

1. Le agenzie per l'impiego ed il collocamento hanno diritto a percepire un compenso per ogni lavoratore avviato, quantificato nella misura del 15 per cento del compenso lordo che sarà corrisposto dalla impresa richiedente».

19.0.6

FILOGRANA, MUNDI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. ...
(Ulteriori funzioni delle agenzie per l'impiego ed il collocamento)

1. È consentito alle agenzie per l'impiego ed il collocamento di esercitare le medesime funzioni, in regime di libera concorrenza, delle agenzie disciplinate dalla legge sul lavoro interinale. Tale attività viene subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi competenti.

2. Le agenzie per l'impiego ed il collocamento esplicano altresì, le seguenti funzioni:

a) raccolta di dati, informazioni ed ogni altro elemento relativo al settore dell'occupazione;

b) raccolta degli elenchi nominativi dei lavoratori e delle richieste di personale effettuate dalle varie imprese;

c) promozione dell'incontro fra offerta e domanda di lavoro;

d) svolgimento di compiti di incentivazione dell'occupazione;

e) formazione o riqualificazione dei lavoratori iscritti all'agenzia anche attraverso corsi professionali;

f) svolgimento di tutte le attività finalizzate al raggiungimento dei compiti di cui all'articolo 3».

19.0.7

FILOGRANA, MUNDI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. ...
(Norme finali)

1. Sono abrogate le leggi 29 aprile 1949, n. 264, e 23 ottobre 1960, n. 1369, e tutte le norme incompatibili con la presente legge».

19.0.8

FILOGRANA, MUNDI

93^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Montecchi.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Si riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Messi separatamente ai voti, non sono accolti gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.30, 1.15, 1.16 e 1.19, 1.20 e 1.31, 1.21, 1.22/1.

Il senatore RIPAMONTI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.7 da lui presentato, auspica che la Commissione sostenga una tale proposta il cui scopo è quello di impedire all'impresa utilizzatrice di riassumere, subito dopo una scadenza, un nuovo lavoratore con lo stesso contratto e mansioni.

Messo ai voti, l'emendamento 1.7 non viene accolto.

La Commissione invece accoglie gli emendamenti 1.27, 1.28, 1.3 e 1.36, di identico tenore, nel nuovo testo, e 1.22.

Si passa quindi agli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il relatore, presidente SMURAGLIA, esprime parere contrario agli emendamenti 2.31, 2.10 – che propone di introdurre all'articolo 2 una disciplina già prevista dall'articolo 1 –, 2.6 – sembra inaccettabile prevedere in questi casi la regola del silenzio-assenso –, 2.16, 2.7 –tutte le legislazioni degli altri Paesi europei prevedono l'esercizio esclusivo della fornitura di manodopera –, 2.26/1, 2.21, 2.1, 2.30, 2.12, 2.2, 2.11, 2.22, 2.3, 2.18/1, 2.18, 2.17, 2.4, 2.14, 2.13, 2.32, 2.5 e 2.23 e 2.20 – di

identico tenore –, 2.8, 2.9 – non sembra opportuno far riferimento a strutture interne del Ministero del lavoro, in un momento di ampia riorganizzazione del dicastero come quello attuale –, 2.0.1 – sembra incongruo che una legge fissi prima dei requisiti e poi disponga circa la loro superfluità.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 2.25 – che propone giustamente di impedire ad enti bilaterali o ad enti pubblici territoriali di costituire o partecipare a società di fornitura di mano d'opera, eliminando così una ambiguità inutile e potenzialmente dannosa –, 2.26 – che individua un limite inferiore più elevato di quello indicato dal testo per il capitale sociale delle imprese fornitrici, limite che appare più calibrato rispetto a quelli proposti alternativamente da altri emendamenti –, 2.27 – che richiede un raggio di azione territoriale maggiore alle imprese fornitrici –, 2.28 e 2.29.

Il sottosegretario MONTECCHI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.31, 2.10, 2.6, 2.16, 2.7, 2.26/1, 2.21, 2.1, 2.30, 2.12, 2.2, 2.11, 2.22, 2.27, 2.3, 2.18, 2.18/1, 2.17, 2.4, 2.14, 2.13, 2.32, 2.5 e 2.23 e 2.20, 2.8, 2.9 e 2.0.1. Su quest'ultimo, osserva in particolare che il primo comma altererebbe la logica e lo spirito che ispirano il disegno di legge, mentre gli altri due commi propongono delle garanzie per i lavoratori già assicurate da altre norme del testo.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 2.26, per le stesse motivazioni già espresse dal relatore, e sull'emendamento 2.28. Si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 2.25 e l'emendamento 2.29, osservando, a quest'ultimo proposito, che la limitazione proposta non appare in linea con la struttura delle società cooperative di produzione e lavoro.

Messi separatamente ai voti, non sono accolti gli emendamenti 2.31, 2.10, 2.6, 2.16, 2.7, 2.26/1, 2.2, 2.11, 2.22, 2.3, 2.18/1, 2.18, 2.17, 2.4, 2.14, 2-13, 2.32, 2.5, identico al 2.23 e al 2.20, 2.8, 2.9, 2.0.1.

Vengono invece accolti gli emendamenti 2.25, 2.26 – la cui approvazione preclude la votazione degli emendamenti 2.21, 2.1, 2.30, 2.12 –, 2.27 – al quale il senatore Ripamonti ha dichiarato di aggiungere la propria firma –, 2.28 e 2.29.

Si passa agli emendamenti all'articolo 3.

Il presidente SMURAGLIA esprime parere contrario sugli emendamenti 3.14, 3.2, 3.5 – che propone un riferimento normativo disomogeneo rispetto alla disciplina recata dal testo –, 3.13, 3.3, 3.7/1, 3.7 – è preferibile lasciare la materia alla contrattazione collettiva –, 3.1 e 3.15, 3.4.

Esprime invece parere favorevole agli emendamenti 3.11, 3.8 – se il contratto deve indicare un eventuale periodo di prova, è opportuno, per motivi di cautela, che indichi anche la durata di tale periodo –, 3.10 – che propone una norma di cautela non costosa –, 3.9, 3.6 e 3.12.

Si rimette invece alla Commissione per il subemendamento 3.12/1.

Il sottosegretario MONTECCHI esprime parere contrario agli emendamenti 3.14, 3.2, 3.5 – con la stessa motivazione già espressa dal relatore –, 3.13, 3.7 e 3.7/1, 3.1 e 3.15, 3.4, 3.9, 3.6, 3.12/1 e 3.12, il quale ultimo renderebbe il sistema molto rigido.

Esprime invece parere favorevole agli emendamenti 3.11 e 3.8. Si rimette alla Commissione per l'emendamento 3.10, mentre esprimerebbe un parere favorevole sull'emendamento 3.3 qualora i presentatori lo trasformassero in una proposta integrativa e non sostitutiva della lettera b) del comma 3.

Il senatore FILOGRANA accoglie l'invito della rappresentante del Governo e trasforma l'emendamento 3.3 nel senso da lei indicato.

Il presidente SMURAGLIA modifica di conseguenza il proprio parere, esprimendosi a favore del nuovo testo dell'emendamento 3.3.

Messi separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.14 e 3.2.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 3.5.

Dopo che la Commissione ha accolto l'emendamento 3.11, il senatore DUVA interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.13, rammaricandosi per il parere negativo espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo su una proposta ispirata all'obiettivo della massima snellezza operativa e alla applicabilità immediata del provvedimento, senza per questo ledere alcun diritto dei lavoratori. Pretendere che nel contratto siano indicati i motivi del ricorso al lavoro interinale appesantisce in maniera burocratica il nuovo istituto e rischia di trasformarlo in uno strumento più subito che realmente utilizzato.

La Commissione respinge l'emendamento 3.13, nonché gli emendamenti 3.7/1, 3.7, 3.1 e 3.15, di identico tenore, e 3.4.

Sono invece accolti gli emendamenti 3.3 nel nuovo testo, 3.8, 3.10 e 3.9. L'emendamento 3.6 deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento 3.9.

Il senatore MANZI interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.12/1, da lui sottoscritto, rilevando che il pericolo è a suo giudizio esattamente opposto a quello testè segnalato dal senatore Duva: di accentuare, con il provvedimento in esame, la precarietà dei lavoratori a favore dei quali l'emendamento prevede una garanzia nei casi di insolvenza della impresa fornitrice verso il prestatore d'opera.

La Commissione accoglie il subemendamento 3.12/1 e, nel testo emendato, l'emendamento 3.12.

Si passa quindi agli emendamenti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 4.11 e 4.2 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.29. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.5, 4.7/1, 4.7 e 4.10, 4.1, 4.8, 4.6. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 4.9, 4.4 e 4.3.

Il sottosegretario MONTECCHI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento 4.3 sul quale il suo parere è favorevole.

Messi separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.7/1, 4.5. e 4.7 e 4.10 - di identico tenore -, 4.1, 4.8 e 4.6.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 4.4.

La Commissione accoglie gli emendamenti 4.9 e 4.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1918**Art. 1.**

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole da: «collettivi che abbiano» fino a «conservazione del posto».

1.12 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura».

1.13 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, lettera d) dopo le parole: «la fornitura», aggiungere le seguenti: «salva diversa previsione del contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice».

1.14 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «la fornitura» aggiungere le parole: «fatta salva la diversa previsione del contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice».

1.30 DUVA, MANIERI

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «dichiarano» con la seguente: «dimostrano».

1.27 PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DE LUCA Michele, TAPPARO

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «salvo» a: «1994».

1.28 TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«... per la sostituzione di lavoratori che nell'ambito della stessa unità produttiva e nei due mesi immediatamente precedenti siano stati assunti con contratto di lavoro temporaneo con le stesse mansioni cui si riferisce la nuova fornitura».

1.7

RIPAMONTI

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«... per le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici e le amministrazioni locali».

1.15

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«... nei casi previsti dal contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice».

1.16

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«... nei casi previsti dal contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice».

1.19

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

1.20

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

1.31

DUVA, MANIERI

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«... gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice».

1.3 (Nuovo testo)

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«... gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice».

1.36 (Nuovo testo)

BEDIN, MONTAGNINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-... Ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dall'impresa utilizzatrice all'impresa fornitrice per la conclusione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo non può concorrere nè direttamente, nè indirettamente il costo sopportato dall'impresa fornitrice per l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 4».

1.21

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

All'emendamento 1.22, dopo le parole: «superare la percentuale» aggiungere le seguenti: «del 10 per cento».

1.22/1

MANZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-... I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

1.22

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.31

MANZI

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (Ambito di applicazione). – 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere stipulato per soddisfare ogni esigenza

dell'impresa utilizzatrice avente carattere transitorio e limitato nel tempo.

2. È vietato il ricorso al lavoro temporaneo nei seguenti casi:

a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero, salvo che lo sciopero non avvenga nel rispetto degli accordi che lo disciplinano;

b) in caso di impiego del prestatore di lavoro presso imprese nelle quali siano stati disposti nei sei mesi precedenti licenziamenti collettivi salvo che il ricorso non sia determinato dall'esigenza di provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti».

2.10

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, che possono essere costituite o partecipate anche da enti bilaterali o enti pubblici territoriali».

2.25

PILONI, DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO

Sostituire il secondo e terzo periodo del comma 1 con le seguenti parole: «e tenuto dalla Direzione centrale del lavoro. L'impresa che intenda esercitare attività di fornitura di prestazioni di lavoro deve presentare apposita domanda d'iscrizione al suddetto Albo. L'iscrizione all'Albo è disposta dal Direttore generale del lavoro entro il termine di un mese dalla presentazione della domanda. In caso di mancato riscontro entro il suddetto termine, l'iscrizione si deve ritenere accolta».

e con il seguente comma aggiuntivo dopo il comma 1:

«1-... Il Ministero del lavoro, che sovrintende alla tenuta dell'Albo di cui al comma 1 può disporre d'ufficio la cancellazione delle imprese nelle seguenti ipotesi:

a) perdita da parte dell'impresa dei requisiti richiesti al fine della concessione dell'iscrizione;

b) mancato adempimento dell'obbligo del versamento dei contributi richiesti dalla presente legge».

2.6

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

2.16

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «l'individuazione, quale oggetto esclusivo della predetta attività»;».

2.7

FILOGRANA, MUNDI

All'emendamento 2.26, sostituire le parole: «un miliardo» con le seguenti: «due miliardi».

2.26/1

MANZI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «un miliardo».

2.26PILONI, DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «500 milioni di lire», con le parole: «300 milioni di lire, oltre a 200 milioni per ogni filiale o ufficio, fino ad un massimo di 900 milioni».

2.21

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «500 milioni di lire» con le seguenti: «200 milioni di lire».

2.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «500 milioni di lire» con le seguenti: «200 milioni di lire per ogni filiale o ufficio, fino ad un limite di 800 milioni di lire».

2.30

DUVA, MANIERI

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola «500» con la parola «300».

2.12

RIPAMONTI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «nonchè la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni».

2.2

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e comunque».

2.11

RIPAMONTI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la parola: «due».

2.22

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la parola: «sei».

2.27PILONI, DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO, RIPAMONTI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200 milioni per ogni ufficio o sede della società, fino ad un massimo di 800 milioni, presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta del valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore all'importo massimo versato a titolo di cauzione nel biennio precedente».

2.3

NAPOLI Roberto, FAUSTI

All'emendamento 2.18, sostituire le parole: «1 miliardo» con le seguenti: «2 miliardi».

2.18/1

MANZI

Al comma 2, lettera c): sostituire le parole: «500 milioni» con le parole: «1 miliardo».

2.18

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, lettera c): sostituire le parole: «500 milioni» con le parole: «700 milioni».

2.28 PILONI, DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 2, lettera c): sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «10 per cento».

2.17 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «per delitti o contravvenzioni previsti», inserire le parole: «dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nonchè».

2.4 NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2» inserire le seguenti: «con l'eccezione dell'oggetto sociale esclusivo».

2.14 ZANOLETTI

Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «legge 31 gennaio 1992, n. 59», sopprimere le parole da: «e che ...» fino a: «nel suo complesso».

2.13 RIPAMONTI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le predette cooperative possono svolgere l'attività di fornitura di lavoro temporaneo anche in via non esclusiva».

2.32 BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.5 NAPOLI Roberto, FAUSTI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.23

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.20

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questi forniti come prestatori di lavoro temporaneo».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, anche quando sia socio lavoratore di cooperativa».

2.29

DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministero del lavoro, con regolamento da emanarsi contestualmente alla presente legge, stabilisce le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1».

2.8

FILOGRANA, MUNDI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'impresa comunica alla Direzione centrale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste».

2.9

FILOGRANA, MUNDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-...»

1. Possono esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo anche gli imprenditori difettanti dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Essi sono tenuti in solido con l'impresa utilizzatrice a corrispondere ai lavoratori un trattamento minimo inderogabile retributivo ed assicurare un trattamento normativo non inferiore a quello garantito ai lavoratori da loro dipendenti.

3. L'impresa fornitrice è altresì tenuta in solido con l'impresa utilizzatrice all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza.

2.0.1

CORTELLONI, MUNDI, NOVI, FILOGRANA

Art. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

3.14

MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Requisiti della impresa fornitrice*). – 1. Le imprese esercenti attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite in forma di società per azioni o società cooperative aventi un capitale sociale non inferiore a lire 500.000.000;

b) essere fornite di adeguata struttura e competenza professionale per lo svolgimento dell'attività;

c) disporre di un deposito cauzionale di lire 200.000.000 presso un istituto di credito nel territorio nazionale. Detto deposito può essere sostituito da una fideiussione bancaria o assicurativa pari ad un valore di eguale ammontare;

d) mancanza di condanne penali da parte degli amministratori e dirigenti muniti di rappresentanza rispetto ai delitti contro l'economia e l'ordine pubblico, nonchè di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per delitti puniti con pena superiore a cinque anni di reclusione.

2. L'attività può essere parimenti esercitata da società cooperative di produzione e lavoro anche se l'attività di fornitura di lavoro temporaneo non viene esercitata in modo esclusivo sempre che la cooperativa disponga di un numero di soci superiore a 100.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge viene istituito un apposito albo delle imprese legittimate all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni lavorative temporanee presso la Direzione centrale del lavoro.

4. L'impresa che intenda esercitare attività di fornitura di prestazioni di lavoro deve presentare apposita domanda di iscrizione al suddetto albo.

5. L'iscrizione all'albo è disposta entro il termine di un mese dalla presentazione della domanda.

6. In caso di mancato riscontro entro il suddetto termine l'iscrizione si intende accolta.

7. Il Ministro del lavoro che sovrintende alla tenuta di tale albo può disporre d'ufficio la cancellazione delle imprese nelle seguenti ipotesi:

a) perdita da parte dell'impresa dei requisiti richiesti dal presente articolo ai fini della concessione dell'iscrizione;

b) mancato adempimento all'obbligo del versamento dei contributi richiesti dalla presente legge».

3.2

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «In tal caso si applica la disciplina di cui all'articolo 25, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

3.5

RIPAMONTI

Al comma 3, dopo le parole: «rilasciata al lavoratore» aggiungere le seguenti: «entro 5 giorni dalla data di inizio dell'attività presso l'impresa utilizzatrice».

3.11

PELELLA, BATTAFARANO, PILONI, DE LUCA Michele,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

3.13

DUVA, MANIERI

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «impresa utilizzatrice e» inserire le seguenti: «della sua iscrizione all'albo, nonchè».

3.3 (Nuovo testo)

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 3, lettera d), aggiungere le seguenti parole: «e la durata del medesimo».

3.8

GRUOSSO, TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI,
BATTAFARANO

All'emendamento 3.7, sostituire le parole: «180 giorni» con le seguenti: «90 giorni».

3.7/1

MANZI

Al comma 4, sostituire le parole: «nei casi e per la durata» con le seguenti: «per un massimo di 180 giorni di effettivo lavoro, tranne che nei casi».

3.7

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova, o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso».

3.10

GRUOSSO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, TAPPARO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-... In mancanza di specifiche norme contrattuali il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato per un massimo di 180 giorni di effettivo lavoro».

3.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«4-... In mancanza di specifiche norme contrattuali il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato per un massimo di 180 giorni di effettivo lavoro».

3.15

BEDIN, MONTAGNINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È riconosciuto all'impresa fornitrice diritto di esclusiva in relazione all'utilizzazione della prestazione lavorativa del lavoratore. Nell'ipotesi di contratto stipulato a tempo determinato, le parti possono accordarsi, col consenso del prestatore di lavoro, per prorogare lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre la scadenza prevista contrattualmente. Anche in questa ipotesi è fatto salvo il diritto di esclusiva della fornitrice».

3.4

FILOGRANA, MUNDI

Al comma 6, sopprimere le parole: «Nell'ipotesi di contratto stipulato ai sensi del comma 1, lettera a),» e l'ultimo periodo.

3.9 DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

3.6 RIPAMONTI

All'emendamento 3.12, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«... assunzione dell'obbligo da parte dell'impresa utilizzatrice, nei casi di insolvenza della fornitrice verso il lavoratore, al pagamento diretto al lavoratore delle erogazioni economiche nonchè del versamento dei contributi presidenziali, fatto salvo il successivo diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice».

3.12/1 MANZI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-... Il contratto fra l'impresa fornitrice e l'impresa utilizzatrice deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

a) assunzione dell'obbligazione da parte dell'impresa fornitrice del pagamento diretto al lavoratore delle erogazioni economiche nonchè del versamento dei contributi previdenziali;

b) comunicazione della impresa utilizzatrice alla impresa fornitrice dei trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonchè delle eventuali differenze maturate nel corso della mensilità;

c) invio da parte della impresa fornitrice alla impresa utilizzatrice delle ricevute quitenzate del pagamento della retribuzione complessiva nonchè dei versamenti di contributi previdenziali. In assenza dell'invio di quanto detto non è applicabile il disposto del successivo articolo 6, n. 3;

d) obbligo della impresa utilizzatrice del pagamento degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dalla impresa fornitrice alla ricezione delle attestazioni di pagamenti di cui alla precedente lettera c).».

3.12 BATTAFARANO, GRUOSSO, TAPPARO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo 4.

4.11 MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Forma del contratto*). - 1. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo deve essere stipulato fra impresa fornitrice e prestatore di lavoro in forma scritta e deve contenere:

a) le giustificazioni e le esigenze che hanno determinato il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo;

b) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice presso la quale vengono svolte le prestazioni lavorative;

c) l'indicazione delle mansioni affidate al prestatore di lavoro ed il suo inquadramento contrattuale, nonché la previsione dell'orario di lavoro e il trattamento economico;

d) la data di inizio delle prestazioni di lavoro temporaneo e la presumibile data del termine delle stesse;

e) la previsione di un eventuale periodo di prova;

f) l'eventuale indicazione di misure di sicurezza necessarie in ragione delle mansioni svolte».

4.2

FILOGRANA, MUNDI, CORTELLONI

Al comma 2, dopo le parole: «non inferiore a quello», inserire le seguenti: «minimo collettivo».

4.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO

All'emendamento 4.7, sostituire le parole: «minimo collettivo», con le seguenti: «minimo contrattuale collettivo».

4.7/1

MANZI

Al comma 2, dopo le parole: «non inferiore a quello», inserire le seguenti: «minimo collettivo».

4.7

CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 2, dopo le parole: «non inferiore a quello», inserire le seguenti: «minimo collettivo».

4.10

DUVA, MANIERI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4.1

NAPOLI Roberto, FAUSTI

Sopprimere il comma 3.

4.9 DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione alle mansioni superiori diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi».

4.4 RIPAMONTI

Al comma 4, dopo le parole: «contratto collettivo» sopprimere le seguenti: «e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

4.8 CORTELLONI, NOVI, MUNDI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La misura di tale indennità è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e viene aggiornata annualmente. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale. Sono salve le migliori condizioni che potranno essere stabilite in sede di contrattazione collettiva».

4.6 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 5, dopo le parole: «corrisposta la differenza», aggiungere le seguenti: «dalla impresa fornitrice».

4.3 RIPAMONTI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

68^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(55) PROVERA. – *Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto*

(67) NAPOLI Roberto ed altri. – *Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(237) DI ORIO ed altri. – *Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(274) MARTELLI. – *Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(798) SALVATO. – *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(982) BERNASCONI. – *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico*

(1288) D'iniziativa popolare. – *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia*

(1443) CENTARO ed altri. *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio 1997.

Il senatore DI ORIO illustra alla Commissione il nuovo testo elaborato dal comitato ristretto.

Egli fa presente che, rispetto al precedente testo presentato alla Commissione nella seduta del 4 febbraio scorso e sul quale molti componenti avevano manifestato perplessità, il nuovo articolato esplicita meglio l'obbligo di richiedere a tutti i soggetti capaci di agire una manifestazione di volontà circa la loro disponibilità al prelievo *post mortem* di organi a scopo di trapianto terapeutico.

Non vi è dubbio che la preoccupazione di affermare con chiarezza tale principio abbia condotto ad una formulazione forse esageratamente ideologica del testo, ma il comitato ristretto ha inteso sottolineare con chiarezza il valore etico della donazione di organi a fini di trapianto.

Rispetto al precedente testo, inoltre, vengono ulteriormente specificate le modalità di registrazione e annotazione della contrarietà o non contrarietà al prelievo di organi. In particolare si fa un esplicito riferimento alla tessera sanitaria, la cui istituzione è prevista come un preciso obbligo a carico delle Regioni dalla legge n. 833 del 1978, ma che non è stata tuttora realizzata nella maggior parte del Paese.

Il comitato ristretto ha inoltre introdotto tra le questioni da disciplinare con decreto del Ministro della sanità anche quella del monitoraggio dei risultati della nuova normativa. Si è infine ritenuto realistico aumentare l'onere previsto per l'attuazione della legge.

Su richiesta del senatore Bruni, il relatore precisa quindi che l'inserimento del convivente *more uxorio* tra i destinatari dell'informazione di cui al comma 4 dell'articolo 2, deve a suo parere essere intesa, sulla base delle norme vigenti, come riferita alle sole coppie eterosessuali.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANARA ribadisce le posizioni già espresse in passato a favore dell'istituzione di una carta di donazione analoga a quella prevista dagli ordinamenti britannico e statunitense e ritiene che qualsiasi soluzione che non faccia riferimento alla positiva volontà espressa dai cittadini sia destinata a scontrarsi con una opinione pubblica che non è preparata psicologicamente e culturalmente ad accettare il principio della generale liceità del prelievo di organi. Questo principio infatti viene percepito da molti come una sorta di esproprio da parte dello Stato di un diritto dei cittadini. Esiste quindi il rischio che la nuova normativa finisca per spaventare molti cittadini con una conseguente diminuzione delle donazioni.

Il senatore Baldassarre LAURIA esprime il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal comitato ristretto e sottolinea l'opportunità di sollevare i parenti dei defunti sottoponibili al prelievo dalla dolorosa necessità di assumere in un momento tanto drammatico una decisione in ordine al prelievo stesso.

Egli ritiene che il testo in esame costituisca un utile punto di mediazione che tiene conto delle difficoltà culturali che tuttora ostano all'accettazione del prelievo di organi da cadavere, anche se deve essere

sottolineato che negli ultimi tempi si sta assistendo ad una rapidissima evoluzione della coscienza sociale, ove si consideri ad esempio che in Sicilia, dove fino a poco tempo fa si registrava una diffusa diffidenza verso le tecniche dei prelievi, si può oggi verificare che, ogni qualvolta le circostanze e le risorse tecnologiche consentano di procedere ad un prelievo da cadavere, non si verificano obiezioni da parte dei parenti.

Il senatore TOMASSINI si associa al giudizio positivo espresso dal senatore Baldassarre Lauria e sottolinea le difficoltà che nel corso di quattro legislature ha incontrato il percorso di un disegno di legge ostacolato dalla cattiva informazione e da pregiudizi della più varia natura. Il testo in esame rappresenta un apprezzabile punto di equilibrio fra esigenze diverse ed è certamente condivisibile la scelta di rendere più esplicito l'obbligo di richiesta dell'espressione di volontà ai cittadini e di prevedere clausole di salvaguardia nel caso che non si sia potuto procedere all'invito a manifestare la propria volontà.

Il senatore Tomassini valuta infine positivamente la previsione di un onere più congruo.

Il senatore CAMERINI esprime una valutazione complessivamente positiva sul testo in esame. Egli formula però qualche perplessità in ordine all'applicazione della procedura di informazione individualizzata da esso prevista e raccomanda vivamente al Governo un'attenta sorveglianza sull'attuazione di una procedura che rischia di essere recepita in maniera difforme nelle varie parti del territorio nazionale.

La senatrice BERNASCONI, pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore nel perseguire un compromesso tra le varie posizioni emerse nel comitato ristretto, ritiene tuttavia che il testo elaborato dal comitato ristretto sia incoerente e di fatto impraticabile. Ella fa presente che nel dibattito si sono confrontate due diverse posizioni: la prima intendeva modificare la legge vigente che si fonda sul principio della liceità del prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico dal cadavere di persone che non avessero manifestato in vita un esplicito dissenso, salva la possibilità di opporsi riconosciuta al coniuge e ai parenti più stretti. Va osservato che la percentuale di tali opposizioni, circa il trenta per cento, non è particolarmente elevata rispetto a quanto avviene in altri Paesi; tuttavia si riteneva opportuno eliminare tale possibilità sia in considerazione del fatto che l'insufficienza in Italia delle rianimazioni rende necessario tentare di perdere una minor percentuale di organi prelevabili, sia perchè si riteneva opportuno non continuare a caricare i congiunti del defunto di una responsabilità che, come l'esperienza dimostra, costituisce un ostacolo all'elaborazione del lutto.

A questa posizione se ne contrapponeva un'altra più sensibile alle difficoltà culturali che sono tuttora diffuse in ordine al prelievo di organi, e diretta a favorirne l'incremento sia attraverso un'opera di informazione e di educazione alla solidarietà, sia prevedendo un obbligo a carico dello Stato di invitare i cittadini a manifestare in vita la propria volontà.

Il testo precedentemente elaborato dal comitato ristretto rappresentava una mediazione fra tali due posizioni, ma così non è più nel momento in cui l'effettivo espletamento dell'obbligo di informare i cittadini viene trasformato in una condizione giuridicamente vincolante per poter procedere al prelievo; è bene ricordare che già la possibilità di manifestare una volontà contraria al prelievo prevista dalla legge vigente rappresenta un'eccezione ai principi generali di diritto, che non contemplano la possibilità di sottrarre le proprie spoglie a manipolazioni consentite dalla legge, come nel caso dell'autopsia. Nel momento in cui la notifica di un invito a manifestare la propria volontà diventa una condizione giuridica per procedere al prelievo, è evidente che il fulcro della nuova normativa viene spostato dalla liceità del prelievo alla manifestazione di volontà, e sembra si voglia far prevalere la tutela di una facoltà che avrebbe potuto essere esercitata da un soggetto defunto, rispetto al diritto alla vita e alla salute di un soggetto bisognoso di un trapianto d'organo.

Ciò è tanto più grave se si considera che il meccanismo previsto, che oltretutto prevede un discutibile onere per l'autorità sanitaria di fornire una prova di carattere negativo, appare di difficile realizzazione e fortemente oneroso. C'è da chiedersi se non sia più saggio impiegare le limitate risorse della sanità italiana per scopi più utili della costituzione di un complicato meccanismo di notifica a tutti i cittadini, avente l'unico scopo di registrare la volontà negativa di una minoranza cui invece dovrebbe essere, come sempre accade nei casi di obiezione di coscienza, attribuito l'onere di far registrare la propria opposizione al prelievo di organi *post mortem*.

La senatrice Carla CASTELLANI esprime apprezzamento per il testo elaborato dal comitato ristretto che ha recepito l'esigenza, manifestata dalla sua parte politica, di garantire l'effettiva informazione di tutti i cittadini quale presupposto per poter procedere al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico.

È vero quanto affermato dalla senatrice Bernasconi circa il fatto che la legge vigente prevede già un principio generale di liceità del prelievo, salva opposizione del soggetto in vita o, nel caso di soggetto defunto, dei parenti.

Tuttavia, nella sua esperienza di medico rianimatore, ella ha potuto constatare che nell'ultimo ventennio si è consolidata un'interpretazione della legge che ha di fatto trasformato l'informazione dei parenti al fine di esprimere l'eventuale opposizione in una sorta di richiesta di assenso preventivo.

È pertanto necessario tener conto del fatto che la soppressione pura e semplice della possibilità per i parenti di opporsi al prelievo sarebbe interpretata da gran parte dell'opinione pubblica come una sorta di esproprio di un diritto che si dà per acquisito, e deve essere bilanciata da un sistema che garantisca a tutti i cittadini l'effettiva possibilità di esprimere in vita la propria volontà rispetto al prelievo di organi *post mortem*.

La senatrice DANIELE GALDI esprime una valutazione sostanzialmente positiva sul testo in esame che prende le mosse da una realistica considerazione dello stato attuale della pubblica opinione in ordine al problema dei prelievi e dei trapianti.

A suo parere, al di là del meccanismo di richiesta a tutti i cittadini di manifestare la propria volontà, i punti qualificanti del testo sono costituiti dall'articolo 4, che prevede una vasta campagna di informazione dei cittadini sulle problematiche dei trapianti, e dall'articolo 3 nella parte in cui richiama la necessità che tutte le Regioni realizzino la tessera sanitaria prevista dalla legge n. 833 del 1978.

Se queste norme riceveranno effettiva e puntuale attuazione – e a tal fine è stata senz'altro opportuna la decisione di rivalutare l'onere finanziario previsto – la nuova normativa rappresenterà un'occasione non solo per aumentare la disponibilità di organi per i trapianti, ma per favorire la crescita culturale del Paese e il miglioramento qualitativo dei servizi sanitari.

Il presidente CARELLA, pur comprendendo le argomentazioni della senatrice Bernasconi, le cui posizioni egli in gran parte condivide, ritiene che la Commissione debba porsi come obiettivo primario, sulla base di una seria valutazione del livello di consapevolezza della società italiana in ordine alla problematica dei trapianti e l'elaborazione di una normativa che sia realmente in grado di incrementare la disponibilità di organi. Il testo in esame rappresenta in questo senso sicuramente uno strumento apprezzabile, non solo in quanto sottrae la decisione sul prelievo ai parenti per ricondurla al soggetto in vita, ma anche per le positive ricadute sulla crescita della società italiana nel suo complesso.

A tale proposito egli condivide le osservazioni della senatrice Daniele Galdi circa la centralità delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 e invita il Governo ad adoperarsi presso le Regioni affinché diano finalmente attuazione all'obbligo di dotare i cittadini della tessera sanitaria.

Egli ritiene inoltre che la procedura prevista dall'articolo 2 per l'acquisizione della volontà dei cittadini non presenti particolari problemi, dal momento che vi sono numerosi esempi di atti notificati in determinate circostanze a tutti i residenti.

Il presidente Carella dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore DI ORIO ribadisce, con riferimento all'intervento della senatrice Bernasconi, che il testo in esame può rappresentare un effettivo progresso rispetto all'attuale situazione del prelievo di organi.

Egli è consapevole che il testo presentato alla Commissione il 4 febbraio affermava in maniera più netta e coraggiosa il principio della liceità del prelievo. Peraltro la formulazione più moderata alla quale si è giunti attraverso approssimazioni successive – e che forse non sarebbe stata conseguita così facilmente se non si fosse partiti da quel testo – rappresenta un punto di mediazione non puramente e semplicemente fra le diverse posizioni rappresentate in Commissione, ma rispetto a diverse

sensibilità che effettivamente esistono in seno alla società italiana e di cui quelle differenti posizioni parlamentari si sono fatte interpreti.

In questo senso egli ritiene che, nel corso dell'esame dell'articolo, anche il senatore Manara, che oggi ha ribadito le ragioni del suo dissenso, potrà trovare nel testo elaborato dal comitato ristretto elementi di convergenza.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, replicando a sua volta, ribadisce in primo luogo quanto già affermato in altre sedi circa l'importanza, al di là del valore etico di una nuova normativa sulla manifestazione di volontà, di operare sul lato dell'organizzazione e dello sviluppo delle rianimazioni per realizzare un reale incremento della disponibilità di organi trapiantabili.

Ella si dichiara consapevole della difficoltà di mediare tra le diverse impostazioni culturali sulla problematica del prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico; in questo senso il testo elaborato dal comitato ristretto costituisce un compromesso apprezzabile ed anche in larga misura condivisibile; ella esprime peraltro qualche perplessità sul rilievo attribuito dal nuovo testo elaborato dal comitato ristretto alla disciplina del prelievo nell'ipotesi che il soggetto non sia stato raggiunto in vita dall'informazione e dalla richiesta di manifestare la propria volontà. In effetti l'estrema attenzione che il testo dedica a tale eventualità sembra tradire una sorta di sfiducia preconcepita nei confronti della capacità del Governo di raggiungere effettivamente tutti i cittadini.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 17 marzo 1997.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 55-67-237-274-798-982-1288-1443**

Art. 1.

1. Il prelievo di organi e tessuti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico è effettuato previo accertamento della morte nei casi e secondo le modalità di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578, e al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

2. È vietato il prelievo da cadavere a scopo di trapianto terapeutico delle gonadi e di tessuti cerebrali.

Art. 2.

1. Salve le disposizioni dell'articolo 1, il prelievo da cadavere di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico è consentito nei casi e secondo le modalità indicate dalla presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 8 e successivamente al raggiungimento della maggiore età, tutti i soggetti che abbiano la capacità di agire sono invitati, nelle forme e nei modi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità di cui al successivo articolo 3, a dichiarare la propria volontà, positiva o negativa, in ordine alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo, successivamente alla morte, a scopo di trapianto terapeutico, e vengono informati che il prelievo di organi e tessuti da cadavere ha lo scopo di preservare la vita altrui e che, qualora non esprimeranno alcuna volontà, saranno considerati non contrari al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico. L'avvenuta comunicazione dell'invito a manifestare la propria volontà e l'eventuale dichiarazione di volontà negativa, sono registrate o annotate su documenti personali secondo le modalità stabilite dal predetto decreto del Ministro della sanità di cui al successivo articolo 3.

3. La dichiarazione di volontà di cui al precedente comma 2, può essere espressa, revocata o modificata in qualsiasi momento dai soggetti che abbiano la capacità di agire, anche in altro modo, purchè in forma scritta. È consentito procedere al prelievo quando dalla registrazione o dai documenti personali di cui al precedente comma 2 risulti che il soggetto sia stato invitato a dichiarare la propria volontà e che non abbia manifestato volontà contraria. Qualora dalla registrazione o dai documenti personali di cui al precedente comma 2 non risulti che il soggetto sia stato invitato a dichiarare la propria volontà, il prelievo è consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento della morte di cui all'articolo 4 del decreto del Mi-

nistro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, sia stata manifestata opposizione da parte del coniuge non separato o del convivente *more uxorio* del soggetto defunto o, in mancanza, dei figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori.

4. Il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* del soggetto defunto o, in mancanza, i figli maggiori di età, o, in mancanza di questi ultimi i genitori, devono essere immediatamente informati della necessità, natura e circostanze del prelievo di organi e tessuti e possono, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, presentare l'eventuale dichiarazione di volontà contraria del loro congiunto di cui siano in possesso.

5. Il prelievo di organi e tessuto a scopo di trapianto terapeutico da cadavere di soggetto che non aveva in vita la capacità di agire è consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento della morte di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, sia stata manifestata opposizione da parte di coloro che avevano la rappresentanza legale del defunto.

Art. 3.

1. Il Ministro della sanità, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, emana un decreto che disciplina:

a) le forme e i modi della richiesta ai soggetti aventi la capacità di agire di manifestare la volontà al prelievo di organi e tessuti di cui al comma 2 del precedente articolo 2 e le modalità della revoca;

b) le modalità di registrazione delle manifestazioni di volontà, tali da consentirne l'immediata disponibilità, ovvero i documenti personali sui quali devono essere annotate, garantendo la realizzazione della tessera sanitaria individuale.

c) le modalità di periodica valutazione dell'andamento delle manifestazioni di volontà positiva o negativa al prelievo e della disponibilità di organi per i trapianti a scopo terapeutico.

Art. 4.

1. Il Ministro della sanità, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale e quella della sua entrata in vigore, adotta misure dirette a diffondere tra i cittadini:

a) la conoscenza delle possibilità terapeutiche collegate al trapianto di organi e di tessuti;

b) la consapevolezza che il trapianto costituisce un atto di solidarietà;

c) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle scuole,

alle associazioni di volontariato, alle unità sanitarie locali, ai medici di medicina generale ed alle strutture pubbliche e private.

2. Le Unità sanitarie locali devono in particolare curare, avvalendosi anche dell'opera dei medici di medicina generale, l'informazione di tutti gli assistiti sulle misure adottate con la presente legge e su tutta la tematica dei trapianti.

3. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le unità sanitarie locali, possono avvalersi dei mezzi di comunicazione di massa, nonché della collaborazione delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni e società medico-scientifiche operanti nel settore.

Art. 5.

1. Il prelievo da cadavere di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico effettuato in violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 2, è punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dalla professione sanitaria fino a due anni.

Art. 6.

1. Sono abrogati gli articoli 6 e 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. È altresì abrogato l'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per il 1997, 5 miliardi per il 1998 e di 5 miliardi per l'anno 1999 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1997, 1998 e 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge acquistano efficacia a decorrere dal 365° giorno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro della sanità di cui al precedente articolo 3.

2. Fino al decorso del termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e all'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301. Il prelievo di organi e tessuti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico è comunque consentito quando il soggetto in vita aveva manifestato la propria volontà positiva.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 5 MARZO 1997

80ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'onorevole Antonio Bassolino, sindaco di Napoli, accompagnato dal professor Nunziante, direttore del dipartimento di scienze delle costruzioni dell'Università di Napoli e l'ingegner Angelo Provenzano, dirigente del Genio civile di Napoli, accompagnato dal dottor Michele Bove, dirigente della presidenza della regione Campania.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C13ª, 0006°)

Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle audizioni all'ordine del giorno. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano: audizione del sindaco di Napoli e di rappresentanti della regione Campania

(R048 000, C13ª, 0002°)

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver dato conto delle informazioni finora acquisite e dei convincimenti maturati dalla Commissione quanto agli indirizzi da formulare nell'ambito del documento conclusivo, ricorda che le audizioni odierne, originariamente non previste, si so-

no rese necessarie alla luce sia di una richiesta in tal senso avanzata durante il sopralluogo a Napoli dal sindaco Bassolino, sia in considerazione delle concrete iniziative avviate a livello nazionale e locale. La Commissione è in questo momento particolarmente interessata a seguire da vicino la definizione delle opere prioritarie, in relazione ai quali fondamentale è l'approfondimento delle problematiche legate alle procedure di spesa e all'ambito territoriale di intervento. Dà quindi la parola al sindaco di Napoli.

Il sindaco BASSOLINO, nel ringraziare i commissari per l'impegno profuso in merito al tema della sicurezza del territorio di Napoli, rileva innanzitutto quale novità significativa conseguente all'ordinanza del Ministro dell'interno che lo ha nominato «commissario gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli» la costituzione di un comitato tecnico composto da rappresentanti del comune, della Protezione civile e dei Lavori pubblici, il quale dovrà redigere un'indagine generale e sistematica tendente ad accertare lo stato del dissesto, individuando un quadro organico degli interventi da progettare secondo criteri di priorità. All'emanazione dell'ordinanza sono immediatamente seguiti atti concreti, quali la decisione di avvalersi del supporto scientifico delle università e degli enti pubblici in grado di offrire consulenza sulle tematiche in oggetto; l'individuazione di una serie di opere da realizzare con la somma di 25 miliardi di lire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza; l'avvio dell'indagine da parte del comitato tecnico, alla quale l'ordinanza assegna 4 miliardi di lire e l'avvio delle progettazioni degli interventi prioritari, cui sono invece destinati 6 miliardi di lire. La seconda novità da sottolineare concerne la decisione di assegnare al risanamento urbano napoletano la somma di 103 miliardi di lire nell'ambito delle risorse CIPE per la difesa del suolo, a fronte della quale il comune di Napoli ha già presentato progetti cantierabili concernenti il sistema fognario e la sicurezza del territorio. La previsione di spesa stimata dal comune per la completa sistemazione della rete fognaria è di circa 400 miliardi di lire, in quanto trattasi di una rete che risale, almeno per quanto riguarda il centro di Napoli, al 1915, la quale nel tempo non ha ricevuto la necessaria manutenzione e nonostante ciò ha visto gravare su di essa un bacino di utenza pari a quattro volte quello originario. Altre previsioni di spesa dovranno essere formulate in riferimento da una parte alla sistemazione urbanistica delle zone interessate dall'abusivismo, dall'altra ai lavori da eseguire sulle cavità, sulle scarpate e i pendii, sul soprassuolo pubblico, tenendo conto che per quello privato sarà necessaria una revisione della normativa in essere sui «lavori in danno» a privati da parte del comune. Conclude prospettando l'utilità di un utilizzo con procedure straordinarie anche dei 103 miliardi di lire stanziati con la delibera CIPE del dicembre scorso e segnalando l'intento del comune di Napoli di collegare la realizzazione degli interventi per la difesa del suolo alle problematiche occupazionali, prestando molta attenzione all'impatto occupazionale di ciascuna opera.

Seguono quesiti da parte dei senatori presenti.

Il senatore LAURO chiede se il comune intende consultare anche il CNR, quanto sarà speso per gli interventi di recupero da attuarsi sul complesso «Le vele», quali soluzioni normative sono state individuate per il recupero degli oneri di urbanizzazione delle costruzioni abusive. Chiede altresì se il comune è disponibile a diffondere la documentazione delle indagini geologiche sul sottosuolo già effettuate e se intende attuare pienamente la delibera costitutiva dell'ARIN.

Il senatore NOVI, dopo aver sottolineato come sia l'intervento del sindaco che il contenuto dell'ordinanza n. 2509 del Ministro dell'interno sembrino riconoscere nello stato della rete idrica e fognaria la causa principale del dissesto, chiede quali interventi siano stati realizzati su tale rete negli ultimi dieci anni.

Il senatore FLORINO, dopo aver puntualizzato che sarebbe a suo avviso preferibile seguire per l'utilizzo dei 103 miliardi di lire richiamati dal sindaco la procedura ordinaria di spesa, la quale consentirebbe di affidare le opere dopo la presentazione di progetti, afferma che bisogna tener conto, accanto agli altri fattori di dissesto più frequentemente richiamati, del mancato recupero urbanistico delle zone in cui sono state realizzate costruzioni abusive, in quanto in alcuni casi ciò costituisce la causa principale delle problematiche territoriali. Nell'esprimere poi la propria preoccupazione in merito all'affidamento di alcuni lavori a trattativa privata, chiede se siano stati già individuati dei meccanismi per sollecitare le imprese che eseguiranno gli interventi a soddisfare la domanda di lavoro locale e prospetta comunque l'opportunità di formulare in tal senso un indirizzo in sede parlamentare.

Il senatore PONTONE, stigmatizzata la decisione di avviare nuove indagini senza avvalersi dei numerosi studi già realizzati, chiede se sia stata realizzata una mappa della rete idrica e fognaria e quali atti siano stati realizzati al riguardo dall'ARIN; chiede altresì come mai l'ufficio sottosuolo non sia stato incluso nel servizio difesa del suolo di recente istituzione e se il comune abbia pensato di richiedere per la regolarizzazione delle costruzioni abusive anche una certificazione sulle condizioni del sottosuolo. Affermato poi che la rete fognaria realizzata nel 1915 è stata dimensionata anche tenendo conto dell'aumento della popolazione almeno entro un certo periodo di tempo, esprime l'avviso che il conferimento di poteri straordinari al sindaco di Napoli debba essere limitato alla realizzazione degli interventi di emergenza.

Il senatore PALUMBO chiede in che misura i mezzi finanziari disponibili siano destinati alla sistemazione del sistema fognario e a garantirne un monitoraggio permanente.

Il senatore DONISE, preso atto con soddisfazione delle informazioni rese dal sindaco, rileva che una più compiuta definizione degli inter-

venti da effettuare dovrà essere realizzata anche attraverso l'elaborazione di proposte organiche da parte del Governo e del Parlamento. Ritenendo quindi che l'insieme degli studi esistenti saranno senz'altro utilizzati dalla commissione insediata presso il comune di Napoli e dal comitato tecnico, rileva tuttavia che la definizione degli obiettivi prioritari ha bisogno di riferirsi alla situazione attualmente esistente, sulla quale pesa in misura rilevante la crescita enorme dell'area metropolitana di Napoli cui non si è accompagnato un adeguato adattamento delle infrastrutture. Giudicando utile il ricorso a poteri straordinari per l'utilizzo di tutti i fondi finora individuati, chiede se sia possibile quantificare la spesa globale e a quali strumenti il comune intenda ricorrere per provocare un impatto sul piano dell'occupazione.

Il senatore VELTRI, dicendosi convinto che compito principale della Commissione debba essere da questo momento in poi l'elaborazione di indirizzi al Governo e al comune di Napoli per l'individuazione delle priorità di intervento, chiede come possa il comune assolvere compiti che la legge n. 183 del 1989 non gli assegna e se una legge di settore riguardante la difesa del suolo possa essere idonea ad affrontare problemi territoriali molto più complessi come quello di Napoli. A suo avviso, molto più utile potrebbe essere una legge quadro sul territorio che stabilisca punti di riferimento chiari soprattutto sul piano delle competenze. Segnala infine l'opportunità di avvalersi al meglio del patrimonio scientifico presente anche a Napoli, di cui un eccellente esempio è il Politecnico.

Il relatore MAGGI, nel ricordare lo spirito collaborativo che ha contraddistinto finora i rapporti con il relatore Carcarino, chiede come mai non sia stata ancora prevista la realizzazione di una rete autonoma per l'acqua piovana ed auspica comunque che prima di passare alla fase operativa sia effettuata una seria analisi delle cause del dissesto. Esprimendo poi l'avviso che il sindaco debba assumere poteri straordinari nella fase di emergenza, purchè questo non significhi uno svilimento della programmazione, chiede se sia riscontrabile tra comune e Regione quella sinergia che potrebbe garantire la migliore riuscita degli interventi da realizzare. Nel dichiararsi non contrario ad un aggiornamento delle indagini sul sottosuolo, ritiene importante segnalare che uno studio approfondito potrebbe richiedere tempi molto lunghi.

Il relatore CARCARINO ritiene essenziale segnalare che le calamità verificatesi a Napoli hanno mostrato più in generale i limiti di importanti leggi nazionali, quali la legge n. 183 del 1989 e le leggi nn. 36 e 37 del 1994. Nel giudicare poi più che sufficienti le conoscenze esistenti sul sottosuolo napoletano, chiede al sindaco indicazioni più puntuali in merito alle priorità. Dichiarando di condividere il ricorso a poteri straordinari, prende quindi atto con soddisfazione delle iniziative avviate dal comune di Napoli e suggerisce un impegno particolare per una maggiore informazione dei giovani in merito alle problematiche territoriali e per l'elaborazione di una proposta normativa antisismica per i

sottoservizi. Conclude segnalando la necessità di arrecare un completo contributo propositivo al Governo e quindi al comune di Napoli, nell'ambito del quale individuare altresì mezzi finanziari alternativi all'intervento statale.

Il presidente GIOVANELLI afferma che la Commissione verificherà l'eventualità di prevedere per l'utilizzo dei 103 miliardi di lire il ricorso a procedure di spesa straordinarie, nella considerazione che quelle ordinarie hanno mostrato finora una sostanziale inefficienza. Segnalando poi le difficoltà che a suo avviso incontrerà la creazione di posti di lavoro stabili, chiede se sia stata effettuata una stima delle entrate ordinarie che potrebbero essere destinate agli interventi con effetti occupazionali e se sia stato previsto anche l'utilizzo di fondi comunitari. Dopo aver dichiarato di concordare con il senatore Veltri, chiede se esistano stime contabili sull'attività dell'ARIN che consentano di mostrare l'economicità dell'unificazione della gestione degli acquedotti e dei servizi delle fognature.

Replica agli intervenuti il sindaco BASSOLINO il quale, manifestata la piena disponibilità a mantenere nel tempo un rapporto collaborativo con il Parlamento, afferma per quanto riguarda le cause, che non bisogna cercare una causa fondamentale in quanto essa non esiste, essendo invece evidente un sistema complesso di concause che ha creato le condizioni di un grave dissesto territoriale; al riguardo, non va a suo avviso trascurato che una situazione di rischio esiste anche al di fuori del territorio cittadino e sarebbe necessario tenerne conto secondo una corretta logica di prevenzione. Ricorda poi che dopo i recenti disastri l'ARIN ha avviato notevoli investimenti e il comune ha finora compiuto il massimo sforzo possibile sul piano finanziario, procedendo altresì ad una ristrutturazione degli uffici e servizi comunali, ad esempio attraverso l'istituzione di un servizio per la difesa del suolo - che ha significato l'affermazione di una più ampia responsabilità sul territorio - e l'aumento a 145 del numero dei dirigenti. Il comune sta già utilizzando la documentazione esistente che, comunque, riguarda solo in parte le priorità, vale a dire l'aspetto che in questo momento è di sicuro il più importante. Rispondendo al relatore Carcarino, precisa poi che sono state già individuate delle opere prioritarie e che le stesse sono state poi graduate secondo un ordine cronologico, ponendosi al primo posto le sistemazioni da attuare sui costoni di via Manzoni e via Campegna, nell'area dei Camaldoli e di San Martino, sulla collettrice di via Tasso, sul vallone San Rocco e nell'area di Capodichino. Precisato poi che il comune intende avviare un rapporto di collaborazione con tutte le strutture pubbliche a carattere scientifico, compresi il CNR ed il Politecnico, anche attraverso la stipula di convenzioni, fa presente il proprio intento di individuare, oltre alle opere immediate, anche quelle da realizzare in un arco di tempo più lungo secondo una seria attività programmatica. Quanto all'impegno finanziario, una prima stima degli oneri connessi con gli interventi finalizzati alla sicurezza del territorio si aggira intorno ai 2.000 miliardi e sarà pertanto necessaria una programmazione plu-

riennale di interventi nazionali, regionali, comunali, nonché l'utilizzo di fondi europei e l'apporto di privati, soprattutto per le cavità utilizzabili in modo produttivo. Per quanto riguarda la creazione di nuovi posti di lavoro, sarà a suo avviso possibile utilizzare lavoratori riconvertibili in lavori socialmente utili, ma anche creare lavori stabili attraverso iniziative innovative, come potrebbe essere ad esempio l'istituzione del parco regionale di Chiaiano, in cui esistono anche cave utilizzabili per vari fini. Precipato poi che il recupero dell'edificio H del complesso «Le vele» è destinato alla realizzazione di un centro di protezione civile, anche se è sua intenzione insediare nell'area un polo universitario per promuovere effettivamente la riqualificazione, esprime l'avviso che sarebbe molto importante utilizzare anche i 103 miliardi di lire con procedure straordinarie, in quanto quelle ordinarie richiedono senz'altro una revisione, così come sarebbe auspicabile una modifica della disciplina degli appalti e l'approvazione di una legge quadro sul territorio. In tale ambito, sarebbe necessario delimitare chiaramente le responsabilità istituzionali dei vari soggetti interessati ponendo le basi per una loro proficua collaborazione e affidando comunque interamente la gestione amministrativa del territorio ai comuni.

Prende successivamente la parola, in rappresentanza del presidente della Giunta regionale Rastrelli, l'ingegner PROVENZANO il quale dà conto delle attività avviate dalla Regione dopo gli eventi catastrofici del gennaio scorso che hanno condotto alla istituzione di nuove strutture e all'accertamento di 250 miliardi di lire a fronte dei danni verificatisi in tutte le province, sia alle opere pubbliche che sul territorio. A seguito dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2499 si è poi costituita una commissione per l'elaborazione di un piano di risanamento idrogeologico che ha già avviato la propria attività, in ordine alla quale non può fornire anticipazioni. Ricorda poi che i lavori per il ripristino della circolazione nell'area sorrentina sono stati completati nei tempi previsti.

In risposta ad un quesito del presidente Giovanelli, afferma poi che la regione Campania ha recentemente istituito l'Autorità di bacino ma ciò non ha consentito di superare le lacune esistenti nella ripartizione delle competenze e connesse con il mancato raccordo tra le nuove e le vecchie professionalità, esistenti in particolare nell'ambito del Genio civile.

Il presidente GIOVANELLI, individuando in tale intervento una conferma della frattura tra gli istituti creati con la legge n. 183 del 1989 e gli organismi già esistenti, ribadisce l'esigenza di una rivisitazione di tale legge.

Dopo che il senatore FLORINO ha rilevato la sostanziale assenza della regione Campania sulle specifiche questioni di interesse della Commissione, il dottor BOVE si riserva di trasmettere ulteriori informazioni sull'attuazione della «legge Galli» e fa presente che il presidente Rastrelli ha richiesto la nomina di un ente sul dissesto idrogeologico.

Al riguardo il presidente GIOVANELLI fa presente che il presidente Rastrelli lo ha informato telefonicamente dell'impossibilità di partecipare alla seduta odierna, rilevando peraltro che l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2509 assegna al sindaco la competenza sul sottosuolo. A suo avviso, esistono comunque numerosi interventi che richiedono il coinvolgimento della Regione sul piano delle responsabilità e degli impegni di spesa.

Il relatore CARCARINO, proponendo di audire il presidente Rastrelli nell'ambito delle eventuali audizioni sul tema della difesa del suolo, ricorda con riferimento all'intervento dell'ingegner Provenzano che nell'ambito della bozza di documento conclusivo esiste un espresso riferimento alla necessità della ricostituzione del tessuto tecnico-organizzativo nazionale con espresso riferimento al ruolo degli ingegneri del gruppo civile. In relazione ad un quesito del senatore LAURO, egli fa poi presente che è intenzione del presidente della regione Campania disporre delle risorse di cui alla legge regionale n. 80 del 1984.

Il presidente GIOVANELLI, nel ringraziare gli intervenuti, ne dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 17,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Bogi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - «legge comunitaria» 1995-1996

(Parere alla 1ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 26 febbraio scorso.

Il sottosegretario BOGI illustra, come preannunciato nella precedente seduta, una lista di direttive per le quali il Governo è in procinto di presentare degli specifici emendamenti affinché esse possano essere inserite, rispettivamente, nell'allegato A del disegno di legge in titolo, concernente le direttive da recepire con decreto legislativo, nell'allegato C, concernente le direttive per la cui attuazione si dispone una delegificazione, e nell'allegato D, concernente le direttive da attuare mediante regolamento ministeriale o atto amministrativo. L'oratore rileva tuttavia come la continua produzione normativa in sede comunitaria non renda tecnicamente possibile aggiornare l'elenco delle direttive da recepire in tempo reale.

Il relatore BESOSTRI sottolinea l'esigenza di garantire tempi certi nell'attuazione delle direttive tenendo conto che l'adozione della legge comunitaria non è di per sé sufficiente, dovendosi poi procedere all'emanazione dei decreti legislativi e dei provvedimenti amministrativi.

I ritardi connessi al completamento del procedimento sono confermati anche dalla stessa documentazione prodotta dal Governo la quale evidenzia come numerose direttive contemplate dalle leggi comunitarie 1993 e 1994 non siano state ancora attuate in via definitiva.

L'oratore rileva inoltre l'esigenza di fornire un'informazione più completa in merito ai progetti di atti comunitari, così come è già previsto dalla legge n. 183 del 1997 e dalla legge n. 86 del 1989, sia al Parlamento sia alle Regioni le quali, contestualmente al trasferimento di competenze da parte dello Stato, saranno chiamate a crescenti responsabilità in materia di attuazione del diritto comunitario. Al riguardo il relatore, rilevando come la problematica sia stata sollevata anche nella Commissione Affari costituzionali in occasione dell'esame del disegno di legge 1124-B, propone di inserire nel parere sul provvedimento in titolo un riferimento all'opportunità di considerare specifiche disposizioni concernenti l'esercizio di poteri sostitutivi ovvero la ripartizione tra Stato e Regioni di responsabilità ed oneri derivanti da eventuali inadempimenti comunitari.

La Giunta dà, quindi, mandato al relatore di predisporre un parere nei termini emersi dal dibattito.

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Parere alla 1^a Commissione: in parte favorevole e in parte contrario)

Il relatore BESOSTRI, proponendo di esprimere un parere complessivamente favorevole sul disegno di legge in titolo, rileva tuttavia come talune disposizioni dello stesso provvedimento pongano problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario. L'articolo 5, in particolare, che reca una nuova formulazione del capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente i servizi pubblici locali, risulta infatti in contrasto con la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, laddove prevede, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 22, comma 4, lettera d) della legge 142 del 1990, che l'affidamento possa essere esteso anche alle opere strumentali al servizio quando i gestori di pubblici servizi, godendo di diritti speciali e di esclusiva, sono organismi aggiudicatari equiparati alle pubbliche amministrazioni. Risulta inoltre discutibile, dal punto di vista del diritto comunitario, la disciplina delle modalità di scelta tra le diverse forme di gestione e del regime ad esse applicabile per quanto concerne la durata dei rapporti concessori. L'oratore rileva inoltre profili di incompatibilità con la normativa comunitaria della nuova formulazione dell'articolo 23, comma 1, che verrebbe a porre le aziende speciali che partecipano alle procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici in una condizione di favore, godendo esse di privilegi fiscali e normativi e prevedendo lo stesso articolo la possibilità di affidamento diretto che, in assenza di comparazione, costituisce uno strumento che non consente di ottimizzare le condizioni di gestione.

La Giunta dà, quindi, mandato al relatore di predisporre un parere nei termini espressi nella relazione.

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Parere alla 11ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 12 febbraio scorso.

Il Presidente relatore, sottolineando di volersi attenere ai soli profili di compatibilità con il diritto comunitario, rileva tuttavia la complessità del dibattito suscitato dal disegno di legge in titolo e come esso sia in linea con le politiche avviate da diversi *partner* dell'Unione europea. Il Presidente relatore propone pertanto di esprimere un parere favorevole sul provvedimento con talune osservazioni concernenti l'esigenza di adeguare il disegno di legge alla direttiva 91/533/CEE, sull'informazione dei lavoratori in merito alle condizioni di contratto, inserendo «l'identità delle parti» tra gli elementi obbligatori dei contratti di fornitura e di prestazione di lavoro temporaneo e ponendo degli espliciti riferimenti alla direttiva stessa. Considerando inoltre che la direttiva 91/383/CEE, sul lavoro interinale, viene sostanzialmente recepita dal disegno di legge in esame, si rende necessario un esplicito riferimento alla direttiva stessa, in conformità con le disposizioni comunitarie.

La Giunta dà, quindi, mandato al relatore di predisporre un parere nei termini espressi nella relazione.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

(A007 000, C23ª, 0011°)

Il Presidente BEDIN informa la Giunta che, alla luce delle considerazioni emerse nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1124-B, è intervenuto nel dibattito che si è svolto sullo stesso disegno di legge nella 1ª Commissione a proposito della ripartizione di responsabilità tra Stato e Regioni in merito alla trasposizione del diritto comunitario, nei termini già menzionati dal senatore Besostri, e per sottolineare l'esigenza di individuare un interlocutore del Governo specificamente responsabile per il coordinamento delle politiche comunitarie. Il fatto che la Commissione non abbia condiviso sul momento la suddetta esigenza – prosegue il Presidente – sottolinea la necessità di approfondire il dibattito su tale problema.

Il Presidente preannuncia un intervento presso il Presidente del Senato per segnalare i perduranti ritardi nella trasmissione degli schemi di decreti legislativi di recepimento di norme comunitarie da parte del Governo, i quali non consentono alle Commissioni competenti ed alla Giunta un congruo margine, rispetto ai termini per l'esercizio della delega, per esprimere le relative osservazioni. Considerando altresì che il disegno di legge n. 1124-B prevede l'istituzione di una specifica Commis-

sione bicamerale per esprimere i pareri al Governo sugli schemi dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare in materia di organizzazione della Pubblica Amministrazione e di rapporti tra Stato e Regioni, i quali costituiscono due elementi cruciali per la partecipazione dell'Italia alle politiche comunitarie, il Presidente propone di chiedere l'assegnazione dei suddetti schemi di decreto legislativo per la formulazione di osservazioni e proposte alla Commissione bicamerale, ove costituita. La Giunta conviene sull'opportunità di scrivere al Presidente del Senato in merito alle due questioni enunciate dal Presidente.

Il Presidente informa, infine, la Giunta di un incontro informale che si è svolto nella giornata di ieri con il deputato europeo Elmar Brok, già componente del Gruppo di riflessione sulla Conferenza intergovernativa. In tale occasione è stato possibile verificare la convergenza di vedute con il Parlamento europeo, rispetto alle prese di posizione assunte dal Parlamento italiano e dalla stessa Giunta, in merito all'esigenza di colmare il cosiddetto *deficit* democratico che caratterizza le istituzioni dell'Unione europea mediante un rafforzamento delle attribuzioni del Parlamento europeo. Il Presidente, in particolare, illustra alla Giunta le proposte indicate dall'onorevole Brok in merito al trasferimento di talune delle materie comprese nel settore della cooperazione per gli affari interni e della giustizia al cosiddetto «Primo pilastro», al rafforzamento della collaborazione fra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, senza tuttavia istituzionalizzare le Conferenze degli organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari, e ad una possibile iniziativa italiana volta ad accrescere la trasparenza del procedimento legislativo dell'Unione europea. Al riguardo il Presidente ravvisa l'opportunità di prendere contatto con il Ministro degli esteri onde consentire alla Giunta di approfondire l'argomento. Rispondendo ad un quesito posto dal senatore BETTAMIO, il Presidente precisa, infine, che l'onorevole Brok non ha affrontato il tema della definizione di una procedura elettorale uniforme per il Parlamento europeo.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R029 000, C23^a, 0003^o)

Il presidente BEDIN avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, già convocata in data odierna alle ore 13, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

COMITATO FORMA DI STATO

Presidenza del Presidente
Leopoldo ELIA

La seduta inizia alle ore 10,15.

In apertura di seduta, Leopoldo ELIA, *Presidente*, rivolge un auspicio affinché i lavori del Comitato possano procedere speditamente, mediante una ragionevole programmazione delle attività che consenta in tempi rapidi di approfondire le molteplici tematiche di competenza, come in parte già emerse, nella consapevolezza che comunque l'obiettivo è quello di favorire servizi più efficienti a beneficio dei cittadini tramite una diversa articolazione delle funzioni pubbliche.

Al termine dei lavori dovranno essere evidentemente elaborati testi normativi, da sottoporre alla Commissione, eventualmente con formulazioni alternative in caso di mancato accordo intorno ad un unico testo.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, sottolinea innanzitutto che la materia di competenza del Comitato riguarda l'intera collettività nazionale: pertanto estremamente delicata ed intensa si presenta l'attività che dovrà essere svolta dal Comitato nel prossimo mese, anche perchè numerose sono le connessioni con altre problematiche di primaria competenza degli altri Comitati, le quali comunque sarebbe preferibile accantonare per il momento.

D'intesa con il Presidente Elia, formula una serie di proposte relative alla prossima programmazione dei lavori del Comitato, sottolineando come debba essere favorito l'approfondimento di una serie di concetti essenziali dai quali sviluppare le successive elaborazioni, anche perchè in materia di forma di Stato la riflessione in generale è meno avanzata rispetto a quella sulla forma di governo.

Massimo D'ALEMA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *Presidente della Commissione*, nel rivolgere un augurio di buon lavoro ai componenti del Comitato, raccomanda una metodologia organizzativa volta a favorire in tempi rapidi la formulazione normativa di un testo condiviso o, se necessario, di testi alternativi, nel momento in cui le varie questioni vengono approfondite.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), pur dichiarandosi d'accordo in linea di massima sulle proposte organizzative formulate, tuttavia fa notare come siano emerse difficoltà metodologiche, probabilmente legate alla stessa scelta di suddividere la Commissione in Comitati, in particolare per quanto concerne il rischio di contraddittorie sovrapposizioni nelle varie materie di reciproca competenza. Sarebbe quindi opportuno ipotizzare momenti di raccordo, eventualmente nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza.

Dopo interventi del senatore Adriano OSSICINI (gruppo rinnovamento italiano) e del deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), che chiedono chiarimenti sulle modalità organizzative dei lavori, Leopoldo ELIA, *Presidente*, ed il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, forniscono una serie di precisazioni al riguardo.

In particolare, Leopoldo ELIA, *Presidente*, richiama la metodologia seguita presso la seconda sottocommissione della Commissione dei Settantacinque all'Assemblea Costituente, in cui si è svolto un lavoro intenso di elaborazione e discussione dei testi limitando al massimo le attività collaterali. Dopo una prima discussione, il Comitato potrebbe convenzionalmente individuare una serie di testi di riferimento, rispetto al complesso delle proposte presentate, onde favorire una rapida conclusione dei lavori.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, sottolinea l'esigenza di un rapidissimo lavoro istruttorio, soprattutto per quanto concerne le questioni più rilevanti, come ad esempio l'esatta definizione del principio di sussidiarietà e le forme di finanziamento di funzioni pubbliche da organizzare in modo diverso rispetto al passato.

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) fa notare che il Comitato deve esaminare innanzitutto i progetti di legge presentati nella materia di competenza e che tra l'altro sono il frutto di lunghe riflessioni, molto spesso in aree politiche diverse, per cui a suo avviso deve essere evitato il rischio di ripetere attività istruttorie già svoltesi, anche in considerazione della stringatezza dei tempi a disposizione.

Dopo un intervento del deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il quale sottolinea l'autonoma responsabilità

decisionale dei singoli componenti del Comitato, Leopoldo ELIA, *Presidente*, informa che il Comitato tornerà a riunirsi giovedì 6 marzo 1997, alle ore 17,30, per lo svolgimento di una rapida discussione generale sulle materie di competenza.

La seduta termina alle ore 11,15.

COMITATO FORMA DI GOVERNO

Presidenza del Presidente

Giuseppe TATARELLA

La seduta inizia alle ore 11,35.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, auspica un proficuo lavoro pragmatico ed istruttorio del Comitato al fine di pervenire alla elaborazione di soluzioni in materia di forma di governo che favoriscano la governabilità, valorizzando maggiormente il peso dei cittadini. Invita quindi i membri del Comitato a pronunciarsi sulla migliore organizzazione dei lavori.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, rileva che con riferimento alla forma di governo si confrontano diversi modelli: presidenzialista, semipresidenzialista, parlamentare con la persistenza di un rapporto fiduciario tra governo e Parlamento, seppur con diverse varianti circa la contemporanea o meno elezione del Capo del Governo e delle Assemblee parlamentari. D'altra parte, tutte le possibili opzioni sono finalizzate a favorire la governabilità nonchè il peso degli elettori. Riservandosi lo svolgimento di una relazione più ampia in altra seduta, segnala l'opportunità di un effettivo raccordo tra i lavori del Comitato e quelli degli altri Comitati. La tematica della forma di governo dovrà comunque essere affrontata tenendo conto delle decisioni in materia elettorale, anche se questa rappresenta una scelta successiva rispetto alla individuazione della forma di governo, su cui auspica una ampia intesa nell'ambito dei lavori del Comitato.

Dopo una richiesta di chiarimenti circa le modalità di svolgimento dei lavori del Comitato formulata dal senatore Domenico FISICHELLA (gruppo alleanza nazionale), Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente della Commissione D'Alema per la sua presenza ai lavori del Comitato, ritiene che per esigenze logiche e politiche dovrà essere affrontata anche la tematica della legge elettorale in connessione con la materia della forma di governo.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) fa presente che il Comitato è chiamato a prefigurare diverse ipotesi di forma di governo, prevedendo varie opzioni all'interno di tali ipotesi. D'altra parte due appaiono le soluzioni prevalenti: quella semipresidenziale e quella

del premierato. È d'accordo sull'esigenza di affrontare anche la tematica della legge elettorale, viste le connessioni con la forma di governo, ma risulta prioritario procedere alla riforma costituzionale nel cui ambito potrebbero essere previsti principi in materia di legislazione elettorale.

Massimo D'ALEMA, *Presidente della Commissione*, nel rivolgere un augurio di buon lavoro ai componenti del Comitato, fa presente che domani l'Ufficio di Presidenza della Commissione stabilirà il calendario di un ciclo di audizioni, di cui potrà eventualmente tener conto il Comitato in sede di programmazione dei propri lavori. Il Comitato sulla forma di governo è chiamato a svolgere un compito delicato ma circoscritto: due sono infatti le ipotesi di riforma costituzionale in materia di forma di governo. D'altra parte, risulterà inevitabile affrontare anche la tematica della legge elettorale vista la sua connessione con la forma di governo, ma ciò dovrà aver luogo dopo l'individuazione delle ipotesi di riforma costituzionale. Raccomanda infine un metodo di lavoro volto a favorire in tempi rapidi la redazione di un testo condiviso o, se necessario, di testi alternativi.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, fa presente che, a conclusione dei propri lavori, il Comitato potrà eventualmente scegliere di formulare un'unica relazione conclusiva tenendo conto di tutte le diverse ipotesi oppure di predisporre diverse relazioni a seconda delle varie soluzioni prefigurate. In ogni caso la relazione introduttiva del relatore Salvi rappresenterà la base di partenza per i lavori del Comitato.

Il deputato Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), rispetto alle due ipotesi di forma di governo del premierato e del semipresidenzialismo, ritiene che i lavori del Comitato possano procedere celermente. Il problema vero è rappresentato dalle varianti a tali due modelli, che risultano però tanto più importanti poichè potrebbero favorire una convergenza significativa nonchè un avvicinamento tra i due modelli stessi. È pertanto necessario procedere ad una discussione di tipo politico per poi pervenire alla redazione dei testi normativi. La tematica elettorale, peraltro intimamente connessa alla forma di governo, dovrà essere affrontata successivamente all'individuazione della forma di governo stessa.

Il senatore Domenico FISICHELLA (gruppo alleanza nazionale) ritiene che l'ambito di competenza del Comitato sia delimitato dalle due ipotesi fondamentali di forma di governo che si contrappongono: a tale proposito occorre approfondire tali due ipotesi per poi lasciare alcune questioni aperte su cui sviluppare un ulteriore confronto. Circa il sistema elettorale, occorre partire dalla premessa che i due modelli di forma di governo non sembrano compatibili con il metodo proporzionale: non si può prescindere pertanto dalla valorizzazione del sistema maggioritario, ferma restando una percentuale di quota proporzionale. Peraltro le due ipotesi di forma di governo possono essere abbinate ad un sistema elettorale ad un turno o a doppio turno.

Il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ritiene che il problema della legge elettorale debba essere affrontato dopo aver prefigurato il modello costituzionale di forma di governo: una discussione preliminare sul sistema elettorale può diventare inconcludente e rischiosa. L'introduzione del sistema maggioritario è da rispettare come fatto storico ma non come valore: è infatti da provare che il sistema maggioritario risolva tutti i problemi di governabilità del sistema politico. Auspica quindi che la programmazione dei lavori del Comitato consenta anche di partecipare ai lavori degli altri Comitati vista la connessione tra le diverse materie. Dopo la relazione introduttiva del senatore Salvi la discussione esigerà un confronto serrato su questioni concrete senza però prefigurare sin da ora itinerari futuri: sarebbe pertanto opportuno far emergere le diverse posizioni, individuare le ipotesi di lavoro ed approfondirle.

Il deputato Achille OCCHETTO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene astratta una discussione preliminare sulla legge elettorale: d'altra parte, prima o poi sarà necessario affrontare congiuntamente le questioni della forma di governo e della legge elettorale. Personalmente, è favorevole alla elezione diretta del *premier* ed in subordine al semipresidenzialismo sia pur corretto: pertanto, a suo giudizio, il sistema elettorale risulta decisivo. Una discussione che si fondi su modelli astratti non consente un'analisi efficace dei diversi problemi.

Il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ritiene che la relazione del relatore Salvi rappresenterà il punto di riferimento per la discussione: occorrerà quindi procedere ad una comune ma chiara analisi per poi pervenire a soluzioni, eventualmente diverse. La materia elettorale non è separabile da quella della forma di governo; *a priori* non deve neanche essere escluso il ricorso al sistema proporzionale, posto che il sistema maggioritario non ha prodotto tutti i risultati positivi sperati ma anzi ha determinato una eccessiva frammentazione partitica: anche il semipresidenzialismo richiede la valorizzazione dei meccanismi proporzionali.

Dopo che Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, ha rilevato che la discussione sulla legge elettorale rappresenta una conseguenza necessaria dell'analisi delle diverse opzioni in materia di forma di governo, il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene che le tematiche della forma di governo e del sistema elettorale siano necessariamente connesse. Infatti gli Stati che negli ultimi dieci hanno riorganizzato la forma di governo hanno altresì messo mano alla legislazione elettorale. Circa il metodo di lavoro, sottopone alla valutazione del Comitato l'ipotesi che i firmatari delle proposte di legge in senso semipresidenzialista o di premierato formulino due diverse proposte corredate dalle varie opzioni.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, intende interpretare il proprio ruolo di relatore in modo da favo-

rire le più ampie intese: in tal senso non giudica opportuno, allo stato attuale, l'anticipazione di soluzioni circa la futura conclusione dei lavori del Comitato poichè talune varianti possibili all'interno dei diversi modelli proposti possono consentire convergenze tra i modelli stessi. Occorre pertanto prioritariamente verificare le condizioni per soluzioni largamente condivise.

Il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) rileva che i due modelli di forma di governo che si confrontano prevedono diverse varianti: occorre pertanto evitare l'introduzione secca dell'uno o dell'altro modello perchè in questo modo si escluderebbe pregiudizialmente la possibile compatibilità tra le due soluzioni. A tale proposito, nel prosieguo dei lavori occorrerà verificare le compatibilità dei diversi sistemi elettorali con le ipotesi di forma di governo: d'altra parte, la materia elettorale non dovrà essere affrontata in via preliminare.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) ritiene necessario acquisire la relazione del relatore Salvi per approfondire le varie ipotesi di forma di governo nonchè le diverse varianti al loro interno: non è infatti opportuno irrigidire la discussione, bensì mettere in risalto le possibili interconnessioni tra le diverse ipotesi. La materia elettorale non è formalmente assegnata alla competenza della Commissione, ma non potrà essere esclusa dal dibattito: in relazione al tipo di soluzione in materia di forma di governo, si determinerà l'esigenza di successive scelte in materia elettorale, sia per quanto da prevedere in Costituzione, sia per quanto da riservare alla legge ordinaria. Non è opportuno però rovesciare l'approccio ai diversi problemi soltanto per esigenze politiche.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) rileva che la discussione finora svolta fa emergere due diverse ipotesi di forma di governo, con connessioni inevitabili con la legge elettorale. Nell'attuale fase dei lavori però non appare opportuno pervenire ad ipotesi alternative bensì verificare le convergenze e i punti di contatto tra le due diverse ipotesi di forma di governo.

Giuseppe TATARELLA, *Presidente*, avverte che il Comitato tornerà a riunirsi domani giovedì 6 marzo 1997, alle ore 11.00, per lo svolgimento della relazione del senatore Salvi.

La seduta termina alle 12,50.

COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

Presidenza della Presidente

Ersilia SALVATO

La seduta inizia alle ore 15,15.

Introduce i lavori Ersilia SALVATO, *Presidente*, soffermandosi in particolare su alcune questioni di carattere procedurale. Passa quindi in rassegna le materie assegnate alla competenza del Comitato, tra le altre: struttura del Parlamento e fonti normative, statuto dell'opposizione, procedura di bilancio, *referendum* nelle varie tipologie, supplenza del Presidente della Repubblica, attuazione delle normative di carattere comunitario, eventuali indirizzi in tema di riforma elettorale. Alcune di queste problematiche sono naturalmente connesse con i temi assegnati agli altri Comitati; di speciale complessità si presenta poi la questione concernente la struttura del Parlamento, la quale ha un carattere pregiudiziale. Conclude auspicando una discussione approfondita, ma serrata, che tenga conto della brevità dei tempi disponibili.

La senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice*, conviene con il Presidente sull'importanza dei profili metodologici, sottolineando le molte implicazioni esistenti con i lavori degli altri Comitati, nonchè la necessità di procedere in stretto coordinamento, anche mediante contatti informali. La riforma costituzionale a cui il Parlamento si accinge terrà conto delle iniziative presentate e delle elaborazioni intervenute, prendendo a base la Costituzione. Occorre preliminarmente definire un elenco delle problematiche, fissando una scala di priorità onde pervenire alle convergenze possibili ed alle ipotesi alternative. Tra le questioni connesse con le competenze di altri Comitati elenca poi lo scioglimento delle Camere e il potere di accordare o revocare la fiducia del Governo. Sullo statuto dell'opposizione è opportuno fissare alcuni principi costituzionali mentre, in merito al sistema delle fonti, occorre soffermare l'attenzione sulle differenziazioni da introdurre tra vari tipi di legge, nonchè sulle possibili riserve di regolamento. Lo *status* dei parlamentari e la disciplina delle funzioni non legislative rappresentano ulteriori materie da approfondire.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), *relatore sui temi attinenti alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, ritiene possibile, per alcune problematiche, procedere in parallelo, non

assegnando un carattere pregiudiziale alla questione concernente la struttura del Parlamento. Passando all'argomento a lui specificamente assegnato, rileva che non tutte le iniziative hanno affrontato il tema della costituzionalizzazione dell'Unione europea ed è pertanto opportuno che su di esso le varie forze politiche possano esprimersi in un dibattito di carattere generale. Suggerisce inoltre l'utilità di alcune audizioni per mettere a fuoco le esperienze maturate in proposito in altri paesi europei.

Il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia), conviene con le indicazioni precedentemente fornite e raccomanda di tenere riunioni sufficientemente organiche, considerate più proficue.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) evidenzia anch'egli le numerose connessioni che sussistono con le competenze degli altri Comitati e rileva l'esigenza di stabilire precise scadenze.

Il senatore Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) condivide le proposte metodologiche elaborate dal Presidente e dai relatori e raccomanda di prestare prevalente attenzione, fin dalle relazioni introduttive, al tema fondamentale, la struttura del Parlamento, dalla cui soluzione dipende in buona parte la configurazione delle altre problematiche. Per quanto riguarda la costituzionalizzazione dell'Unione europea, nota come il compito del relatore debba contemplare anche le soluzioni offerte dagli altri ordinamenti.

Il senatore Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale) sostiene anch'egli che la decisione pregiudiziale deve necessariamente investire la struttura del Parlamento. Segnala poi l'opportunità che le forze politiche si confrontino direttamente sulle iniziative presentate, senza tenere ulteriori discussioni di carattere generale; egli sarebbe inoltre in imbarazzo nell'indicare possibili audizioni, la cui utilità è dubbia. Concorda infine con il senatore Greco a favore di un esame non dispersivo, con riunioni fissate preferibilmente nelle giornate di martedì e di mercoledì di ciascuna settimana.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano) ritiene che il Comitato non possa prescindere da un'analisi comparatistica delle esperienze di bicameralismo in corso negli altri paesi europei.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) si chiede con quali modalità si possano risolvere le possibili divergenze di prospettiva tra le forze politiche. Egli auspica poi contatti informali tra i Presidenti e i relatori dei vari Comitati, non trascurando comunque la centralità dell'eventuale riforma elettorale.

La senatrice Ersilia SALVATO, *Presidente*, ribadisce la priorità della questione relativa alla struttura del Parlamento e ritiene che, qualora emergano divergenze significative, essa debba essere risolta dalla

Commissione in seduta plenaria. Invita quindi la senatrice Dentamaro a soffermarsi nella propria relazione su tale argomento, mentre conviene sull'esigenza, per quanto attiene alle tematiche collegate alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di tener conto delle previsioni costituzionali già introdotte in altri paesi europei.

SUI LAVORI DEL COMITATO

La senatrice Ersilia SALVATO, *Presidente*, avverte che il Comitato tornerà a riunirsi martedì 11 marzo alle ore 10,30, nonchè mercoledì 12 e giovedì 13 marzo, alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE

Presidenza del Presidente

Giuliano URBANI

La seduta inizia alle 16,40.

Giuliano URBANI, *Presidente*, osserva che l'ambito di lavoro del Comitato dovrà riguardare gli articoli da 99 a 113 e da 134 a 139 della Costituzione; probabilmente, peraltro, tale indicazione non è esaustiva. Infatti alcuni temi – quali quelli che riguardano l'articolo 138 – sono anche di competenza di altri Comitati, mentre possono essere istituite anche garanzie attualmente non previste dalla Costituzione. In ogni caso, la materia di interesse del Comitato è rappresentata dai titoli IV e VI della parte II della Costituzione e dalle disposizioni sugli organi ausiliari. Circa le modalità di lavoro, si prospettano tre ipotesi: ossia individuare fin d'ora un testo base che per completezza sia rappresentativo delle diverse tematiche; scegliere due o più proposte di legge alle quali fare riferimento; oppure – e a suo giudizio è la strada più praticabile – pervenire alla redazione di un testo unificato.

Auspica comunque che si faccia chiarezza sulle questioni essenziali che il Comitato dovrà affrontare ed in tal senso si augura che tutti i commissari offrano nel corso del lavoro soluzioni non rigide.

Propone infine che il Comitato si riunisca almeno tre volte alla settimana, utilizzando a volte anche il lunedì pomeriggio. Ritiene anche opportuno che alcune sedute del Comitato siano dedicate all'audizione di soggetti istituzionali ed al riguardo fa presente che il ministro di grazia e giustizia Flick ha manifestato la sua disponibilità ad intervenire – se il Comitato lo riterrà opportuno – fin da domani.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, sottolinea che le tematiche all'attenzione del Comitato sono complesse e in parte intersecano l'ambito di competenza di altri Comitati; perciò più avanti sarà utile un momento di raccordo per evitare sovrapposizioni inutili.

Condivide senza dubbio l'opportunità di pervenire alla redazione di un testo unificato che prospetti anche opzioni alternative su tematiche specifiche. Rileva inoltre che il testo a cui il Comitato si dovrà in partenza riferire è necessariamente la Costituzione. Circa il campo di intervento, osserva che esso riguarda gli articoli 99 e 100, ossia gli organi ausiliari, considerando che essi saranno oggetto anche della competenza

di altri Comitati; il titolo IV, ossia gli articoli da 101 a 113; e il titolo VI, ossia gli articoli da 134 a 139. In particolare, sottolinea che ci si dovrà occupare dell'articolo 138 alla fine dei lavori del Comitato, mentre, per quanto riguarda l'articolo 139, sottopone al Comitato la questione se tale articolo sia da ritenere assolutamente inemendabile, come il relatore personalmente ritiene.

Circa l'individuazione delle questioni, ritiene che esse siano costituite dalla unicità o meno della giurisdizione; dai poteri e dalle funzioni del Consiglio di Stato; dai poteri e dalle funzioni della Corte dei conti; dalla magistratura. Riguardo a quest'ultima, bisognerà considerare il ruolo del pubblico ministero e quello del giudice; l'autonomia, l'indipendenza e la responsabilità dei magistrati; la distinzione delle funzioni e la eventuale separazione delle carriere; l'unicità del Consiglio superiore della magistratura o la pluralità degli organi di autogoverno; i poteri, la composizione e la presidenza dello stesso Consiglio; la titolarità dell'azione disciplinare; i poteri del ministro di grazia e giustizia; l'obbligatorietà dell'azione penale; la questione della parità tra accusa e difesa e il principio di ragionevolezza della durata dei processi.

Altra questione riguarda la Corte costituzionale e, considerando peraltro che la materia è di competenza anche di altri Comitati, bisognerà occuparsi dei poteri, dell'accesso, delle modalità di nomina o di elezione dei componenti e della composizione della stessa Corte. Inoltre, il Comitato dovrà considerare l'opportunità di prevedere uno statuto delle opposizioni e dovrà porre la sua attenzione sulle autorità amministrative indipendenti e sul difensore civico. Infine, ricorda i temi relativi all'articolo 138, che appartiene peraltro soprattutto alla competenza del Comitato Parlamento e fonti normative, e la accennata questione della emendabilità dell'articolo 139.

Dichiara altresì di essere disponibile ad incontrare preliminarmente il ministro di grazia e giustizia.

Quanto, poi, alle modalità di lavoro, è favorevole a che il Comitato compia una rapida ricognizione delle questioni e tenga almeno tre sedute alla settimana.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), giudicando esauriente la elencazione delle questioni testè svolta dal relatore, ritiene prioritario affrontare subito la questione della unicità o meno della giurisdizione, poichè un orientamento chiaro sul tema faciliterebbe il successivo lavoro del Comitato.

Il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), condividendo l'opinione del senatore Pellegrino, ritiene esauriente la esposizione del relatore.

Circa la possibilità di un incontro con il ministro di grazia e giustizia, giudicherebbe più opportuno rinviarlo, poichè il Comitato deve lavorare prescindendo da qualsiasi condizionamento esterno.

Infine, ritiene realistico limitare le sedute ai giorni centrali della settimana.

Il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) fa presente che la Commissione giustizia del Senato sta attualmente esaminando due disegni di legge del Governo in materia rispettivamente di responsabilità disciplinare e incompatibilità dei magistrati e di professionalità e separazione delle carriere dei magistrati medesimi. Il ministro di grazia e giustizia ha manifestato la sua disponibilità a riferire in merito in Commissione giustizia, nell'ambito di una linea intesa ad evitare che la legislazione ordinaria si occupi di temi che sono oggetto di esame da parte della Commissione bicamerale.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), condividendo le proposte formulate dal Presidente e dal relatore, ritiene che non debbano in linea di principio svolgersi audizioni nei Comitati, a meno che le audizioni stesse non riguardino tematiche specifiche. Sembra questo il caso, nella fattispecie, dell'audizione del ministro Flick, la quale peraltro – se così il Comitato ritenesse – potrebbe essere effettuata anche in Commissione plenaria.

Sottolinea poi che gli argomenti da trattare, come individuati dal relatore, possono essere raggruppati in tre distinte tematiche: unicità o pluralità della giurisdizione, magistratura, Corte costituzionale. Si potrebbe pertanto discuterne in successione cronologica, prevedendo almeno tre sedute alla settimana.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) ritiene opportuno pervenire – avendo a riferimento la Costituzione – alla redazione di un testo unificato, su cui auspica una ampia convergenza.

Dopo aver manifestato l'opinione che debba tenersi conto dei lavori svolti in materia di garanzie dalla Costituente ad oggi, dichiara di condividere l'esigenza di affrontare prioritariamente la questione della unicità o pluralità della giurisdizione.

Non è favorevole a prevedere un incontro con il ministro di grazia e giustizia, che potrebbe solamente ingenerare equivoci e potrebbe sconfinare in un dibattito generale sui problemi della giustizia. Auspica quindi che lo stesso ministro Flick non insista nell'esame di disegni di legge il cui contenuto può interferire con le materie di competenza della Commissione bicamerale.

Circa le modalità di lavoro del Comitato, ritiene che siano necessarie almeno tre sedute alla settimana, prevedendo altresì, in taluni casi, sedute notturne.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), condividendo l'elencazione delle questioni svolta dal relatore, ritiene che sia preliminare affrontare il tema della unicità della giurisdizione.

Quanto all'ipotizzato incontro con il ministro Flick, ritiene preferibile svolgerlo, ma non immediatamente, nel quadro di una serie di audizioni.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo CCD) esprime l'auspicio che le sedute dei Comitati non si svolgano contemporaneamente, per non pregiudicare la possibilità dei gruppi minori di prendervi parte.

Inoltre, non ritiene che i lavori debbano necessariamente iniziare dalla questione della unicità o pluralità della giurisdizione.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) ritiene che un eventuale incontro con il ministro Flick possa in qualche modo condizionare i lavori del Comitato, a meno che il ministro stesso non si limiti a comunicare che non intende interferire sull'attività della Commissione con l'attività legislativa ordinaria.

Condivide poi l'individuazione delle questioni svolta dal relatore e la distinzione delle stesse in tre settori. A suo giudizio, sarebbe pertanto opportuno iniziare i lavori da uno dei settori indicati.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) giudica opportuno rinviare un'eventuale audizione del ministro Flick ad un momento successivo dei lavori. Tale audizione potrebbe risultare utile al fine di rappresentare al Comitato alcune realtà di fatto, di cui è essenziale essere a conoscenza.

È favorevole ad iniziare l'esame dalla questione della unicità della giurisdizione, poichè ritiene che tutte le altre tematiche siano in qualche modo influenzate da questa. Inoltre, il tema ha un impatto ideologico e politico meno denso. Sottolinea, infine, l'importanza, talora trascurata, dei problemi riguardanti la giustizia civile.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, ritiene opportuno differire ad un momento successivo la valutazione dell'opportunità di un'eventuale audizione del ministro Flick.

Alla luce delle osservazioni svolte, sottolinea poi che un'ampia maggioranza è favorevole ad iniziare i lavori dal tema della unicità o pluralità della giurisdizione.

Giuliano URBANI, *Presidente*, tiene a precisare che il ministro Flick aveva semplicemente dichiarato al Presidente e al relatore la sua disponibilità ad un incontro con il Comitato. Considerate però le valutazioni di molti commissari, si riserva di incontrarlo insieme al relatore, informando il Comitato dell'esito dell'incontro.

Circa il metodo, posto che un'ampia maggioranza dei commissari è favorevole ad iniziare i lavori dal tema dell'unicità della giurisdizione, propone – ed il Comitato consente – che il relatore sia incaricato di predisporre al riguardo due testi che abbiano a fondamento le due diverse soluzioni del problema. Ritiene inoltre che l'esame della questione debba essere portato a compimento in due sedute.

Invita poi i commissari a indicare quanto prima altre questioni oltre quelle individuate dal relatore di cui il Comitato potrebbe interessarsi, come ad esempio quella della giustizia civile, rilevando tuttavia che la elencazione del relatore è già di per sè quanto mai vasta ed esauritiva.

Avverte infine che il Comitato sarà convocato per mercoledì 12 marzo alle ore 9, riservandosi successivamente di predisporre un calendario dei lavori, che terrà conto anche delle decisioni che verranno assunte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione nella riunione di domani.

La seduta termina alle ore 18,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il dottor Franco Iseppi, Direttore Generale della Rai, il dottor Roberto di Russo, Direttore del Personale Rai, il dottor Bruno Marruzzo, Capo del contenzioso sindacale.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60°, 0018°)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E DEL DIRETTORE DEL PERSONALE DELLA RAI
(R047 000, B60°, 0005°)

Dopo una introduzione del Presidente Francesco STORACE, svolge una relazione il dottor Franco ISEPPI. Direttore Generale della Rai.

Intervengono quindi ponendo quesiti e considerazioni, il senatore Riccardo DE CORATO, i deputati Giuseppe GIULIETTI, Paolo ROMANI, il senatore Rosario Giorgio COSTA, il deputato Giancarlo LOMBARDI, il senatore Salvatore RAGNO, i deputati Marco FOLLI-

NI, Giovanni DE MURTAS, Adriana POLI BORTONE, Rinaldo BOSCO, nonché il Presidente Francesco STORACE.

Ad essi replicano il Direttore Generale della Rai, Franco ISEPPI, il Direttore del personale Roberto DI RUSSO ed il Capo del contenzioso sindacale, Bruno MARRUZZO, il quale risponde anche ad un quesito del deputato Paolo ROMANI.

Seguono interventi del deputato Paolo RAFFAELLI del Presidente Francesco STORACE, dei deputati Mario LANDOLFI e Giuseppe GIULIETTI, cui replica il Direttore Generale della Rai, Franco ISEPPI.

Il Presidente Francesco STORACE comunica infine che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato per martedì 11 marzo, alle 14, per esaminare la bozza di una risoluzione di disciplina delle trasmissioni radiotelevisive nell'imminenza della prossima campagna elettorale; sul medesimo argomento si riserva, come convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, di convocare successivamente la Commissione plenaria.
(R029 000, B60^a, 0004^o)

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Paolo ROMANI, il Presidente Francesco STORACE dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

Presidenza del Presidente provvisorio
Senatore NAPOLI Roberto

indi del Presidente
DE LUCA Michele

La seduta inizia alle ore 14,40.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R027 000, B68^a, 0001^o)

Il Presidente NAPOLI Roberto, dopo aver chiamato a svolgere la funzione di Segretari provvisori i deputati Duilio e Pagliuca, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

Risulta eletto il senatore De Luca Michele. Nell'assumere la Presidenza, il senatore DE LUCA Michele rivolge parole di ringraziamento per la fiducia a lui manifestata.

Successivamente, la Commissione procede alla votazione per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari. Risultano eletti Vicepresidenti il deputato Duilio ed il senatore Napoli Roberto e Segretari i deputati Stelluti e Pagliuca.

Il Presidente DE LUCA Michele invita i commissari a far pervenire al più presto i nominativi dei rappresentanti di ciascun gruppo e comunica che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, è convocato per giovedì 13 marzo 1997, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di vigilanza sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

Presidenza del Presidente provvisorio
Deputato PACE
indi del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 13,45.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE
(R027 000, B62^a, 0001^o)

Il Presidente PACE, dopo aver chiamato a svolgere la funzione di Segretario provvisorio il deputato Danese, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

Non essendo stata raggiunta nella votazione la maggioranza richiesta ed avendo riportato voti soltanto un commissario, il Presidente ritiene di non poter ricorrere al ballottaggio ed indice una nuova votazione. Risulta eletto il senatore Mantica. Nell'assumere la Presidenza il senatore MANTICA rivolge parole di ringraziamento per la fiducia a lui manifestata.

Successivamente, la Commissione procede alla votazione per l'elezione del Vicepresidente.

Il Presidente MANTICA, constatato che hanno votato soltanto cinque commissari e che quindi è venuto a mancare il numero legale, rinvia ad altra data l'elezione del Vicepresidente nonché quella del Segretario.

La seduta termina alle ore 14,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

28^a seduta

Presidenza del senatore
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2166) Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 33, concernente la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia

(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 34, recante differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni sul mandato informatico

(Parere alla 5^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Parere su emendamento alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11 del Regolamento: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI riferisce sull'utilizzo in diffornità di una somma di lire 200 miliardi, destinata ai servizi di informazione e di sicurezza. Propone, al riguardo, di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(1474-B) Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI riferisce sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 14,55.

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

16^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uchielli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito, in sede consultiva:

alla 5^a Commissione:

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione: parere contrario su emendamento, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

10^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sul documento deferito:

alla Giunta per gli Affari delle Comunità europee:

(DOC. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee: parere non ostativo con osservazioni.

(R142 003, C23^a, 0003^o)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 6 marzo 1997, ore 14

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché del senatore Agazio Loiero e dei signori Riccardo Malpica e Gerardo Di Pasquale (*Doc. IV-bis, n. 9*).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei trasporti e della marina mercantile *pro tempore*, nonché del signor Nicola Putignano (*Doc. IV-bis, n. 11*).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè (*Doc. IV-bis, n. 4*) a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997.

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter, n. 7*).
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giuseppe Arlacchi (*Doc. IV-ter, n. 9*).

- II. Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in ordine agli effetti della decadenza del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Verifica dei poteri

- I. Discussione delle proposte del senatore Lubrano di Ricco in materia di incompatibilità parlamentari.
- II. Esame delle seguenti materie:
- Verifica delle elezioni della regione Toscana.
 - Verifica delle elezioni della regione Campania.
 - Verifica delle elezioni della regione Sicilia.

COMMISSIONI 6^a e 8^a RIUNITE

**(6^a - Finanze e tesoro)
(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)**

Giovedì 6 marzo 1997, ore 15

In sede referente

- Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996 (2132).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 6 marzo 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).

II. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Interventi urgenti per l'economia (2071).

II. Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (*Doc. LXXXVII*, n. 2).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 6 marzo 1997, ore 8,30 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).

III. Esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).

II. Esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti (1960).
- GRECO e SCHIFANI. - Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento (2134).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 6 marzo 1997, ore 15

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sull'identità europea di difesa, e di sicurezza e sui nuovi assetti dell'alleanza atlantica.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996 (1923).
- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995 (1951) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due Scambi di Note (1958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994 (1870).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994 (2128).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 6 marzo 1997, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).

- BRIENZA. – Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).
- LORENZI ed altri. – Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).
- ZECCHINO ed altri. – Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 6 marzo 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (1949) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Comino ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. – Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. – Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).

- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agazia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

III. Esame del disegno di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse (1368).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (*Doc. LXXXVII*, n. 2).

Procedure informative

Interrogazioni.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 6 marzo 1997, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati MANZINI ed altri. - Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio (1905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice (2095) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Balocchi ed altri, Carli ed altri, Rubino Alessandro ed altri, Pezzoli ed altri, Mazzocchi ed altri*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- CIMMINO ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese costituite in forma di società in accomandita semplice, di società cooperativa a responsabilità limitata e di società unipersonale a responsabilità limitata (1074).
- ZANOLETTI. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di imprese artigiane (1526).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 6 marzo 1997, ore 8,30 e 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FILOGRANA ed altri. – Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (449).
- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Schema di decreto legislativo in materia di previdenza agricola (n. 65).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 6 marzo 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche (251).
- CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
- LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche (744).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica (1648).
- SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche (1619).
- TOMASSINI ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (2019).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. - Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva (847).
- TOMASSINI. - Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (864).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

V. Esame del disegno di legge:

- MARTELLI. - Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 6 marzo 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- VELTRI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato di attuazione delle norme in materia di difesa del suolo (*Doc. XXII, n. 15*).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).

- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. – Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. – Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico (2051).

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Giovedì 6 marzo 1997, ore 19

Comunicazioni del Presidente.
